



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.C.1334).

Repertorio atti n. 133/w del 6 dicembre 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2018:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza esprima obbligatoriamente parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati e sul Documento di programmazione economico-finanziaria;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il quale ha stabilito, tra l'altro, che ogni riferimento alla legge finanziaria annuale deve intendersi riferito alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della citata legge n. 196/2009;

VISTO l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 agosto 2016, n.163, recante: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" con il quale sono stati modificati gli articoli 18 e 21 della citata legge n. 196 del 2009, stabilendo la struttura e i contenuti del disegno di legge di bilancio di previsione e introducendo un solo disegno di legge che unifica in un solo provvedimento sia la legge di stabilità che quella di bilancio;

VISTA la nota n. 0009096 del 5 novembre 2018 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire il disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.C.1334), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2018, da sottoporre al parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0015162 del 6 novembre 2018, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 22 novembre 2018, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e degli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto nuovamente all'ordine del giorno della seduta del 29 novembre 2018 che non ha avuto luogo;

RP
[Signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:


- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere favorevole con talune raccomandazioni concernenti le specifiche tematiche ivi contenute e con l'auspicio che vengano conclusi gli accordi con le Regioni a Statuto speciale prima della definizione dell'iter parlamentare della manovra di bilancio e con il comune obiettivo di sostenere la crescita senza prescindere da alcune delle aree territoriali del Paese a partire dal Mezzogiorno, rafforzando il programma di coesione con riferimento all'articolo 44 del provvedimento stesso;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti già presentati nel corso della seduta del 22 novembre 2018 (All.B) e che sono in attesa di una determinazione al riguardo;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste contenute nel documento che è stato consegnato (All.C), sottolineando in particolare come il provvedimento, nel corso dell'iter parlamentare alla Camera, ha previsto disposizioni tali che non risolvono l'emergenza finanziaria delle Province, azzerandone il ruolo quali motore dello sviluppo locale;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte formulate che saranno valutate nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", (A.C.1334), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2018, trasmesso, con nota n. 0009096 del 5 novembre 2018, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

AP

d. l. e.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/154/CU01/C2

6/12/2018
[Handwritten signature]

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole,

- con raccomandazioni in ordine agli emendamenti allegati a partire da quelli riguardanti le seguenti tematiche:
 1. ristrutturazione del debito ex articolo 45 del DL 66/2014;
 2. rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti almeno per la parte ridotta a seguito delle coperture necessarie per le agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definito dalla Legge 205/2017;
 3. integrazione del fondo perequativo ex lege 549/1995;
 4. emendamenti senza impatto finanziario inerenti le procedure contabili per favorire gli investimenti (DANC; iscrizione quote vincolate; semplificazioni procedure; limiti all'indebitamento per investimenti);
 5. programmazione offerta formativa (ITS);
- con l'auspicio di concludere gli accordi con le Regioni a Statuto speciale prima della definizione dell'iter parlamentare della Manovra di bilancio, tenendo conto degli emendamenti allegati in merito;
- con il comune obiettivo di sostenere la crescita senza prescindere da alcuna delle aree territoriali del Paese, a partire dal Mezzogiorno, rafforzando il programma di coesione, con riferimento all'articolo 44 del Manovra di bilancio.

[Handwritten signature]

QUADRO DI SINTESI

La manovra 2019 – 2021 si basa, come indicato dal Documento Programmatico di Bilancio 2019, sulla previsione della crescita del PIL dal valore tendenziale dello 0,9% al programmatico dell'1,5% attraverso l'aumento dell'obiettivo del deficit dall'1,2% al 2,4% del PIL.

		2018	2019	2020	2021
PIL	tendenziale DEF	1,5	1,4	1,3	1,2
	tendenziale NADEF	-1,2	0,9	1,1	1,1
	programmatico	-1,2	1,5	1,6	1,4
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,6	0,5	0,3
indebitamento netto	tendenziale DEF	-1,6	-0,8	0	0,2
	tendenziale NADEF	-1,8	-1,2	-0,7	-0,5
	programmatico	-1,8	-2,4	-2,1	-1,8
	diff. tend NADEF/ programmatico		-1,2	-1,4	-1,3
interessi	tendenziale DEF	3,5	3,5	3,5	3,5
	tendenziale NADEF	3,6	3,6	3,7	3,8
	programmatico	3,6	3,7	3,8	3,9
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,1	0,1	0,1
debito	tendenziale DEF	130,0	128,0	124,7	122,0
	tendenziale NADEF	130,9	129,2	126,7	124,6
	programmatico	130,9	130,0	128,1	126,7
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,8	1,4	2,1

Le principali voci della manovra 2019 che incidono sui saldi di finanza pubblica sono:

- sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (-0.7% del PIL);
- pensionamenti anticipati (-0.37% del PIL)
- reddito e pensione di cittadinanza (-0.37% del PIL);
- investimenti a livello nazionale (-0,12% del PIL);
- investimenti a livello territoriale (-0.07% del PIL).



Misure discrezionali adottate dalle Amministrazioni pubbliche			
Effetti finanziari % del PIL			
	2018	2019	2020
Maggiori entrate			
Rottamazione cartelle esattoriali	0	0,06	0,07
Altre misure di pace fiscale	0,01	0,01	0,01
Rafforzamento della fatturazione elettronica tra privati	0,02	0,06	0,1
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per le imprese	0,01	0,02	-0,02
Abrogazione dell'imposta sul reddito imprenditoriale- IRI	0,11	0,07	0,06
Banche (interventi fiscali)	0,07	0,05	0,03
Rideterminazione acconto dell'imposta sulle assicurazioni	0,05	0	0,02
Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti	0,05	0	0
Trattamento fiscale svalutazione crediti nuovi principi contabili	0,06	-0,01	-0,01
Totale maggiori entrate	0,38	0,26	0,26
Minori spese			
Razionalizzazione della spesa dei Ministeri	0,14	0,06	0,06
Riprogrammazione trasferimenti a vari enti	0,06	0	0
Totale minori spese	0,2	0,06	0,06
Minori entrate			
Disattivazione delle clausole di salvaguardia delle precedenti leggi di stabilità	-0,68	-0,29	-0,21
Flat tax	-0,03	-0,1	-0,07
Ulteriore proroga detrazioni fiscali (c.d. ecobonus)	0	-0,02	-0,05
Ulteriore proroga super e iper ammortamento	0	-0,02	-0,04
Totale minori entrate	-0,71	-0,43	-0,37
Maggiori spese			
Pensionamenti anticipati (c.d. Quota 100)	-0,37	-0,37	-0,36
Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza	-0,37	-0,36	-0,35
Ristoro risparmiatori	0	-0,02	-0,02
Pubblico impiego	-0,03	-0,04	-0,04
Rilancio investimenti a livello nazionale	-0,12	-0,16	-0,18
Rilancio investimenti a livello territoriale	-0,07	-0,14	-0,15
Politiche invariate	-0,07	-0,17	-0,15
Totale maggiori spese	-1,03	-1,26	-1,25
Altro	-0,04	-0,05	-0,02
TOTALE	-1,2	-1,43	-1,3
INDEBITAMENTO NETTO TENDENZIALE	-1,2	-0,7	-0,5
INDEBITAMENTO NETTO PROGRAMMATICO	-2,4	-2,13	-1,8



LE REGIONI E LA MANOVRA 2019 – 2021

È stato appena concluso in Conferenza Stato - un *“Accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale”* (intesa 15 ottobre 2018, n.188), a riguardo si apprezza la disponibilità del Governo a chiudere, per la prima volta, quest'accordo propedeutico alla stesura della legge di bilancio 2019 prima della presentazione del disegno di legge stesso.

Si auspica che lo spirito di leale collaborazione e il metodo di lavoro proficuo utilizzato per il confronto debba esser replicato per tutti i prossimi provvedimenti di finanza pubblica riguardanti le Regioni nella considerazione che si superano i tagli alle politiche sociali, alla sanità e al TPL e si qualifica la spesa pubblica indirizzando le risorse destinate agli avanzi (ossia surplus di entrate correnti rispetto a spese correnti) agli investimenti pubblici.

L'accordo fra il Governo e le Regioni a statuto ordinario è intervenuto su una situazione a legislazione vigente che prevedeva un contributo alla finanza pubblica per la manovra 2019 – 2021 della Regioni a statuto ordinario risulta pari a circa 14,8 miliardi per il 2019 e 2020, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.

Le linee essenziali dell'accordo sono:

- lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici per quell'ammontare di tagli non ancora coperti per gli anni 2019 e 2020 che ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020. Gli investimenti saranno aggiuntivi a quelli già definiti nelle Intese Stato – del 22 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2017, a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019 - 2023 per un importo di circa 4,242 miliardi di euro;
- la salvaguardia integrale delle risorse per le politiche sociali e un rifinanziamento sul pluriennale per le funzioni in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, che senza Intesa sarebbero azzerati;
- la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle a statuto ordinario dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato;
- lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018;
- lo sblocco degli investimenti sul *fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* (c.140 ex lege 232/2016) rientranti nelle materie di competenza regionale attraverso l'intesa con gli enti territoriali (sentenza Corte Costituzionale n. 74/2018) sul quale si chiede un’*“Intesa Quadro”* per le materie concorrenti.

Riguardo questo ultimo punto, le Regioni ritengono che sarebbe più opportuno che tutte le risorse che riguardano “investimenti rientranti nella competenza concorrente” degli enti territoriali siano trasferite direttamente al *Fondo investimenti per gli enti territoriali*, tale procedura eliminerebbe ogni sovrapposizione di competenze e il conflitto istituzionale.

Le a statuto ordinario continuano a concorrere, inoltre, attivamente e in positivo al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica oltre che con la riqualificazione della spesa corrente verso investimenti per la crescita, con un avanzo rispetto al pareggio di bilancio pari a 1.696,2 milioni di euro per il 2019 e di 837 milioni di euro per il 2020.

Pur essendosi ridotto l’importo in valore assoluto dell’avanzo a carico delle a statuto ordinario per il 2019 e 2020, grava sulle direttamente (con avanzo circa 2/3 nel 2019 e 1/3 sul 2020) o indirettamente (a carico del Fondo investimenti per gli enti territoriali per il restante importo) l’intero importo della manovra non ancora coperta per gli anni 2019 e 2020 che ammonta per il 2019 a 2,496 miliardi di euro e per il 2020 per 1,746 miliardi di euro da aggiungersi alla minor entrata di 750 milioni (totale 2.496 miliardi) per la riduzione della manovra a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.103/2018.

Estratto da: Quadro programmatico amministrazioni pubbliche per sottosettore (Tab.III.1-6 (DPB 2019) - %PIL

	2018	2019
amministrazioni pubbliche	-1,8	-2,4
<i>di cui</i>		
Amministrazioni centrali	-2,1	-2,6
Amministrazioni locali (comprese Regioni)	0,1	0,1
Enti di previdenza	0,1	0,1

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,04%

Si ricorda che il comparto delle Regioni a statuto ordinario è l’unico della PA a cui è richiesto un avanzo oltre al pareggio di bilancio e che l’equilibrio di bilancio in termini strutturali per le Regioni è previsto già dalla legge di stabilità 2015.

L’impegno sottoscritto dalle Regioni a statuto ordinario ha un importante profilo finanziario, circa 4,242 miliardi, in termini di investimenti finanziati dai bilanci regionali per gli anni 2019 – 2023. La sanzione prevista nell’accordo in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti, versamento di entrate proprie all’entrata del bilancio dello Stato, potrà essere rivista e rimodulata con la possibilità di aumentare il saldo positivo di pareggio e che solo in caso di mancata salvaguardia dei conti pubblici si debba prevedere il riversamento, ciò alla luce del fatto che anche le Amministrazioni centrali procedono alla rimodulazione degli stanziamenti. Peraltro, le norme previste dal

DL 119/2018 “in materia fiscale e finanziaria” appena approvato (art. 3 e art. 4) determinano effetti di minor gettito per le (art. 3 una minore entrata pari al 30% dell’importo oggetto di recupero già accertato a seguito di attività di controllo svolta dagli uffici; art.4 azzerata la riscossione coattiva della tassa automobilistica per gli anni d’imposta dal 1999 al 2007) e maggiori oneri correnti in quanto rimangono a carico degli enti impositori, diversi dall’erario e dai comuni, i rimborsi all’Agente della riscossione delle spese esecutive sostenute in venti rate annuali decorrenti dal 30 giugno 2020.

Come già successo per precedenti provvedimenti di finanza pubblica si richiama il Governo all’applicazione del necessario ristoro previsto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/2009 che stabilisce la possibilità di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali solo se è prevista la contestuale adozione di misure per la completa compensazione, nonché di quanto stabilito, in attuazione di detta lettera t) dall’art. 11 del d.Lgs. n. 68/2011.

Tale situazione è ancor più stridente in quanto contraddittoria con il percorso che alcune Regioni stanno intraprendendo in materia di “*ulteriori forme di autonomia*” in attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione e con l’impegno del Governo ribadito nella NADEF 2018 di considerare tale percorso una “*priorità*” del programma governativo.

In sede di sottoscrizione dell’Accordo le Regioni hanno anche segnalato, tra l’altro, la necessità di individuare una soluzione adeguata relativamente all’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti. La proposta di norma è contenuta nel ddl “Bilancio” in esame, si riconosce al Governo la sensibilità sul necessario inserimento della norma al fine di facilitare l’attuazione dell’accordo.

Il proficuo lavoro istruttorio che ha permesso la conclusione dell’Accordo non ha consentito, in conseguenza dei tempi strettissimi, la definizione puntuale di una norma finalizzata alla riduzione del debito pubblico, in continuità con le precedenti operazioni di ristrutturazione messe in atto con l’art. 45 del DL 66 del 2014 per la quale si chiede al Governo un approfondimento per l’inserimento nel ddl nel corso dell’iter parlamentare. (allegato articolo)

A riguardo si ricorda che l’entità del debito delle amministrazioni locali (a cui appartiene il sottosettore) è previsto in continuo calo, -13,68% dal 2014 al 2021: “*Quanto al ruolo dei sottosectori delle amministrazioni pubbliche, appare chiaro che alle amministrazioni centrali è ascrivibile circa il 97% del debito pubblico complessivo della PP.AA., mentre alle amministrazioni locali è riferibile circa il 5% e agli enti di previdenza una quota trascurabile. In termini di variazione, l’incremento annuo dello stock di debito delle pubbliche amministrazioni ammonta a circa il 2% in ognuno degli anni dell’orizzonte temporale di programmazione ed è interamente dovuto alle amministrazioni centrali.*” (Estratto da Dossier del Parlamento 8 ottobre 2018 sulla NADEF 2018 - Doc. LVII, n. 1-bis)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.136.015	2.172.850	2.217.910	2.263.056	2.314.295	2.368.961	2.416.872	2.466.865
in % del PIL	132,5	132,1	132,0	131,2	130,9	130,0	128,1	126,7
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.075.686	2.114.619	2.159.679	2.204.825	2.256.064	2.310.730	2.358.774	2.409.159
in % del PIL	128,8	128,5	128,5	127,8	127,6	126,8	125,00	123,8
Amministrazioni centrali	1.988.203	2.030.974	2.079.903	2.126.767	2.179.960	2.236.509	2.286.353	2.338.407
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.223	126.269	124.386	122.586	120.916
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	134	134	134	134

Dati estratti da: TAB. III - Debito delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e % del PIL) - anni 2017 - 2021 estratto da NADEF 2018; anni precedenti DEF 2017 NADEF 2017 e 2016

L'intero debito degli enti territoriali è contratto solo per investimenti e con modalità di estinzione con rimborsi scaglionati nel tempo (tipo amortizing), ciò permette la sostenibilità temporale all'interno degli equilibri di bilancio e la sua graduale riduzione a differenza del debito dell'amministrazione centrale che solitamente è a rimborso in soluzione unica alla scadenza (tipo bullet) e contratto anche per spese correnti. A fronte di questa diversa caratterizzazione del debito le suggeriscono di attribuire l'intero debito contratto agli enti territoriali perché si facciano carico degli investimenti sul territorio procedendo gradualmente ad ammortizzare il debito.

Si osserva che il ddl prevede lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018 già a decorrere dall'anno 2019 e che di conseguenza sono soppresse le norme relative alle intese nazionali per gli spazi finanziari. È soppresa anche la norma che prevede sanzioni alle e province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal DPCM di cui all'art.10 della legge 243/2012. Stante queste premesse si evidenzia la necessità, pur non potendo intervenire sulla legge 243/2012, di chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento, continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale così come previsto dall'art.10 e di definire che il venir meno delle intese sull'utilizzo degli spazi finanziari supera definitivamente la restituzione di spazi pluriennali acquisiti con le precedenti intese.

Si riconosce l'impegno e la particolare attenzione del Governo sulle "Politiche sociali" dimostrata attraverso il rifinanziamento dei più importanti capitoli di spesa. Si sottolinea la necessità di adeguare il finanziamento dell'assistenza disabili al fabbisogno già riconosciuto in sede di Conferenza Stato – Regioni almeno di 112 milioni.



RIFINANZIAMENTO (milioni)					STANZIAMENTO TOTALE		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Fondo non autosufficienze	100	100	100	a decorrere	573.200.000	571.000.000	568.900.000
Fondo politiche sociali	120	120	120	a decorrere	400.958.592	400.958.592	400.958.592
Assistenza disabili	75	75	75				

TPL

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è confermato in riduzione rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni chiedono il reintegro di queste ultime somme attraverso il rifinanziamento del Fondo per tale importo. (allegato emendamento)

Il piano di investimenti nel TPL deve essere accompagnato da adeguate risorse per la gestione dei servizi garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi a favore dei cittadini e la stipula di contratti di servizio pluriennali.

Ad oggi non sono definiti i criteri di riparto del FNT secondo il disposto dell'art. 27 comma 2, per i quali si è in attesa di ulteriori appositi decreti attuativi.

Si evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione sostanziale dell'art. 27 del DL 50/2017, di difficile attuazione e gestione, in modo tale da prevedere delle modalità snelle di assegnazione ed erogazione del FNT che non pregiudichino gli equilibri dei bilanci regionali e degli affidamenti di trasporto pubblico, in particolare per l'indeterminatezza dell'assegnazione finale del Fondo, al fine di scongiurare il pericolo di blocco dei servizi pubblici e/o del peggioramento della quantità e qualità degli stessi, pur mantenendo la logica della ricerca di maggior efficacia ed efficienza nella spesa.

Nelle more delle modifiche si ripropone di posticipare l'attuazione dell'art. 27 citato.

Le Regioni propongono di definire nuove modalità per la quantificazione del finanziamento del fabbisogno del Trasporto Pubblico Locale ancorando l'ammontare a una percentuale del PIL come avviene per il SSN.

CENTRI PER L'IMPIEGO

Le Regioni chiedono la stabilizzazione del sistema, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e uno stanziamento delle risorse congruo e a regime e non solo per 2



anni. Si ricorda che i costi dei centri per l'impiego sono prettamente di personale e pertanto le spese sono continuative e ricorrenti.

In previsione dell'applicazione dell'articolo 21, c.1, si chiede fin da ora il pieno coinvolgimento delle Regioni.

Si valuta positivamente l'emendamento dei relatori per l'assunzione di 4000 unità da destinare ai centri per l'impegno. Sarebbe opportuno che la norma preveda anche il riparto fra le regioni al fine di accelerare le procedure per il potenziamento dei centri per l'impiego. Occorre necessariamente integrare l'emendamento con la deroga espressa all'articolo 23 del Dlgs 75/2017.

ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 205/2016

Con sentenza n. 137 del 2018 la Corte costituzionale ha stabilito che "poiché l'interpretazione accolta dalla sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte non ha trovato riscontro nel successivo operato dello Stato, si rende ora necessario sancire il dovere statale di riassegnazione delle risorse con una pronuncia di accoglimento che dichiari illegittimo l'art. 16, comma 1, nella parte in cui – modificando l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 – non prevede la riassegnazione alle e agli enti locali, subentrati nelle diverse nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali. Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del quantum da trasferire, con l'onere tuttavia di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione (sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016, n. 70 del 2015).

Le Reg chiedono al Governo di aprire un tavolo di lavoro per "sanare" la situazione di illegittimità che si è prodotta negli anni 2016-2018, e definire una disciplina per il finanziamento a regime delle risorse spettanti dal 2019 per le stesse e per gli enti subentranti ai quali le Regioni attribuiranno quota parte delle risorse.

SANITA'

Lo scorso 1° dicembre è stato sottoscritto un Accordo fra Governo e Regioni in materia sanitaria (allegato) nelle more della sottoscrizione del Patto per la Salute 2019-2021. L'Accordo completa quello sottoscritto il 15 ottobre 2018 in materia di "concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" e riprende alcuni temi urgenti e prioritari che necessitano di una soluzione all'interno del ddl Bilancio 2019, inerenti:

- liste di attesa;
- finanziamento triennale 2019 - 2021 del Fabbisogno Sanitario Nazionale;
- specializzandi;



- edilizia sanitaria;
- pay back;
- risorse umane;
- indennità di esclusività;
- semplificazione delle procedure di spesa.

Si riconosce al Governo il proficuo metodo di lavoro basato sul confronto con le Regioni e l'impegno alla presentazione degli emendamenti da parte dei relatori al ddl Bilancio inerenti l'Accordo che permettono una maggiore sostenibilità del servizio sanitario pubblico e una migliore tutela del diritto alla salute e dei diritti di chi lavora in Sanità oltreché una semplificazione delle procedure di spesa.

Si auspica che nell'iter parlamentare il dialogo con il Governo possa continuare e che siano accolti ulteriori miglioramenti.

Si prende atto anche dell'approvazione delle norme inerenti:

- disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS;
- cure palliative;
- Fondo medicinali innovativi / oncologici;
- Rete oncologica e cardio vascolare.

POLITICHE SOCIALI

I seguenti stanziamenti previsti - se dovessero trovare conferma fino all'approvazione definitiva della Legge di bilancio - per le Regioni e, di conseguenza, per i comuni in forma singola o associata la valutazione e le ricadute sarebbero certamente positive.

- Fondo nazionale per le politiche sociali- anno 2019: € 400.958.592 (incrementato di € 120.000.000);
- Fondo per le non autosufficienze - anno 2019: € 573.200.000 (incrementato di € 100.000.000);
- Fondo per le politiche per la famiglia – anno 2019: € 104.751.602 (incrementato di € 100.000.000);
- Fondo c.d. alunni disabili assistenza alla comunicazione, percorsi per l'autonomia, trasporto): € 75.000.000 stabilizzato per il triennio 2019-2021;
- Fondo per le politiche giovanili: incremento del Fondo pari a **30 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

E' necessario avere chiarimenti dal Governo in merito alle risorse del REI e del Reddito di Cittadinanza. E' stato chiesto un incontro al Ministro Di Maio.

Non è ancora chiaro se l'istituzione di quest'ultimo porterà ad un azzeramento delle risorse inserite nel Piano Povertà con evidenti conseguenze negative per gli Ambiti



Territoriali Sociali e i Comuni che hanno già programmato interventi di rafforzamento dei servizi (servizio sociale professionale, uffici di piano, unità di valutazione) e rischiano di ritrovarsi senza le necessarie risorse.

Per quanto riguarda i Fondi per il contrasto alla violenza contro le donne sono iscritti due distinti stanziamenti: uno di oltre 9 milioni destinato a finanziare i CAV e le Case rifugio, l'altro, di circa 15 milioni la cui destinazione non è ancora ben chiara. Non si capisce se resta nella disponibilità del DPO o, come sarebbe più opportuno, venga previsto a copertura del Piano Strategico Violenza.

Si evidenzia la necessità di ripristinare a decorrere dall'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'art. 9 della legge 112/16 cosiddetto "DOPO DI NOI" pari a 56,1 milioni di euro e di rendere strutturale tale Fondo, al fine di assicurare la continuità dei progetti e dei servizi attivati.

EMENDAMENTI AL DL 119/2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Articolo 4

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3, dopo la parola "erariali" sono aggiunte le seguenti parole: ", regionali";
- b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis: "Nell'ambito delle risorse di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota pari a 200.000.000 euro per l'anno 2019 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle Regioni e alle Province autonome al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 giugno 2019 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a:

- a) Prevedere il rimborso, a carico del bilancio dello Stato, delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 anche a valere sui carichi regionali;

b) *Prevedere l'attribuzione alle di una quota di risorse, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019, a ristoro delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo.*

Articolo 9

All'articolo 9, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i proventi derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i singoli enti beneficiari del gettito delle entrate oggetto della dichiarazione integrativa speciale, in proporzione al contributo potenziale delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto all'imposta sostitutiva complessivamente versata. Restano ferme le quote di devoluzione spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione”.

Conseguentemente, il comma 12 è così riformulato:

“Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), **ripartite in favore dello Stato, sulla base di quanto previsto al comma 11 bis**, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a specificare che i proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 vengono successivamente ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i singoli enti beneficiari del gettito dei tributi interessati alla presentazione delle dichiarazioni integrative speciali, in proporzione al contributo potenziale di ciascun tributo all'imposta sostitutiva complessivamente versata.



ITS

Art. 37-bis (inserito dalla Commissione Bilancio – Camera)

Si propone la seguente riformulazione dei commi 2 e 3 dell'art.37 bis Comma 2 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli Istituti tecnici superiori, secondo i seguenti criteri:

a) 70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame riferito all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse, al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50 in esito alla valutazione e al monitoraggio elaborato da Indire.

b) 30% a titolo di premialità alle Fondazioni ITS in relazione ai corsi conclusi da almeno 12 mesi nell'anno precedente secondo il tasso di occupabilità ed il numero di diplomati come indicato all'art. 1, comma 45 della L. 107/2015; Le Regioni, nell'ambito del contributo nazionale assegnato di cui al presente comma, lettera a), individuano e comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'entità delle risorse da assegnare successivamente ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono anche tenendo conto: 1) del risultato in esito alla valutazione e al monitoraggio elaborato da Indire .

2) dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non avviati.

Comma 3

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo accordo in sede di Conferenza stato-regioni, sono integrati gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.

Relazione

Le Regioni hanno competenza esclusiva in ordine alla programmazione dell'offerta formativa, in ragione della necessità di assicurare risposte in termini di competenze ai fabbisogni espresse dai singoli territori. Tale assunto trova piena coerenza, tra gli altri, in tutto l'articolato della norma costitutiva degli ITS (DPCM 25 gennaio 2008), che individua nei piani territoriali lo strumento per assicurarne il rispetto.

L'investimento delle Regioni nell'offerta formativa ITS supera di gran lunga la quota del 30% delle risorse statali prevista dalla norma. Nelle più recenti programmazioni le ha indicativamente triplicate. Solo questo dato dovrebbe rappresentare con assoluta evidenza il sostegno che le Regioni hanno assicurato allo strumento della formazione terziaria ITS, ben superiore a quello dello Stato.

Si rappresenta come l'emendamento approvato prevede, al comma 2, l'assegnazione delle risorse del Fondo (di cui all'art. 1, co 875 L.296/2006 come incrementato dall'art. 1, comma 67, L. 205/2017) direttamente dal MIUR alle Fondazioni ITS sulla scorta della valutazione effettuata secondo criteri e modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo CU 5 agosto 2014 e 17 dicembre 2015.

Tale formulazione viola quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU), pur citato al comma 2, che rimette il 70% delle risorse del Fondo alla valutazione delle Regioni, sulla scorta di alcuni criteri, per l'individuazione dell'entità che viene successivamente comunicata al MIUR per l'assegnazione delle risorse alle Fondazioni.



EMENDAMENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1	Ristrutturazione del debito	17
2	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	19
3.	Modifiche all'articolo 70 – (riaccertamento residui DANC).....	19
4.	Modifiche all'articolo 65 (iscrizione intera quota accantonata vincolata).....	21
5.	Modifiche all'articolo 70 (flessibilità risorse investimenti)	21
6.	Accesso al debito delle regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento nell'anno precedente.....	23
7.	Modifiche all'articolo 61 – sanzioni	24
8.	Modifiche art.61 – semplificazione procedure	24
9.	Rilancio investimenti - limite art.62 d.lgs 118/2011	25
10.	Relazione rapporti di lavoro autonomo personale medico. Integrazione D.Lgs. 502/1992	25
11.	Contratti formazione specialistica - medici	28
12.	Compensazione fondo perequativo	28
13.	Componenti Commissione fabbisogni standard	29
14.	Finanziamento Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali	30
15.	Indennizzi emotrasfusi	31
16.	Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica	31
17.	Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica	32
18.	CCNL Giornalisti.....	33
19.	Incremento spese per investimenti Regione Siciliana.....	33
20.	Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – retrocessione accise .	34
21.	Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - Split payment.....	37
22.	Riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinario e nelle Province autonome	38
23.	Rapporti finanziari con le autonomie speciali.....	39
24.	Emendamento sostitutivo totale Art. 63	41
25.	Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni.....	41
26.	Riduzione dell'IRAP.....	43

27.	Incentivi medici ospedali periferici/medici ex condotti	44
28.	Emendamento PTA	46
29.	Art. XX (Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)	46
30.	XXX Modifiche art. 495-ter L. 232/2016– semplificazione procedure investimenti regionali da sbocco avanzo	47
31.	Semplificazione adempimenti contabili	48
32.	Modifiche al d.lgs 165/2001	49
33.	Partecipate –gestione personale	49
34.	Partecipate - art. 24 del D. Lgs. 175/2016	51
35.	Superamento del precariato - cessione quote assunzionali	51
36.	Forme di lavoro flessibile	52
37.	Graduatorie concorsuali	53
38.	Centri per l'impiego	53
39.	Incentivi al contratto di apprendistato (art. 26)	55
40.	Centri antiviolenza e case rifugio	55
	Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio	56
41.	1° emendamento (modifiche art.16)	56
42.	2° emendamento (Autobus euro 0)	56
43.	Codice contratti pubblici	57
44.	Impianti sciistici	58
45.	Impianti di innevamento	59
46.	Dissesto finanziario dei comuni	60
47.	Disposizioni per il rilancio degli investimenti	61
48.	Eventi sismici	61
49.	Professioni sanitarie/albi	61
50.	Finanziamento SISAC	65
51.	Proposta di modifica della normativa sul sisma – Ulteriori proroghe dei termini a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016	67
52.	Valutazioni in materia ambientale	68

1 Ristrutturazione del debito

Dopo l'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è aggiunto il seguente articolo 61 bis:

Articolo 61 bis (Modifica Art. 45, D.L. n. 66/2014)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "la ristrutturazione" sono aggiunte le parole "o estinzione anticipata anche parziale"; al termine è aggiunto il seguente periodo "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato – Regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";
 - c) al comma 5, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"; alla lettera a) le parole "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate; alla lettera b) le parole "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole "250 milioni" sono sostituite dalle parole "50 milioni";
 - d) al comma 7, le parole "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;
 - e) al comma 10, le parole "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;

- f) al comma 12, dopo le parole “di cui al comma 15”, la parola “è” è sostituita con le parole “può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2”;
 - g) al comma 13, dopo le parole “valore di riacquisto dei titoli” sono aggiunte le parole “al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2” e dopo le parole “di rinegoziazione,” sono aggiunte le parole “al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,”;
 - h) al comma 14, dopo le parole “riacquisto del titolo” sono aggiunte le parole “al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,”.
2. All’onere pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Ai fini della ristrutturazione del debito delle Regioni, l’impianto fornito dall’art. 45 del D.L. n. 66/2014 ha costituito un valido ed efficace strumento per conseguire l’obiettivo della riduzione del debito delle Regioni e dell’intero comparto della pubblica amministrazione, così come previsto dalle disposizioni di derivazione anche europea.

Il meccanismo previsto, tuttavia, è stato pensato dal legislatore come intervento “una tantum” e la struttura degli adempimenti e delle scadenze non permettono di applicare al meglio la procedura, non favorendo la messa a regime di procedure virtuose tendenti alla riduzione del debito pubblico.

Per i motivi di cui sopra si ritiene necessario apportare alla normativa di riferimento le modifiche minimali sufficienti a trasformare le attività di ristrutturazione da episodiche a strutturali.

In particolare le proposte di modifica riguardano:

- 1) Il comma 1, ove vi precisa che la ristrutturazione può riguardare anche l’estinzione anticipata dei mutui; si precisa, inoltre, che non può avviarsi la procedura di ristrutturazione se lo stesso mutuo è già stato oggetto di precedenti ristrutturazioni effettuate ai sensi del medesimo articolo 45;
- 2) il comma 2, dove si specifica che le emissioni di titoli di Stato, che possono essere effettuate ai sensi del presente articolo per l’erogazione di mutui e di contributi, sono vincolate ad un importo massimo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata, a far data dell’1/01/2018, dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni; peraltro si specifica che, per l’esercizio 2019, le emissioni di titoli di Stato non possono superare, in ogni caso, l’importo massimo di euro 200 milioni. La modifica proposta consente di estinguere e ristrutturare i debiti delle regioni con l’obiettivo di determinare una riduzione del debito pubblico, utilizzando la riduzione del debito determinata da precedenti operazioni poste in essere a partire dal 1/01/2018; in sostanza il nuovo meccanismo delineato dal presente comma permette di standardizzare una procedura stabile in grado di attivare l’intervento della Stato previa verifica di economicità e sostenibilità delle singole operazioni di ristrutturazione dei debiti regionali.



- 3) i commi 5, 7 e 10, ove specifici termini temporali “storici”, riguardanti le fasi delle operazioni di riacquisto dovrebbero scomparire in considerazione del fatto che la possibilità di ristrutturazione del debito dovrebbe essere permanente, nel rispetto di tutti gli altri vincoli posti dalla normativa di riferimento;
- 4) il comma 5, lettere a) e b) ove i requisiti minimi per accedere alle procedure di ristrutturazione vengono abbassati al fine di permettere un più ampio accesso alle procedure di ristrutturazione;
- 5) il comma 12, nel quale il finanziamento riguardante il riacquisto dei titoli, ad opera del Ministero dell’Economia e delle finanze è ripensato come mera possibilità atta a favorire il riacquisto e non come meccanismo ordinario;
- 6) il comma 13, nel quale si specifica che in presenza di contratti derivati, l’operazione è consentita unicamente se la spesa per il riacquisto dei titoli o l’estinzione anticipata del contratto di mutuo (al netto di eventuali contributi ricevuti) ed il valore di estinzione dei contratti derivati non comportino un aumento del debito;
- 7) il comma 14, similmente al comma 13 specifica che le operazioni sono vincolate al non aumento del debito.

2 Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l’articolo 78 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è aggiunto il seguente articolo 78 bis:

Articolo 78 bis (rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)

Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, il fondo di cui all’articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. All’onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento di almeno quest’ultima quota stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

3. Modifiche all’articolo 70 – (riaccertamento residui DANC)

Dopo il comma 2 dell’articolo 70 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al secondo capoverso del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “, fino al 31 dicembre 2015, “ sono soppresse.

Relazione

La norma proposta adegua l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 70.

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono iscritte le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A decorrere dall'esercizio 2018 le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.».

ARTICOLO 3 DEL D.LGS. N. 118/2011 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

(...)

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

(...)

4-ter. A decorrere dall'esercizio 2018 le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.

4. Modifiche all'articolo 65 (iscrizione intera quota accantonata vincolata)

All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Relazione

La norma ha lo scopo di consentire di iscrivere l'intera quota accantonata e vincolata al fine di rappresentare correttamente nel sistema informativo contabile i reali saldi di bilancio, fermo restando le regole e i limiti di applicazione dell'avanzo vincolato.

ART. 65 DEL DDL N. 1334/2018 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 65

(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

(...)

4. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.**

5. Modifiche all'articolo 70 (flessibilità risorse investimenti)

Dopo il comma 2 dell'articolo 70 sono aggiunti i seguenti:



2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 779, le parole da: “, per le regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) i commi 780 e 781 sono soppressi.

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”.».

Relazione

Le norme proposte hanno l'obiettivo di ampliare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse per investimenti

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 779, le parole da: “, per le regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) i commi 780 e 781 sono soppressi.

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”.».

ARTICOLO 1, COMMI DA 779 A 781, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Comma 779

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, ~~per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.~~ Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo



approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

Comma 780

~~780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140 bis e 195 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.~~

Comma 781

~~781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.~~

ARTICOLO 44, COMMA 6-TER, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

(...)

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici e **delle infrastrutture pubbliche**. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6. Accesso al debito delle regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento nell'anno precedente

All'articolo 70, primo comma, del ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", le parole "nell'ultimo triennio" sono sostituite dalle parole "nell'ultimo anno".

Relazione

L'emendamento richiede il rispetto degli indicatori di tempestività dei pagamenti nel solo anno precedente, anziché nel triennio precedente, ai fini dell'utilizzo del debito autorizzato per la copertura di spese d'investimento, da contrarre in relazione alle effettive esigenze di cassa. In tal modo si consente al più ampio possibile novero di

Regioni che abbiano dimostrato nel precedente esercizio il rispetto dei tempi di pagamento di utilizzare una fonte aggiuntiva di finanziamento per il rilancio degli indispensabili investimenti pubblici, ispirata a criteri di sana gestione perché potenzialmente in grado di contenere l'aumento del debito pubblico e di realizzare il risparmio di ingenti somme a titolo di interessi da destinare al sostegno di servizi pubblici indispensabili.

7. Modifiche all'articolo 61 – sanzioni

Al comma 9, dell'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dopo le parole "è tenuta" sono aggiunte *"a conseguire per la differenza un ulteriore valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in caso di inadempienza"*.

"9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a conseguire per la differenza un ulteriore valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in caso di inadempienza a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 3 e 4. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

Relazione

L'emendamento mira a sanzionare il mancato o parziale impegno degli investimenti con un obbligo di maggior avanzo rispetto quello già previsto nella tabella 3 e nel caso la regione sia inadempiente si procede con il riversamento allo Stato. Il comma profila una violazione costituzionale dell'art.119, comma 3 e comma 5.

8. Modifiche art.61 – semplificazione procedure

La lett.d), del comma 6, dell'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è soppressa.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.



9. Rilancio investimenti - limite art.62 d.lgs 118/2011

All'articolo 61 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è aggiunto il seguente comma:

"13. All'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato".

Relazione

La modifica mira a consentire alle regioni in disavanzo il finanziamento a debito degli investimenti aggiuntivi oggetto di intese con lo Stato, stabilendo che le relative operazioni non rilevino ai fini del limite previsto dall'art. 62 del D. Lgs. 118/2011. Diversamente, le medesime regioni, che possono applicare avanzo solo entro limiti molto restrittivi, non potrebbero aderire ai programmi di riqualificazione della spesa concordati con il livello di governo statale. Rimane ovviamente ferma l'esigenza di trovare piena copertura per gli oneri di ammortamento nell'ambito dei bilanci regionali.

10. Relazione rapporti di lavoro autonomo personale medico. Integrazione D.Lgs. 502/1992

L'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i. disciplina il conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Lo stesso comma 6 stabilisce, inoltre, che il ricorso ai predetti contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'osservanza delle predette disposizioni ed, in particolare, di quella da ultimo riportata, rende problematica per alcune aziende sanitarie l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA laddove risulti impossibile il reclutamento di personale con rapporto di dipendenza o convenzionato. Si tratta di un'eventualità piuttosto frequente in relazione a talune specialità (*in primis* Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Pediatria, Medicina di emergenza ed urgenza) caratterizzate da una carenza di medici in possesso della relativa specializzazione. La difficoltà di acquisizione di medici dipendenti si accentua nell'ipotesi di assegnazione dei medici stessi in zone disagiate, che viene spesso rifiutata, almeno nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, anche da coloro che sono utilmente collocati in graduatorie di concorso pubblico, avviso pubblico o di specialisti ambulatoriali interni.

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, si propone l'inserimento all'interno del D.Lgs. 502/1992 (dopo l'articolo 15-*quattordices*) di un articolo che, evitando qualsiasi generalizzata utilizzazione dell'istituto, consenta, limitatamente alle specialità di area sanitaria riservate ai medici, la stipula di contratti di lavoro autonomo anche per lo svolgimento delle funzioni ordinarie nell'ipotesi di oggettiva impossibilità di reclutamento di personale dipendente o convenzionato. Viene altresì prevista la possibilità, qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso del diploma di specializzazione richiesto, di conferire l'incarico a medici in possesso di altra specializzazione ovvero senza diploma di specializzazione, fatta eccezione per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

ARTICOLO DI LEGGE

“Articolo 15-quindecies (*incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico*)

“1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:

- a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;*

- b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia. In luogo della specializzazione in Neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del precedente comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.

4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i."

6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del



2012, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione.”

11. Contratti formazione specialistica - medici

All'articolo 41, comma 1, del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” le parole “di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.” sono sostituite con “di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 183,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.”

2 La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni informativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto Miur-Salute 13 giugno 2017, n. 402.

1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.

Relazione


L'emendamento mira raddoppiare l'incremento del numero di contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 a 1800 unità, all'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 del ddl.

12. Compensazione fondo perequativo

Dopo l'articolo 61, del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente articolo

“Articolo 61 bis (Compensazione riduzione fondo perequativo)

Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato



per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.”

Relazione

Analogamente all'anno 2018, la norma attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo nei limiti di 13.687.129,54 di euro a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo ex lege 28 dicembre 1995, n.549 non attribuita nell'anno 2017 a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 che riducono la base imponibile. A tal fine le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

13. Componenti Commissione fabbisogni standard

Dopo l'articolo 72 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

“Art.72 bis (Riequilibrio componente Commissione tecnica fabbisogni standard)

Al comma 29 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “undici componenti” sono sostituite con “tredici componenti”;
- b) le parole “uno designato dalle regioni” sono sostituite con “tre designanti dalle regioni”.

Relazione

La Commissione tecnica fabbisogni standard, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la legge 208/2015 per dare attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, ha oggi nuove competenze definite dall'articolo 24, comma 1, DL 50/2017.

In particolare, la Commissione “*provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanità*” sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla SOSE S.p.A. in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

Stante la soppressione della Commissione ha soppresso la “Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale” di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, deputata ad acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi in attuazione del federalismo fiscale anche per le Regioni, la norma mira a un “*riequilibrio*” della rappresentanza regionale all'interno della Commissione con l'aumento dei propri rappresentati da uno a tre.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 29

29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al *decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

14. Finanziamento Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

L'autorizzazione di spesa prevista dal ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sezione II “*Rifinanziamenti, definanziamenti, e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazioni vigenti art. 23, c...3, lett.b) legge 190/1996*” – 22.18 Istruzione del secondo ciclo – Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2017 n.205, è incrementata di 37 milioni per ciascun anno del triennio 2019 – 2021.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.

Relazione

La norma incrementa il rifinanziamento del Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali fino alla soglia di 112 milioni, importo riconosciuto anche dal Governo in sede di Conferenza Stato - Regioni come fabbisogno minimo. La spesa a favore delle famiglie è considerata livello essenziale di prestazione.



15. Indennizzi emotrasfusi

Art.

Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Tale contributo e' ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

Relazione illustrativa

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni

16. Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica

Dopo l'articolo 62 del ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è inserito il seguente:

Art. 62-bis

(Semplificazioni degli adempimenti dei soggetti riscossori della tassa automobilistica)

All'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. "I soggetti autorizzati dalle Regioni alla riscossione della tassa automobilistica non sono tenuti alla resa del conto di cui al comma 1.

Relazione

L'emendamento mira alla semplificazione degli adempimenti in capo ai soggetti riscossori della tassa automobilistica secondo parametri e disposizioni statali. Considerato infatti l'elevato numero di operazioni poste in essere quotidianamente



dagli stessi, le modalità informatiche previste dai DPCM 25.01. 1999 n. 11 e D.M. 13.09.1999 cui debbono attenersi nell'attività di riscossione, nonché le modalità di riscossione a mezzo sistema PagoPA sul nodo telematico dei pagamenti sotto la vigilanza AGID, la resa del conto giudiziale costituirebbe un inutile appesantimento burocratico che nulla aggiunge ai controlli effettivi eseguiti dall'Erario (Regioni) già in sede giornaliera (per i pagamenti Pago PA) o settimanali a mezzo RID. Tale appesantimento burocratico favorirebbe inoltre la rinuncia al rapporto convenzionale in essere, potendo portare a disservizi anche importanti sul territorio.

17. Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica

Dopo l'articolo 31 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

"Articolo 31 bis (Personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica)

"A decorrere dal 2019 gli enti strumentali collegati alle regioni possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica."

Relazione

L'emendamento prevede la possibilità di acquisire le risorse umane a tempo determinato, in considerazione della natura stagionale delle attività da realizzare, impegnate al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica e forestale, stante il contesto in continua evoluzione, con particolare riferimento a:

- obbligatorietà sulla difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale;
- tutela e mantenimento degli equilibri idrogeologici e idraulico-forestali e specificatamente quello più fragile e delicato: il territorio montano e il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.



18. CCNL Giornalisti

Dopo l'articolo 36 del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni.

Relazione illustrativa

Il presente comma conferma l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle funzioni locali, già trovava attuazione, anche con riferimento alla legislazione regionale, il contratto di lavoro giornalistico.

Relazione finanziaria

Il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36 ter

(Specifiche disposizione per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva al personale che svolge funzioni giornalistiche si applica la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti.

Relazione

La presente disposizione è finalizzata ad assicurare la certezza dei rapporti di lavoro al personale con funzioni di giornalista nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome nelle more delle determinazioni che dovranno assumersi in sede di contrattazione collettiva così come previsto dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150

19. Incremento spese per investimenti Regione Siciliana

Disegno di legge C.1334 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Emendamento aggiuntivo all'Art. ...

ARTICOLO (*Incremento spese per investimenti Regione Siciliana*)

1. Dal 2019 al 2025 la Regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente
2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Relazione

Con il presente articolo si abrogano le norme che limitano l'esercizio della spesa con la diminuzione del 3 per cento secondo l'applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 1 del comma 510 della legge 11 dicembre 2016, n.232 che prevede l'obbligo per la Regione Siciliana di realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

I commi successivi (511 e 512) vanno abrogati in quanto dipendenti dal comma 510.

Parimenti va abrogato il comma 829, dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, che modifica la disposizione di cui sopra.

Ovviamente la Regione sostituisce tale norma di riduzione con una norma che impegna all'incremento del 2 per cento annuo la spesa per investimenti dal 2019 al 2025.

Conseguentemente viene abrogata il primo periodo del 830 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

20. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – retrocessione accise

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO Art. 80. (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento):

"all'articolo 80 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2 "Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del

fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con Decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'art.43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074."

Relazione

In disparte gli indicatori relativi all'andamento dell'economia isolana, la situazione finanziaria della Regione Siciliana registra da troppi anni il mancato coordinamento dell'ordinamento finanziario-tributario con quello attuato dallo Stato con la Legge delega n.825/1971 di Riforma fiscale e modificato dalle successive riforme, nel cui ambito si sarebbe dovuta affrontare la questione delle imposte di produzione.

In relazione agli aspetti di bilancio, la Corte dei conti ha puntualizzato che "I ridotti margini di intervento delle politiche regionali di bilancio, fortemente condizionate da spesa corrente ad alta rigidità, da indebitamento elevato e da ingente disavanzo, restringono di fatto, il perimetro di manovrabilità delle future decisioni di bilancio".

In particolare, a rendere così rigida la spesa corrente regionale sono tre ambiti di spesa: quella sanitaria, gli accantonamenti tributari per il concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e i redditi di lavoro dipendente.

Per quanto concerne specificatamente la spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana si deve rammentare che lo Stato con la Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ai commi 830-832 dell'articolo 1 aveva previsto che, al fine di completare il trasferimento dallo Stato alla Regione siciliana delle funzioni in materia sanitaria, la misura del concorso di quest'ultima al finanziamento fosse progressivamente incrementata nel triennio 2007-2009, passando dal 42,5% per cento al 44,85% nel 2007, al 47,05 % nel 2008 e al 49,11 % nel 2009, disponendo altresì che si sarebbe dovuto provvedere alla retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

Invero, la compartecipazione della Regione siciliana è aumentata fino al massimo previsto (49,11 per cento), da 3,4 miliardi di euro del 2007 ai 4 miliardi di euro dal 2009 in poi, senza che la prevista retrocessione pro quota delle accise abbia avuto attuazione mentre per la Sardegna si è provveduto.

Nel recente passato, i Governi regionali pro tempore hanno sostenuto, in coerenza con una interpretazione letterale delle norme che il periodo temporale previsto all'art 1 comma 830 della finanziaria 2007. al quale si correla l'aumento della quota di compartecipazione, si arresta all'anno 2010 (per il quale si prevede, come per il 2009, la compartecipazione al 49,11 per cento) da ciò argomentando che dall'anno 2011 dovesse riprendere vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 143, della legge 662/1996 che, prima dell'intervento della finanziaria 2007, fissava la misura ordinaria della compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria al 42,5 per cento.

L'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, non compensato da un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive, ha spinto la Regione ad impugnare detta normativa innanzi alla Corte costituzionale deducendo la produzione di un grave squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale con violazione degli artt. 3, 81 e 119 della Costituzione e, tuttavia, la Consulta (sentenza 145/08), senza

entrare nel merito delle doglianze, ha respinto il ricorso solo per la mancanza di oggettiva dimostrazione del dedotto “squilibrio finanziario”, in quanto la ricorrente Regione si sarebbe limitata a prospettare una mera quantificazione dell’aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata, senza invece dimostrare, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che detta misura alteri “gravemente” il rapporto tra complessivi bisogni regionali ed insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Anche il successivo ricorso avverso la legge 12 novembre 2011, n. 184 è stato respinto dalla Corte Costituzionale (sentenza 246/2012) in quanto ritenuto affetto non solo da carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, ma anche dalla mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata.

E' evidente che una dimostrazione di tale squilibrio, dovendo essere supportata da dati contabili concreti al fine di consentire di apprezzare l’incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull’esercizio delle proprie funzioni finisce per costituire una probatio diabolica.

Ciò in quanto, alla stregua dei principi contabili dell’integrità, universalità ed unità del bilancio, resi più stringenti dall’armonizzazione contabile, fatte salve le ipotesi in cui il gettito di alcuni tributi (es. Irap e Addizionale Irpef) sia normativamente vincolato e destinato alla copertura degli oneri finanziari di una determinata funzione, ovvero anche quella delle entrate riassegnate, di regola il gettito riveniente dai tributi erariali una volta acquisito al bilancio regionale costituisce un fondo unico per il soddisfacimento, globale e/o indifferenziato, di tutte le spese pubbliche, in conformità alle statuizioni di bilancio. Rispetto al contesto temporale nel quale si collocano le citate pronunce, la Corte Costituzionale (sent. 19/2015) ha successivamente indicato negli accordi il percorso da seguire specificando che *“il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l’accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi”*.

Tale suggerimento è quanto mai valido anche alla luce dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito introdotti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e declinati, per gli enti territoriali, agli artt. 9 e 10 della legge di contabilità 24 dicembre 2012, n. 243.

In tale ottica, anche la Corte dei Conti in più occasioni e, da ultimo, nell’Audizione svoltasi dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali del 7 novembre 2012, ha sottolineato la necessità di addivenire ad una soluzione, condivisa col Governo nazionale, che consenta l’attivazione di stabili strumenti di finanziamento per rendere sostenibile in futuro l’impegno finanziario gravante sulla Regione in considerazione della maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria.



21. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - Split payment

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO Art. 80. (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento):

"all'articolo 80 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 *"Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato."*

Relazione

Con il presente emendamento, per le ragioni di seguito esposte, si interviene, per abrogarlo, sull'articolo 1 co 516 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha elevato al rango legislativo quanto convenuto al punto 9 dell'Accordo del 20/6/2016 sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana prevedendo che a decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui al comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione Siciliana si impegna a versare, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui.

Come noto, l'Accordo del 20/6/2016 è stato sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana per disciplinare il mutamento del criterio di riparto dell'IRPEF dal riscosso al maturato, poi sancito col Decreto Legislativo 11 dicembre 2016 n. 251, mentre, ancora, in materia di IVA, vigeva il criterio di riparto del riscosso, in base al quale alla Regione spettava l'intero gettito riscosso dello Split payment.

Tuttavia, nell'incertezza della proroga di detto regime derogatorio dell'IVA, da parte dell'Unione Europea, al fine di salvaguardarne il gettito acquisito, nella logica degli equilibri di bilanci, si era convenuto di computare, nei decimali della compartecipazione IRPEF per l'anno 2018, l'importo di 285 mln di euro riscosso a detto titolo nel 2016 e, al contempo, al punto 9 del predetto Accordo, era stato previsto l'obbligo della Regione di restituzione dello stesso importo al bilancio dello Stato per l'ipotesi di proroga del meccanismo derogatorio della scissione dei pagamenti.

Successivamente il Governo nazionale, con il Decreto Legge n.50/2017, convertito dalla Legge 21.6.2017 n. 96, all'articolo 1, ha deciso di ampliare notevolmente l'ambito applicativo dello split payment richiedendo all'Unione Europea una ulteriore proroga dell'autorizzazione all'applicazione della scissione dei pagamenti, che è arrivata con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 e autorizza l'Italia ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2020.

Dunque, l'obbligo di restituzione, formalmente sancito dal legislatore statale dal citato articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016 n.232, in ammontare annuo di € 285 milioni, a decorrere dall'anno 2018 e sino al perdurare del cennato Istituto, era stato assunto nel momento in cui in materia di IVA vigeva il criterio di riparto del riscosso che, un mese dopo la proroga, è stato sostituito con il criterio del maturato a seguito del successivo Accordo del 12/7/2017.

In base a quest'ultimo accordo, a decorrere dall'anno 2017, il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione deve essere calcolato applicando i

decimali stabiliti (3,64) sul gettito dell'IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.

Ne è conseguito che il bilancio regionale sul capitolo 1203-IVA, dall'esercizio 2018 al mese di giugno 2020 (periodo di proroga), oltre a subire la sterilizzazione degli effetti di gettito derivante dal DL 50/2017 a causa del mutamento del criterio di riparto, è rimasto gravato dall'obbligo di retrocedere al bilancio dello Stato l'importo annuo di € 285 milioni per anno intero, a titolo di split payment, quantificato in vigenza del criterio di riparto del riscosso, a compensazione finanziaria pro quota dei decimali stabiliti per il 2018 per l'IRPEF maturata.

Detta situazione si pone in evidente contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano, in materia finanziaria, come modificato dal Dlgs. 25 gennaio 2018 n.16, alla cui stregua alla Regione spettano i decimali stabiliti (3,64) dell'IVA maturata, sebbene gli stessi siano stati convenuti, nel contesto temporale dell'accordo, in modo inferiore alla reale capacità fiscale del territorio per salvaguardare i saldi di bilancio dello Stato.

Detta forma di compensazione finanziaria non ha più ragione di esistere nell'ambito di un sistema di riparto del gettito tributario imperniato sul criterio del maturato sul territorio (sia per l'IRPEF che per l'IVA), tanto più che il gettito IVA delle operazioni di fornitura di beni e servizi alle PP.AA. ubicate in Sicilia spetta alla Regione indipendentemente dalla sede di riscossione.

Conseguentemente, per effetto della modifica del sistema di attribuzione del gettito IVA deve ritenersi venuta meno la ratio dell'impegno assunto dalla Regione con l'Accordo del 2016.

22. Riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinario e nelle Province autonome

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART.75 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome):

Relazione

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle Regioni a statuto speciale, ordinarie e nelle Province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto, non quantificabili. Al fine di allineare anche le Regioni a statuto speciale, ordinarie e le Province autonome, alle misure di contenimento della spesa previste dall'articolo in esame la norma prevede una procedura i tempi per l'adeguamento e, in caso di mancato adeguamento, una eventuale riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al



finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, del trasporto pubblico locale, del fondo perequativo di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995, dell'istruzione, del lavoro e di quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo e investimenti.

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora non vi provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione pari al mancato risparmio dovuto alla mancanza di adeguamento della normativa in merito alla rideterminazione dei vitalizi in erogazione, mediante riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, del trasporto pubblico locale, del fondo perequativo di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995, dell'istruzione, del lavoro e di quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo e investimenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

3. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 è deliberata in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 marzo 2019 con intesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge 131 del 2003, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

4. Le Regioni e le Province autonome comunicano il documentato rispetto dell'adozione delle normative di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo alle scadenze dei termini di cui al comma 1 e 2.

23. Rapporti finanziari con le autonomie speciali

Disegno di legge C.1334 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Emendamento aggiuntivo Art. ... (Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the number '39' at the bottom.

Art. _____

(Ripiano maggior disavanzo)

Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

Relazione

Il presente articolo si rende necessario per i bilanci degli enti cui trova applicazione il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di riaccertamento straordinario alcune regioni hanno cancellato e reimputato negli esercizi successivi entrate in conto residui derivanti dalla chiusura delle programmazioni statali e comunitari (FESR, FSE, PSR, PAC, etc).

Nell'anno di reimputazione (in particolare nel 2017) il presupposto giuridico del credito (spesso per cause non oggettivamente imputabile alle amministrazioni regionali) è venuto meno per alcune voci di alcuni fondi e le amministrazioni regionali hanno dovuto procedere alla loro definitiva cancellazione provocando inevitabilmente un maggior disavanzo che ha inciso pesantemente sulla possibilità di dare evidenza della copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario.

Il presente articolo si rende necessario, quindi, per consentire che le regioni, che hanno deliberato in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la cancellazione per la carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea relativi a programmazioni statali e comunitarie e 2007-2013, ripianino il maggior disavanzo in 30 esercizi a quote costanti.

Tale norma, in conclusione, consentirebbe di fare pulizia contabile dei bilanci che inevitabilmente a causa del succedersi nel tempo di norme hanno causato il mantenimento di residui che cancellati appesantirebbero i bilanci pur in presenza di ragioni giuridicamente fondate.

Purtroppo secondo la legislazione vigente il ripiano del maggiore disavanzo non avvenuto nell'esercizio dovrà essere imputato per intero nel primo esercizio utile (ovvero nei tre successivi con un piano di rientro) con un impatto tale da non consentire la redazione di un bilancio che consenta l'attivazione delle misure minime per l'ente.

Dal punto di vista ordinamentale vi è un precedente rispetto alla rigidità del sistema del ripiano operato per i comuni con l'art. 1, comma 848, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tale disposizione non prevede oneri per il bilancio dello Stato opera all'interno del bilancio dell'ente e utilizza un ampio spettro temporale per il ripiano in quanto anche la loro formazione è avvenuto in quasi due decenni (residui che hanno avuto formazione dal 2000 con la programmazione 2000\2006 e dal 2007 con la programmazione 2007\2013).

24. Emendamento sostitutivo totale Art. 63

Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" AC 1334

Emendamento sostitutivo totale Art 63

I rapporti finanziari fra lo Stato e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.

[Conseguentemente la Tabella 7 è soppressa.]

Relazione

La formulazione dell'articolo 63 del ddl di bilancio 2019 inviato alla Camera dei deputati (A.C. 1334) regola i rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie speciali predeterminando il concorso complessivo alla finanza pubblica per il triennio 2019-2021. Ciò significa che l'accordo bilaterale da raggiungere entro il 31 marzo 2019 non potrà incidere sul quantum del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale, perché ciò implicherebbe che per una regione che ottiene una riduzione degli accantonamenti un'altra regione dovrebbe volontariamente accettare di pagare di più. In altri termini il Governo elude di fatto le sentenze della Corte costituzionale citate nella norma, mantenendo il livello di accantonamenti precedente (compresi quelli non più dovuti fin dal 2017 come stabilito dalla sentenza n. 77/2015) ed escludendo qualunque spazio negoziale tipico di una Intesa tra i diversi livelli istituzionali.

Con il presente emendamento, che prevede la ridefinizione dei rapporti finanziari con ciascuna autonomia speciale entro il 31 marzo 2019 senza predeterminare il risultato finale, viene salvaguardato in maniera sostanziale il metodo pattizio e lasciando intatto lo spazio di negoziazione tra le parti del concorso regionale alla manovra finanziaria.

25. Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni

Proposta di emendamento al DISEGNO DI LEGGE N. 1334/2018, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

All'articolo 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte.”».

Relazione

Col presente emendamento si intende consentire alle regioni di ridurre il debito attraverso operazioni di estinzione anticipata di posizioni presenti nel portafoglio del debito ricorrendo allo svincolo di risorse vincolate a fronte delle quali non sussistono obbligazioni già assunte.

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. L’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato,

purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.”

ARTICOLO 6-BIS DEL DL N. 91/2017, A SEGUITO DELLE MODIFICHE

“Art. 6-bis

(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni)

1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.”

26. Riduzione dell'IRAP

1. Ipotesi soppressiva -

Dopo l'articolo 14 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:
“*Articolo 14 bis (modifica al D.Lgs 68/2011 in materia di IRAP)*

Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 68/2011 è soppresso, così come è soppresso il primo periodo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 68/2011.

Il nuovo testo emendato risulterebbe:

Art. 5

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'*articolo 6*, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.

Art. 6

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP

Relazione

Al fine di poter ridurre l'IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF che non può superare l'incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L'emendamento abroga il vincolo tra addizionale all'IRPEF e riduzione IRAP.

2. Ipotesi di esclusione IRAP per alcune aree svantaggiate come quelle montane -

Dopo l'articolo 14 del ddl A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è aggiunto il seguente:
“*Articolo 14 bis (modifica al D.Lgs 68/2011 in materia di IRAP)*

- a) *Al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 68/2011 dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"*
- b) *Al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 68/2011, primo periodo, dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"*

Il nuovo testo dell'art. 5 emendato risulterebbe:

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'*articolo 6*, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali, ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP per le aree montane.

Il nuovo testo dell'art. 6 emendato risulterebbe:

Art. 6

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP, ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP per le aree montane.

Relazione

Al fine di poter ridurre l'IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF che non può superare l'incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L'emendamento mira ad escludere il vincolo qualora la riduzione dell'IRAP riguardi alcune zone svantaggiate (come ad esempio quelle montane).

27. Incentivi medici ospedalieri periferici/medici ex condotti

Dopo l'articolo 41, del ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è aggiunto il seguente articolo:

Art.

"L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017" è abrogato.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017 prevede che *"In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio"*.



La norma autorizza lo stanziamento di una spesa per il triennio 2018-2020, i cui criteri di riparto devono essere definiti dal Ministero della Salute, per il “*completamento degli interventi perequativi*” a favore dei medici ex condotti, che seppure non espressamente menzionati sono identificabili in base alle sentenze ed alla nota del Ministero della Salute richiamate nella stessa norma. Le sentenze a cui si fa riferimento, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 133 del DPR 384/1990, che confermava il trattamento economico omnicomprensivo dei medici ex condotti che non avevano optato tra il rapporto di dipendenza e quello di convenzionamento, asserivano che essendo divenuti a tutti gli effetti dipendenti del SSN, i medici ex condotti avevano diritto ad un trattamento economico indifferenziato rispetto agli altri dipendenti del SSN.

In realtà tale orientamento è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (si vedano tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 7.03.2014, n. 5444 e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 26.09.2013, n. 4769), i quali hanno escluso che al trattamento economico omnicomprensivo previsto dai contratti di lavoro dei medici ex condotti che non avevano effettuato l’opzione potessero essere aggiunti altri emolumenti.

Orbene, la disposizione legislativa in esame, disponendo che si debba dare ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, determina, di fatto, il riconoscimento ai medici ex condotti del diritto all’equiparazione del loro trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Ne consegue che la norma, ancorché implicitamente, è suscettibile di comportare oneri non quantificati sulla finanza pubblica e per i quali non è stata prevista dal legislatore la copertura conseguente al riconoscimento del beneficio. La somma stanziata, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire il presunto diritto dei medici ex condotti.

Al riguardo vale la pena di ricordare che nel 2016 il Ministro dell’Economia e delle Finanze del precedente Governo, Pier Carlo Padoan, in risposta ad un’interrogazione, aveva stimato in circa 100 milioni di euro annui la spesa necessaria per assicurare al personale in parola l’equiparazione al trattamento economico dei medici dipendenti.

Pertanto, considerata anche la necessità di utilizzare eventuali risorse che risultassero disponibili per finanziare interventi prioritari in ambito sanitario ed, in particolare, quelli individuati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 (quali assunzioni di personale, aumento delle borse di studio a favore della formazione dei medici, interventi in tema di digitalizzazione, attivazione del Piano Nazionale delle Cronicità, ecc.), si propone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 456, della L. 205/2017.

È inserito il seguente comma 456bis:

456 bis. Al fine di incentivare la permanenza lavorativa di medici ospedalieri presso le strutture periferiche presenti nel territorio nazionale, si autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, previa Intesa in conferenza Stato Regioni, individua i criteri di riparto delle risorse fra le Regioni nel limite della spesa autorizzata.

Relazione

Il comma di cui si propone l'inserimento ha la finalità di evitare che alcune strutture ospedaliere risultino prive di medici – poiché dislocate in territori geograficamente disagiati. Le risorse di cui si dispone l'utilizzo sono le medesime già autorizzate con il comma 456 di cui si chiede l'abrogazione.

28. Emendamento PTA

1. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.
2. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016.

29. Art. XX (Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)

La Regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata al risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31.12.2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'art. 42, commi 12 e seguenti, del d.lgs.118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo.

Relazione

La presente norma è finalizzata ad autorizzare la regione Sardegna, in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, a ripianare le perdite del sistema sanitario regionale derivante dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti pregressi (pari al 31.12.2017 a euro 265.920.000) entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018, in analogia a quanto previsto per le altre regioni con la Circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e finanze n. 8036 del 25 marzo 2013.

La suddetta disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.



30. XXX Modifiche art. 495-ter L. 232/2016– semplificazione procedure investimenti regionali da sbocco avanzo

Al sesto comma, dell'articolo 495-ter della Legge 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come modificato dall'art. 13 del DL 91/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, sono soppresse le parole “e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse”.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio assegnati alle Regioni con l'art. 13 del DL 91/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Copertura finanziaria:

Modifica di carattere meramente normativa che non implica oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi (in evidenza le parti da sopprimere)

Art 495-ter della L. 232/2016 “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017”

Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo

esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

31. Semplificazione adempimenti contabili

All'articolo 66 del DDL A.C. 1334 aggiungere il comma 4 -

All'art.9, comma 1-octies del decreto legge 24 giugno 2016, n.113:

- a) le parole "rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016" sono sostituite con le seguenti: "rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018";
- b) il secondo periodo è soppresso.

RELAZIONE TECNICA

*Il comma 1-octies dell' art. 9 del decreto -legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane le province e i comuni che non provvedono alle scadenze previste dalla legislazione vigente all' approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 , al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato con l'invio nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.***

E' analogamente fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle disposizioni in argomento.

Allo stato la problematica è particolarmente sentita per alcune Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto degli anni precedenti.

L'obiettivo che si pone l'emendamento proposto è quello di coniugare il rispetto degli adempimenti posti dal *comma 1-octies dell'art. 9 del decreto -legge 24 giugno 2016, n. 113* coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 con quello del mantenimento dei livelli occupazioni problematica fortemente avvertita special modo nelle aree depresse del territorio.

Ciò posto si chiede di prorogare le previsioni delle date di entrata in vigore del regime sanzionatorio stabilendo che *“La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2016 n.113 è effettuata con riferimento al rendiconto 2018 e al bilancio consolidato 2018”*.

Affari Istituzionali

32. Modifiche al d.lgs 165/2001

Art.

All'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “il personale”;*
- b) al comma 4 dopo le parole “non può superare i cinque anni” sono aggiunte le seguenti “rinnovabile una sola volta”*
- c) al comma 6 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Il personale”.*

Relazione

Il presente intervento rende applicabili le disposizioni già presenti per il personale dirigenziale anche al personale del comparto.

33. Partecipate –gestione personale

Art.

All'articolo 19 (Gestione del personale) del D.Lgs. 175/2016 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società e di razionale allocazione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche, anche in accordo tra loro, possono stabilire procedure, criteri e modalità per il passaggio di personale, già

dipendente a tempo indeterminato, tra società a controllo pubblico o tra queste ed altri soggetti di diritto privato soggetti a controllo delle medesime amministrazioni pubbliche. Il reclutamento di personale ai sensi del comma 2 può essere subordinato al previo esperimento delle procedure di cui al presente comma. "

"2 ter. In caso di acquisto da parte di società a controllo pubblico, di azienda o di ramo di azienda di società, al personale dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta e rientrante nella previsione di cui all'art 35 comma 1 lett.b del d. Lgs. 165/2001 trova applicazione l'art. 2112 cod. civ. "

Relazione

Il legislatore statale, con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., ha provveduto ad una significativa opera di riordino del composito fenomeno delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, riconducendo ad una disciplina organica le molteplici e frammentarie regolamentazioni che si sono stratificate in materia, dando origine ad orientamenti giurisprudenziali non di rado divergenti.

La concreta applicazione della normativa ha evidenziato da un lato alcuni dubbi circa l'applicabilità delle norme dettate dal decreto legislativo 175/2016 piuttosto che dal codice civile e, dall'altro lato, alcuni ambiti in cui le modalità con cui potrebbe applicarsi la normativa medesima potrebbero costituire o, al contrario, impedire il conseguimento di uno degli obiettivi del legislatore, ossia la razionalizzazione degli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

Ci si riferisce in particolare al tema di come si concilino le disposizioni dettate dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 175/2016 con la possibilità di passaggio di personale tra enti partecipati e l'istituto generale di diritto privato della cessione di contratti di lavoro (ex art. 1406 del cod. civ.).

La legislazione formatasi al riguardo ha evidenziato come le finalità di razionalizzazione delle risorse pubbliche e di correlata ottimizzazione delle risorse umane al servizio delle attività di pubblico interesse, possano essere perseguite più efficacemente tramite procedure di redistribuzione del personale a seconda dei mutevoli fabbisogni degli enti piuttosto che procedere in via autonoma all'attivazione di procedure di assunzione di nuovo personale.

In tale ottica, il legislatore ha agevolato forme di redistribuzione del personale tra pubbliche amministrazioni (v. artt. 29 bis, 30, 33, 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001) o tra società in controllo pubblico (v. art. 1, commi da 565 a 568 della l. 147/2013, commi odiernamente sostituiti dalle disposizioni dell'art. 25 del d.lgs. 175/2016).

In questo quadro non apparirebbero in contrasto con l'orientamento del legislatore processi di redistribuzione del personale in ottica di "gruppo pubblico" da attuarsi tra società a controllo pubblico o tra queste ed organismi di diritto pubblico, controllati dalla stessa o dalle stesse amministrazioni, che potrebbero pertanto assimilarsi ad una ricollocazione di personale già inserito a tempo indeterminato nel "gruppo pubblico".



34. Partecipate - art. 24 del D. Lgs. 175/2016

All'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 inserire il comma 10

" 10. Qualora, in occasione della verifica annuale delle partecipazioni di cui all'art. 20, le singole amministrazioni pubbliche accertino che, nelle società ove detengono partecipazioni di minoranza, i processi di razionalizzazione non hanno conseguito gli obiettivi previsti dai piani di revisione straordinaria approvati entro il 30 settembre 2017, possono, entro il 30 settembre 2019, adottare un nuovo provvedimento motivato teso a decidere l'alienazione delle relative quote.

L'alienazione delle partecipazioni, da effettuarsi con le procedure di cui all'articolo 10, avviene entro il 30 settembre 2020. In caso di mancata alienazione entro tale termine, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la partecipazione medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."

Relazione

Il comma 10 inserito nell'art. 24 consentirebbe a quegli enti che a settembre 2017 avevano ritenuto di non alienare (e quindi nel caso, di recedere) in virtù di piani industriali e di razionalizzazione in corso di predisposizione o attuazione da parte delle società, di decidere nel 2019 di alienare (ed eventualmente recedere) qualora questi piani non siano stati adottati o non siano stati realizzati. Questa facoltà è richiesta, in via eccezionale e da esercitarsi entro il 30.9.2019, solo per le situazioni in cui il socio pubblico alienante/recedente è un socio di minoranza

35. Superamento del precariato - cessione quote assunzionali

Art....

Le Regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma precedente, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Le agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzare, nel triennio 2018 - 2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni

tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e/o per procedure concorsuali riservate al personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Relazione

La norma si rende necessaria per consentire alle Regioni la cessione di quote assunzionali per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

36. Forme di lavoro flessibile

Art.....

Dopo il comma aggiungere il seguente:

"1. Alle Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

Relazione

Il presente intervento normativo concerne la possibilità per le Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di applicare, in relazione alle forme di lavoro "flessibile", le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La disposizione normativa da ultimo citata, ha introdotto nel 2014 delle rilevanti previsioni per gli enti locali. In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta normativa gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono soggetti alle limitazioni dettate dal citato art. 9, comma 28, fermo restando in ogni caso che la spesa complessiva per le cd. forme di lavoro "flessibile" ivi previste non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il presente intervento normativo pertanto adegua l'ordinamento regionale in ambito di lavoro "flessibile" alle vigenti previsioni per gli enti locali. Per quanto attiene agli oneri



derivanti dalla presente disposizione si rappresenta che le eventuali forme di lavoro “flessibile” attivabili, nel limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, saranno comunque poste in essere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

37. Graduatorie concorsuali

“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019”.

Relazione

Si richiede la proroga delle graduatorie degli ultimi 5 anni in ragione della necessità di completare le procedure di stabilizzazione nelle amministrazioni regionali e negli enti dipendenti, nonché al fine di evitare problematiche organizzative in relazione alle cessazioni dell’anno 2019, anche alla luce delle nuove normative in merito.

38. Centri per l’impiego

1. “Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell’art. 1 comma 794 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

Relazione

Le risorse che dal 2016 il Governo ha trasferito alle Regioni per il funzionamento dei Centri per l’impiego sono state costantemente ripartite sulla base del numero dei dipendenti dell’annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego.

Il numero dei dipendenti che è effettivamente transitato presso l’amministrazione regionale o le agenzie regionali si è per tutti fisiologicamente ridotto soprattutto a causa dell’accesso ai diritti pensionistici degli operatori dei CPI. In questo modo, nei bilanci regionali sono presenti residui, a destinazione vincolata, che potranno essere utilizzati unicamente per sostenere la spesa del personale dei servizi per l’impiego.

La legge n. 205/2017 che ha assegnato alle Regioni risorse al fine di erogare servizi tramite idoneo personale, dovrebbe legittimare le stesse ad utilizzare interamente tali risorse, anche per mantenere il livello delle prestazioni erogate. Eventuali assunzioni di personale in sostituzione del personale cessato dovrebbero inoltre avvenire in deroga alle norme che limitano l’assunzione di personale nelle Pubbliche amministrazioni, pur

nel rispetto delle regole di legge e contrattuali sul trattamento economico individuale e delle procedure di cui al D.lgs n. 165/2001.

2. All'articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), le parole "*le Regioni destinano*" sono sostituite dalle parole "*le Regioni possono destinare*" (già accolto dalla Commissione Bilancio della Camera).

Relazione

Al riguardo si ritiene necessario che la previsione di destinazione delle quote di facoltà assunzionale sia una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni regionali, anche in considerazione del diverso assetto organizzativo che le Regioni si sono date in relazione all'operatività dei CPI.

3. Con riferimento alla previsione finanziaria, tesa a garantire con risorse statali la copertura delle ulteriori assunzioni a tempo indeterminato - a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo il 21 dicembre 2017 - prevedere che le nuove assunzioni avvengano in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale, compreso l'articolo 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017.

4. "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2018, al fine di potenziare i contingenti di organico delle Pubbliche Amministrazioni ed enti strumentali che gestiscono servizi per l'impiego, è prorogata al 31 dicembre 2019".

Relazione

Al fine di fluidificare i processi di selezione del personale da parte delle amministrazioni regionali e di procedere con la massima tempestività, utilizzando le leve disponibili e razionalizzando le procedure, si ravvisa l'opportunità di una disposizione che contenta la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle graduatorie relative al personale in scadenza a dicembre 2018.

5. "Ai trasferimenti alle Regioni a Statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato".

Relazione

Sempre al fine di fluidificare le procedure di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate al sostegno del personale dei CPI, si ravvisa l'opportunità di prevedere una modifica alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 che, allo stato attuale, rimandano tale assegnazione ad un decreto interministeriale ad hoc da adottarsi annualmente, previa intesa della Conferenza Stato- Regioni. Al contrario, per rendere più snello e tempestivo tale iter, sarebbe opportuno inserire nella manovra di bilancio un emendamento teso all'istituzione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del

Ministero del Lavoro, sulla base dei criteri di accesso e delle percentuali di riparto già condivise in seno alla Conferenza Stato – Regioni.

39. Incentivi al contratto di apprendistato (art. 26)

L'articolo prevede una modifica della finanziaria 2018, operando una **decisa decurtazione** delle risorse a finanziamento degli incentivi fiscali per il contratto di apprendistato di I° livello (apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione) previsti dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. La variazione prevede tagli come da tabella di seguito:

Incentivi stanziati da art. 1, c. 110, legge n. 205 del 2017 (finanziaria 2018)	Variazione prevista in art. 26 finanziaria 2019	Variazione
2018 -5 milioni €	2018 - 5 milioni €	0 €
2019 - 15,8 milioni €	2019 - 5 milioni €	-10,8 milioni €
a decorrere da 2020: - 22 milioni €	a decorrere da 2020 - 5 milioni €	-17 milioni € per ogni anno dal 2020

Si chiede di ripristinare le risorse a finanziamento degli incentivi fiscali per il contratto di apprendistato di I° livello, previste dalla legge di Bilancio 2018.

40. Centri antiviolenza e case rifugio

Inserire il seguente articolo

Misure per migliorare l'efficacia dei Centri antiviolenza e case rifugio

“La lett.d), del comma 2 dell'articolo 5 bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è soppressa.”

Relazione

Per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio si ritiene di non adottare come riferimento una norma ormai datata (novembre 1999), ma di considerare le esigenze/necessità dei diversi territori regionali. Tale nuovo criterio consente di determinare l'incremento di nuove strutture sulla base delle effettive necessità dei diversi territori regionali e non semplicemente su un calcolo matematico.



Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio

41. 1° emendamento (modifiche art.16)

Si propone la cancellazione del comma 4 dell'art.16.

Motivazione

L'art.16, comma 4, contiene una modifica dell'art.37, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, riguardante il tema dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze.

In particolare, l'art.37, comma 5, del dlgs 50/2016, è sostituito dal seguente: *“In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province o città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”*.

Tale norma cancella l'emanazione del decreto previsto dal codice dei contratti per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, criteri e modalità di costituzione delle centrali di committenza.

La nuova norma proposta produrrà un impatto negativo in relazione a quanto segue:

1. le associazioni, unioni e consorzi dei comuni non capoluogo che fino ad oggi si sono costituiti e qualificate come centrali di committenza, dovranno riorganizzarsi in ragione del nuovo ambito territoriale previsto con quello provinciale (ad es. due comuni limitrofi, appartenenti a due province diverse, non avranno la possibilità di aggregarsi;
2. i comuni non capoluogo di provincia saranno obbligati a ricorrere alla provincia o città metropolitane per l'approvvigionamento di lpp, quando invece tale azione è solo una delle alternative previste dall'art.37, comma 4 del codice;
3. la cancellazione del decreto previsto dal codice per l'individuazione degli ambiti territoriali, facendoli coincidere invece con le circoscrizioni provinciali, riduce la potenzialità organizzativa ed aggregativa degli enti locali;
4. tale norma rallenterebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete in ragione della modifica dell'ambito territoriale di riferimento (ATO) per le concessioni di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete (tpl, acqua, gas, rifiuti).

Si propone la cancellazione del, da presentare con urgenza alla Commissione bilancio della Conferenza delle Regioni, che ha in corso la definizione degli emendamenti al disegno di legge.

42. 2° emendamento (Autobus euro 0)

Si propone di inserire il seguente articolo:

“Articolo ___ (Proroga circolazione autobus Euro 0 destinati al trasporto pubblico locale)

Il termine previsto al comma 232, art. 1 della L. 190/2014 è prorogato di 12 mesi per gli autobus che svolgono esclusivo servizio di trasporto pubblico locale con la

sostituzione degli stessi, in via prioritaria, a ogni nuova immissione in linea sul servizio su cui opera e in ogni caso entro tale proroga.”

Motivazione

In ragione dei possibili ritardi di attuazione dei programmi d'investimento per il rinnovo del materiale rotabile su gomma, sui quali sono impegnate le Regioni e Province autonome, in particolar modo a causa dei forti ritardi che a oggi il mercato dei fornitori presenta sulle consegne e dei contenziosi aperti sulle procedure di gara in corso, dal primo gennaio 2019 si creeranno delle problematiche per garantire la continuità del servizio di TPL ai cittadini su alcuni territori. L'emendamento in questione ovvia a tali difficoltà imponendo in ogni caso che ogni immissione in servizio per il TPL di un nuovo autobus determini il ritiro dalla circolazione di un autobus Euro 0.

43. Codice contratti pubblici

Disegno di legge di bilancio 2019 – Art. 16 (Fondo investimenti enti territoriali)

Nel ddl bilancio 2019, in discussione alla Camera, all'art.16, comma 4, è contenuta una modifica dell'art.37, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, riguardante il tema dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze.

In particolare, l'art.37, comma 5, del dlgs 50/2016, è sostituito dal seguente: *“In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province o città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici”*.

Tale norma cancella l'emanazione del decreto previsto dal codice dei contratti per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, criteri e modalità di costituzione delle centrali di committenza.

A nostro avviso la emananda nuova norma produrrà un impatto negativo in relazione a quanto segue:

1. le associazioni, unioni e consorzi dei comuni non capoluogo che fino ad oggi si sono costituiti e qualificate come centrali di committenza, dovranno riorganizzarsi in ragione del nuovo ambito territoriale previsto con quello provinciale (ad es. due comuni limitrofi, appartenenti a due province diverse, non avranno la possibilità di aggregarsi);
2. i comuni non capoluogo di provincia saranno obbligati a ricorrere alla provincia o città metropolitane per l'approvvigionamento di Ilpp, quando invece tale azione è solo una delle alternative previste dall'art.37, comma 4 del codice;
3. la cancellazione del decreto previsto dal codice per l'individuazione degli ambiti territoriali, facendoli coincidere invece con le circoscrizioni provinciali, riduce la potenzialità organizzativa ed aggregativa degli enti locali;
4. tale norma rallenterebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete in ragione della modifica dell'ambito territoriale di riferimento (ATO) per le concessioni di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete (tpl, acqua, gas, rifiuti).



Si propone la cancellazione del comma 4 dell'art.16 del ddl bilancio 2019, da presentare con urgenza alla Commissione bilancio della Conferenza delle Regioni, che ha in corso la definizione degli emendamenti al disegno di legge.

44. Impianti sciistici

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.(.....)
PRESENTATO IL

- Dopo l'articolo del disegno di legge n. del (.....) è aggiunto il seguente:

Art...

Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000.

Relazione

La Legge 11 maggio 1999 n. 140, poi modificata ed integrata dalla legge n. 166/2002, prevede un programma di finanziamento riservato alle Regioni a Statuto Ordinario a favore di interventi per l'innovazione tecnologica e l'aumento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Il D.M. n. 203 del 1° dicembre del 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, in attuazione della Legge 11 novembre 2014 n. 164, ha di fatto abolito il concetto di “scadenza di vita tecnica” per gli impianti a fune di recente generazione e regola gli interventi da realizzarsi allo scadere di detto termine definendo un programma cadenzato di interventi di revisione e ammodernamento.

I costi per la realizzazione degli impianti di risalita sono sempre più elevati e la remunerazione del capitale investito sempre estremamente difficile a causa degli altrettanto alti costi di gestione dei medesimi impianti.

L'adeguamento tecnologico degli impianti è richiesto da precisi obblighi normativi ma anche dal mercato che non consente di prorogare (se non a prezzo di una perdita di clienti/utenti), gli interventi di adeguamento, ammodernamento, miglioramento e sviluppo delle stazioni sciistiche.

Tali investimenti per gli impianti a fune, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto esposto, appare necessario rifinanziare la legge 11 maggio 1999, n. 140 s.m.i. a favore delle imprese del settore funiviario per miglioramenti tecnologici, revisioni speciali e generali, sostituzione delle funi.

45. Impianti di innevamento

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.(.....)
PRESENTATO IL

- Dopo l'articolo del disegno di legge n. del (.....) è aggiunto il seguente:

Art...

Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000.

RELAZIONE

La Legge 24 dicembre 2003, n. 363, all'art.7, commi 5 e 6, prevede la concessione di finanziamenti alle Regioni per il sostegno all'economia turistica degli sport della neve a favore di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sensibile diminuzione delle precipitazioni nevose soprattutto ad inizio stagione, con una traslazione temporale ed un progressivo



declino dell'attività sciistica. Le stazioni sciistiche devono pensare, non solo alla gestione della propria attività, ma anche all'installazione e alla gestione degli impianti di innevamento programmato. I costi di realizzazione di queste infrastrutture hanno seguito di pari passo la curva di crescita della tecnologia raggiungendo valori importanti.

Tali investimenti per gli impianti di innevamento, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto appare necessario rifinanziare la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a favore delle imprese del settore per miglioramenti tecnologici, sostituzione e implementazione degli impianti di innevamento programmato.

46. Dissesto finanziario dei comuni

Emendamento Articolo aggiuntivo

Art.

All'Art. 4 del decreto 26 Giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 Marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 Dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza delle fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'Interno. La ripartizione del Fondo avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte al 100 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere maggiormente aderente la norma in questione alle reali situazioni dei Comuni e per soddisfare appieno la ratio della stessa "al fine di garantire la sostenibilità economico- finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni". Infatti, la previsione di soddisfare le richieste per un massimo del 90% delle stesse potrebbe non evitare le situazioni di dissesto. Pertanto, occorrerebbe prevedere un aumento al 100% delle coperture richieste a valere sul Fondo. Tale modifica, invero, potrebbe non comportare ulteriori oneri per lo Stato in

quanto, sulla base di una proiezione dell'andamento del fabbisogno, da parte dei Comuni interessati, appare attendibile prevedere che la maggiore spesa sarebbe, comunque, contenuta nell'ambito della disponibilità totale del Fondo pari ad € 80.000.000,00.

47. Disposizioni per il rilancio degli investimenti

Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, tutte le variazioni necessarie agli stanziamenti delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021, per assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli in materia di investimenti aggiuntivi disposti dallo Stato, anche per effetto di intese o accordi assunti con le Regioni.

48. Eventi sismici

1. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.

Relazione

L'emendamento proposto prevede che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in sede di valutazione della spesa per il personale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non consideri nel computo e quindi le escluda, le spese relative alle assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate a far fronte all'emergenza sisma del Centro Italia, poiché evento di carattere straordinario e non ricorrente.

Si precisa che la valutazione viene avviata l'anno successivo a quello di riferimento.

49. Professioni sanitarie/albi

Art.

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006, coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'Albo professionale, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento.



2. Gli operatori di cui al comma 1. devono iscriversi in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione ai titoli per i quali è prevista l'iscrizione ai relativi albi professionali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali, sono definite le modalità nonché la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.

3. Gli operatori di cui al comma 1. transitano dall'elenco speciale, all'Albo di riferimento, a seguito o del successivo riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, organizzato anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.

4. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma 3, decadono gli elenchi speciali.

5. L'acquisizione della laurea abilitante o del riconoscimento dell'equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

6. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene ridefinito il procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.

7. I titoli afferenti al profilo dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale - classe SNT/02 e classe L/SNT2.

8. Al comma 599, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: "o di educatore professionale socio-sanitario"; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: "di educatore professionale socio-sanitario".

9. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli Albi delle professioni sanitarie

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:

a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;

b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le amministrazioni possono stipulare con i soggetti di cui sopra, utilmente collocati nelle graduatorie, il contratto individuale di lavoro, il quale si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.

Relazione

Presso gli enti del Servizio Sanitario nazionale, presso gli enti privati sanitari e sociali accreditati con il SSR, e presso gli enti privati puri, sono impiegati operatori che non sono in possesso del titolo idoneo per l'esercizio delle attività sanitarie riservate alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 43/2006.

L'istituzione dei nuovi Ordini/Albi e l'obbligo sancito dalla L. 3/2018 di iscrizione presso gli stessi per tutte le Professioni Sanitarie, faranno emergere quelle situazioni di "irregolarità" che, per diversificati motivi, si sono determinate e consolidate nel tempo, atteso che è configurata in capo agli Ordini (qualificati quali enti sussidiari dello Stato) l'importante responsabilità di verificare l'idoneità dei titoli di studio presentati per poter procedere legittimamente all'iscrizione degli interessati.

Grazie alla creazione degli Ordini ed Albi, i cittadini per contro potranno agevolmente verificare l'iscrizione o meno del professionista e quindi avere contezza di qual è la posizione dell'operatore a cui intendono rivolgersi.

Partendo da tali presupposti la proposta di legge sottostante, che riprende taluni contenuti delle disposizioni dettate per l'educatore professionale dalla L. 205/2017, costituisce una sanatoria per coloro che odiernamente stanno esercitando una professione sanitaria in assenza di titolo idoneo, statuendo che possano continuare a lavorare.

Tuttavia, in considerazione del bene tutelato, della circostanza che oramai da oltre un decennio è ben chiaro il quadro complessivo di riferimento e qual è la tipologia di formazione necessaria per l'esercizio legittimo dell'attività professionale, non appare più giustificabile l'inerzia e la non conoscenza delle regole da parte dei singoli interessati o dei datori di lavoro, pertanto viene proposta una sanatoria parziale e a "tempo determinato".

Infatti i soggetti che possono beneficiare di quanto previsto sono:

- i dipendenti pubblici e privati (non anche i libero professionisti),

- che abbiano svolto per 36 mesi attività lavorativa negli ultimi cinque anni (si veda in proposito per analogia quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs 75/2017 in materia di stabilizzazioni),
- in possesso di un diploma di scuola superiore, o di un titolo che potrebbe essere riconosciuto equivalente.

Coloro che non rientreranno in tali casistiche sono esclusi.

Per i liberi professionisti non sottoposti al controllo di un datore di lavoro o ai vincoli di un contratto di lavoro dipendente, è preteso il possesso del titolo abilitante.

Secondo la proposta i dipendenti sprovvisti del titolo abilitante hanno l'obbligo di iscriversi in sezioni speciali dell'Albo di riferimento, al pari delle professioni sanitarie. Tale iscrizione consente di monitorare il fenomeno, attualmente sconosciuto nella sua dimensione effettiva, e nella sua specificità, nonché la stessa evoluzione alla luce delle misure presentate.

E' chiaramente esplicitato che l'iscrizione non comporta l'effetto di equiparare il titolo posseduto alle lauree delle professioni sanitarie, e viene posto un limite di 10 anni entro i quali l'interessato o deve conseguire la laurea di riferimento, attraverso corsi "straordinari" purché in possesso di un diploma di scuola superiore, oppure procede al riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto.

Un lasso di tempo così lungo consente:

- ai dipendenti di continuare a svolgere la propria attività e, per una quota parte di essi, di uscire dal sistema lavorativo senza attivarsi in un senso o nell'altro;
- agli Ordini/Regioni/Ministero/Atenei di organizzarsi;
- agli interessati di poter accedere nel tempo o ai corsi straordinari o alla procedura di riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto.

Il corso straordinario potrà essere predisposto graduando i crediti formativi - da 60 a 120 - a seconda del titolo di studio preso in considerazione: può essere opportuno differenziare la posizione tra chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore e chi invece è in possesso di una laurea sebbene non idonea. E' stato previsto il previo parere del CUN per assicurare uniformità ai corsi ed ai requisiti di accesso agli stessi.

Per quanto riguarda le "sezioni speciali" degli Albi un apposito regolamento definirà le modalità per la presentazione della domanda, quali documenti dovranno essere prodotti, in che tempi, i controlli che dovranno essere effettuati, la gestione dei ricorsi, nonché i diritti e doveri di questa particolare categoria di operatori nei confronti dell'Ordine stesso.

Mantenendo fermo l'istituto del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle attuali lauree, che consentirà ai possessori di titoli non idonei di evitare di conseguire la laurea abilitante con il corso straordinario, si prevede sia che nel procedimento siano inclusi gli Ordini (nuovi soggetti di diritto pubblici) ai quali

vengono attribuiti funzioni e compiti, sia che l'intero processo sia ridisegnato anche alla luce dell'esperienza maturata al riguardo.

Considerato che non viene preclusa l'iscrizione all'albo e quindi la possibilità di esercitare, il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli può svolgersi con un ampio respiro temporale, e pertanto anche per l'adozione del nuovo accordo S/R si prevede un termine ampio per consentire di elaborare ponderatamente il nuovo procedimento.

Coloro che non si vedranno riconosciuta l'equivalenza del titolo, se in possesso del diploma di scuola superiore, potranno conseguire la laurea frequentando il corso straordinario, entro 10 anni.

Per coloro i quali non è possibile riconoscere l'equivalenza del titolo, o non sono in possesso del diploma di scuola superiore, o seppure in possesso non conseguiranno la laurea con il corso straordinario, trascorsi i 10 anni non potranno più essere iscritti alla sezione speciale dell'albo ed esercitare attività sanitaria. In questo caso L'ente di appartenenza dovrà modificare l'inquadramento.

Il comma 7 della proposta rappresenta un'ulteriore estensione dell'equipollenza ai titoli di educatore professionale conseguiti oltre la data del 17/3/1999 (termine ultimo per il riconoscimento dell'equivalenza) i cui corsi sono stati autorizzati dalle Regioni e province autonome.

Poiché i primi corsi di laurea per educatore professionale sono stati attivati nell'a.a. 2001/2002, i primi laureati si sono avuti nell'a.a. 2003/2004, le cui sessioni di laurea si sono tenute anche nella prima metà dell'anno 2005, è stata definita la data del 30 giugno 2005 il termine per il conseguimento dei titoli regionali.

Il comma 9 attiene alle problematiche connesse all'assunzione di personale nel SSR nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo. Si configurano le misure come transitorie, in attesa della piena operatività degli Albi/Ordini.

50. Finanziamento SISAC

“All'ultimo capoverso dell'art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole “nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.” sono sostituite da “di 980 mila euro a decorrere dall'anno 2019.”

Di conseguenza, nel Capitolo 2450 dello Stato di previsione del Ministero della Salute (tabella 14) rubricato “somma da erogare alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della Struttura”:

- il valore per l'anno 2019 è indicato in € 980.000
- il valore per l'anno 2020 è indicato in € 980.000
- il valore per l'anno 2021 è indicato in € 980.000.

Relazione illustrativa

Con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene istituita la SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati che rappresenta le amministrazioni nella negoziazione per il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi psicologi e chimici) cui, con l'art. 3, comma 1 del d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, si sono aggiunte le competenze per il rinnovo della convenzione con le farmacie pubbliche e private. Con la norma originaria si stabilisce anche che, a decorrere dall'anno 2003, “è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro” a carico del bilancio dello Stato.

La SISAC nell'ottica di conservare i principi di una Struttura minima e flessibile, anche con l'ausilio e sotto il controllo di un collegio di revisori dei conti nominato dalle Regioni, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Finanze, si è attenuta a criteri gestionali estremamente rigidi e conservativi che hanno consentito di adempiere a tutti i compiti istituzionali affidati, anche quelli assegnati *ex novo* e non previsti all'atto dell'istituzione, con risorse molto inferiori al limite massimo determinato nella legge istitutiva. In allegato si rimette relazione sul costo della Struttura negli anni 2009-2018, confrontato con i trasferimenti disposti sul capitolo 2450 – Stato di previsione del Ministero della Salute – “somma da erogare alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della Struttura” ed una analisi costo/beneficio dell'onere sostenuto a carico del bilancio dello Stato.

A fronte degli impegni di spesa, estremamente contenuti e certificati dallo stesso organo di revisione di nomina dei Ministeri vigilanti come corretti ed improntati al utilizzo appropriato e trasparente delle risorse, la proposta di legge di bilancio in corso di discussione conferma, nelle ipotesi già elaborate, una forte contrazione del finanziamento a decorrere dall'anno 2019, determinando un importo annuo di € 720.360 (settecentoventimila/360). Una tale situazione, non consentirebbe l'ulteriore normale e minimo funzionamento della Struttura la quale non sarebbe in grado di sostenere l'onere, pur contenuto, che a regime attualmente sostiene in forza di anni di revisione di ogni singolo capitolo di spesa per ridurlo al minimo l'onere.

Per tali ragioni si ritiene necessario ed urgente proporre un emendamento al capitolo in questione che consenta alla SISAC di disporre delle risorse minime necessarie e comunque ben inferiori alle previsioni della legge istitutiva.

Relazione tecnica

Alla SISAC, nonostante i nuovi compiti affidati in questi anni da varie disposizioni di legge (anche in forza della ancora capiente disposizione di finanziamento), non sono

mai state assegnate tutte le risorse previste dalla legge istitutiva. I bilanci dell'Ente si sono sempre attestati a circa la metà di tale importo, pertanto la previsione del valore di spesa fino ad un "limite massimo di 2 milioni di euro" è sempre stata una ipotesi di impegno sovradimensionato da parte della legge di bilancio. L'emendamento in esame adegua alle effettive esigenze della Struttura anche la disposizione istitutiva e conferma, a far data dal 2019, la garanzia di funzionamento della Struttura. La stessa SISAC in adesione ai propri bilanci verificati dai revisori dei conti (nominati dalla Conferenza delle Regioni, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia) e sotto la vigilanza del Ministero della Salute, otterrebbe garanzia di funzionamento per l'assolvimento degli impegni disposti dalle stesse norme vigenti e dagli Accordi in sede di Conferenza permanente per la disciplina dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome (cfr da ultimo rep. atti 164/CSR del 5 dicembre 2013). La SISAC continuerebbe comunque a corrispondere al Ministero della Salute gli eventuali avanzi di gestione rispetto al finanziamento, in forza della convenzione prevista.

51. Proposta di modifica della normativa sul sisma – Ulteriori proroghe dei termini a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016

All'articolo 79, dopo il comma 3, del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono inseriti i seguenti:

"3-bis All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 gennaio 2019", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "16 gennaio 2020".

"3-ter All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "ivi compresi quelli" sono aggiunte le seguenti: "delle regioni e", e le parole: "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020".

" 3-quater All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 79, commi 3 bis e 3 ter, complessivamente pari a _____ milioni di euro per l'anno 2019, a _____ milioni di euro per l'anno 2020, a _____ milioni di euro per l'anno 2021, si provvede _____".

Relazione

La prima norma in esame modifica il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, che detta la disciplina in merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia. In particolare, viene previsto che i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, debbano versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2020, anziché entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere da tale termine.



Inoltre, la seconda norma in esame, apportando modifiche all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali, stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020, anziché dal 1° gennaio 2019, con la precisazione che tra gli enti creditori sono comprese anche le Regioni.

L'articolo 79, comma 3, del disegno di legge, all'esame della Camera dei Deputati, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia.

Al riguardo si evidenzia in particolare che sulla base della normativa vigente, oltre all'effettuazione dei versamenti sospesi da parte dei soggetti privati entro il 16 gennaio 2019, in virtù della contestuale ripresa dal 1° gennaio 2019 della decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di accertamento esecutivo, delle somme dovute all'INPS, delle attività esecutive degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, si dovrà precedere – dopo dette date con scadenze ravvicinate – alla notifica di numerosi atti e cartelle in materia di tributi e contributi relativi ad annualità pregresse non inviati, per effetto delle suddette sospensioni, arrecando non pochi disagi ed ulteriori criticità ai contribuenti colpiti dal sisma che ancora oggi sono alle prese con le difficoltà economiche, soprattutto, causate dalla lenta e complessa ripresa a livello territoriale.

52. Valutazioni in materia ambientale

Si evidenzia che nel disegno di legge non si ravvisano disposizioni direttamente inerenti al tema della tutela dell'ambiente. Eccezione sembrerebbe l'art. 11 che proroga fino al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (oltre che per ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici con classe superiore all'A+). A tale proposito viene osservato che, accanto alle disposizioni di proroga relative agli incentivi già nel testo, sarebbe opportuno subordinare gli incentivi riferiti agli impianti a biomassa alla condizione che questi ultimi appartengano ad una classe prestazionale non inferiore alle 4 stelle, secondo il D.M. 186/2017, e siano installati in sostituzione di un altro generatore alimentato a biomassa o a gasolio (intervenendo con ciò sulla norma di riferimento di cui al DL 63/2013 art. 14 c.2bis). Tale previsione risulterebbe una limitazione alle attuali detrazioni, ma andrebbe nella direzione di conseguire migliori risultati per la qualità dell'aria. La realizzazione delle misure per il comparto ambientale, necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute, al momento rimane a carico dei soli bilanci di Regioni ed enti locali, anche con riferimento a temi per i quali sono in corso procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte della Commissione europea (es.

quelle sulla qualità dell'aria). Forte criticità si rileva con riferimento all'art. 59 - Ulteriori misure di riduzione della spesa, il quale incrementa di circa 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, il Fondo per la bonifica dei Siti di interesse Nazionale (SIN) destinando però tali somme alla realizzazione degli interventi ambientali nella sola Regione.

Più in dettaglio, si segnala come particolarmente critica la mancata previsione di risorse finanziarie nel disegno di legge nei seguenti settori:

Amianto: si tratta di un ambito che non può non trovare attenzione nel Bilancio dello Stato, a fronte delle esigenze di rimozione, smaltimento dei materiali provenienti dalle azioni di bonifica, e ricostruzione delle parti di edifici bonificate dall'amianto: ciò allo scopo di non vanificare la concreta operatività degli interventi di lotta contro l'amianto, sia rispetto all'azione dei soggetti pubblici sia nei confronti di privati.

Si condivide il documento unitario sulla lotta all'Amianto redatto dalle Confederazioni Unitarie CGIL, CISL, UIL in collaborazione con ANCI.

Le richieste in esso contenute non possono rimanere inascoltate da parte del Legislatore italiano nel momento in cui si vara la Legge di Bilancio dello Stato per il 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Il numero delle vittime dell'amianto a causa mesotelioma ed altri tumori absesto correlati è purtroppo ancora troppo o elevato nel nostro Paese e questo evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia urgente l'adozione di un piano straordinario di risanamento per porre fine alla pericolosa presenza inquinanti dell'amianto attraverso le attività di bonifica sia in ambito pubblico sia privato. Per queste attività si chiede di destinare adeguate risorse finanziarie da parte dello Stato.

Qualità dell'aria: necessità di stanziare risorse a sostegno delle misure previste dagli strumenti di pianificazione delle Regioni del bacino padano, ma non solo, con particolare riferimento alle limitazioni progressive alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il rinnovo del parco veicolare infatti, comporta degli impatti socio-economici, i cui effetti a carico dei cittadini e delle imprese dovrebbero essere mitigati tramite un sostegno economico con risorse pubbliche. Si ricorda peraltro che per il superamento dei valori limite di biossido di azoto NO₂ e di PM₁₀ lo Stato italiano è oggetto di due procedure di infrazione, per una delle quali (PM₁₀) è stato rinviato i Corte di Giustizia lo scorso mese di ottobre.

Gestione dei rifiuti e bonifiche: è necessario prevedere risorse aggiuntive da assegnare agli enti competenti al controllo sul sistema di gestione dei rifiuti, nonché agli enti locali per l'effettuazione di onerose operazioni di messa in sicurezza e bonifica che, non solo in Campania, mettono in pericolo l'ambiente e la salute dei cittadini e per le quali le risorse assegnate dalle Regioni non sono sufficienti. Sono inoltre necessarie nuove risorse per assicurare il monitoraggio delle matrici ambientali e i controlli sugli impianti di trattamento dei rifiuti.

Tutela della Natura e Sostenibilità: le azioni di salvaguardia e rafforzamento della biodiversità, anche a fronte degli impegni internazionali, richiedono risorse dedicate momento non previste. Si pensi, ad esempio, alla necessità di dare concreto seguito agli impegni sottoscritti dallo Stato italiano presso l'ONU con l'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, per i quali nel disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 non sembrano previsti stanziamenti di alcun genere per quelli di carattere strettamente

attinente alla materia ambientale (vedi Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica).

Dissesto ed Erosione costiera: sono necessarie risorse consistenti per rendere sicuro il fragile territorio italiano e difenderlo dall'azione devastante di eventi climatici estremi che si abbattano con sempre maggiore frequenza e intensità. Ciò che si sta verificando in tutta l'Italia in questi mesi esige un forte impegno dello Stato in questa direzione ed anche un ripensamento in ordine alle priorità sulle quali allocare risorse finanziarie fresche.

Roma, 6 dicembre 2018



ACCORDO GOVERNO – REGIONI IN MATERIA DI SANITA'

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, in attuazione delle sentenze della corte costituzionale, nel quale sono state definite le modalità di realizzazione degli obiettivi finanziari per le Regioni a statuto ordinario pari a 2.496,2 milioni nel 2019 e a 1.746,20 milioni nel 2020, senza ridurre i trasferimenti regionali in settori sensibili, quali, tra l'altro, le politiche sociali il Fondo nazionale Trasporti e il Fondo Sanitario Nazionale;

NELLE MORE della sottoscrizione del Patto per la Salute 2019-2021.

GOVERNO e REGIONI concordano quanto segue:

Gli articoli della legge di bilancio 2019-2021 rilevanti per la Sanità sono:

l'Articolo 39 (liste di attesa) che prevede risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione per l'accesso alle prestazioni. Occorre incrementare i predetti stanziamenti di almeno 100 mln di euro nel 2019 e di almeno 50 mln di euro rispettivamente per gli anni 2020-2021.

A tal fine si propone il seguente emendamento:

Al comma 1, dell'articolo 39, del Ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 le parole "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite con "150 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni di euro per il 2020 e per il 2021". Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 15 di 100 milioni per l'anno 2019 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Motivazione

Sono incrementate le risorse per gli interventi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie al fine di potenziare gli effetti della norma.

L'articolo 40 (FSN) definisce il fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 confermando in 114.435 mln di euro il livello di fabbisogno standard per l'anno 2019, mentre per l'anno 2020 il livello è incrementato di 2.000 mln e per il 2021 di ulteriori 1.500 mln di euro. L'accesso all'incremento delle risorse va subordinato alla

stipula entro il 31 marzo 2019 di un'intesa per il Patto per la salute limitatamente agli anni 2020-2021.

Occorre conseguentemente modificare l'articolo come segue:

Al comma 2, dell'articolo 40, del Ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite con "Per gli anni 2020 e 2021";
- b) le parole "per l'anno 2018" sono sostituite con "per l'anno 2019";
- c) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite con "31 marzo 2019".

Motivazione

Il comma 1 dell'articolo 40 del Ddl "Bilancio 2019" prevede per il 2019 la conferma dello stanziamento già definito a legislazione vigente del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale. Pertanto l'emendamento precisa che solo i reali incrementi del livello di finanziamento previsti per il 2020 e 2021 sono condizionati alla stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019- 2021. In conseguenza anche il termine della stipula dell'intesa è spostato al 31 marzo 2019 in tempo utile per definire il riparto del FSN 2020 entro la fine dell'anno 2019.

L'articolo 41 (specializzandi) che disciplina i contratti di formazione specialistica deve prevedere che tali contratti vengano definiti sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni. Si tratta altresì di prevedere una norma che consenta agli specializzandi che frequentano l'ultimo anno l'accesso ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal fine si propone il seguente emendamento:

1. I medici in formazione specialistica **che sono iscritti all'ultimo anno** del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
2. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 11, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

L'articolo 42 (edilizia sanitaria) innalza le risorse per il programma di edilizia sanitaria elevandole da 24 a 26 miliardi l'importo di cui all'articolo 20 della legge 67/88.

Il fabbisogno per gli investimenti in questo settore può agevolmente assorbire un ulteriore incremento del finanziamento di 2 mld di euro, soprattutto se si semplificano le procedure previste dalla normativa vigente.

In proposito si propone il seguente emendamento:

All'articolo 42 del Ddl A.C. 1334 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "26 miliardi di euro" sono sostituite con "28 miliardi di euro";
- b) al comma 2 le parole "50 milioni di euro" sono sostituite con "100 milioni di euro"; le parole "200 milioni di euro" sono sostituite con "400 milioni di euro"; le parole "100 milioni di euro" sono sostituite con "200 milioni di euro".

Motivazione

Stante la necessità di far fronte al fabbisogno di interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico così come previsto anche dall'articolo 40, comma 3, lett.g) del Ddl, l'emendamento mira a incrementare le risorse per investimenti in materia sanitaria, da distribuirsi in base alla quota d'accesso del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente.

Spesa farmaceutica e payback

Le Regioni ritengono che la *governance* farmaceutica e il *payback* debbano essere affrontati all'interno della legge di bilancio. Per quest'ultimo punto si tratta di individuare una soluzione adeguata a decorrere dal 2019, con apposita norma da inserire nella manovra di bilancio, nonché per gli anni antecedenti al 2019, da condividere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Risorse umane

In tema di risorse umane occorre individuare una soluzione adeguata ai limiti previsti dalla legislazione vigente in maniera tale da consentire la necessaria flessibilità nell'organizzazione dei servizi e dell'erogazione dei LEA. In questo quadro si colloca sicuramente il tema della RIA e dell'indennità di esclusività per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.

Pertanto si propone il seguente emendamento:

All'art. 1, comma 435 della L. 27/2017, n. 205, prima delle parole "per l'anno 2019" aggiungere: "per l'anno 2018 e".



Emendamento Indennità di esclusività

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'art. 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Semplificazione procedure di spesa

Occorre completare il processo di semplificazione nell'attribuzione ed erogazione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale.

A questi fini si propone il seguente emendamento:

Articolo aggiuntivo

Art.

A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 30.152.000.milioni di euro confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

Relazione illustrativa

Allo scopo di rendere più snello il procedimento di erogazione delle risorse vincolate dalle norme citate e per garantire un più rapido flusso finanziario alle regioni e per consentire una più efficace azione regionale, si propone di far rientrare queste somme, a suo tempo vincolate, nelle disponibilità della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.



Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad incrementare la dotazione finanziaria della quota indistinta di FSN già vigente, fermo restando la disponibilità complessiva del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale.

Sul FSN 2018 risultano vincolati i seguenti importi:

- assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale: € 30.990.000;
- importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale: 30.152.000.

Roma, 1 dicembre 2018



22 novembre 2018 ALLB
D'Adda

Conferenza Unificata dell'8 novembre 2018

Appunto sul parere dell'ANCI relativo al punto 1 dell'Odg:

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n.1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

L'ANCI condiziona il parere all'avvio a soluzione di importanti questioni necessarie per assicurare un'ordinata gestione finanziaria.

I punti sui quali l'ANCI auspica una sollecita convergenza, attraverso emendamenti alla manovra sostenuti dal Governo, riguardano anzitutto le **sofferenze di parte corrente** che non possono essere sottovalutate in quanto impattano su equilibri di diverse fasce di enti, spesso non favoriti dalla "liberalizzazione" degli avanzi di amministrazione o dallo sblocco della leva fiscale, anche a fronte di nuove spese obbligatorie quali quelle connesse al rinnovo del contratto di lavoro. I punti di attenzione sono in sintesi i seguenti:

1) recuperare le risorse correnti che non sono allo stato attuale considerate dal ddl Bilancio 2019. In particolare:

- **contributo compensativo del passaggio IMU-Tasi**, a ristoro del maggior gettito IMU che dal 2014 non è più acquisibile per effetto delle più restrittive regole di determinazione delle aliquote massime IMU-Tasi. Il contributo riguarda ben 1.800 Comuni, è stato finora assegnato con provvedimenti annuali e non era computabile nel saldo di competenza. L'ammontare è stato progressivamente ridotto dai 625 mln. del 2014 a 300 mln. annui nel 2017-18, a fronte di una perdita di gettito a suo tempo certificata dal Mef per circa 490 mln. di euro.

L'assegnazione di 300 milioni di euro è essenziale poiché concorre alla formazione degli equilibri correnti della maggior parte dei Comuni coinvolti.

Per gli stessi motivi deve essere mantenuta la facoltà di applicare la "maggiorazione Tasi", il cui scopo è di assicurare lo stesso ammontare di risorse che i Comuni già acquisivano nel regime di imposizione IMU sull'abitazione principale vigente nel 2013;

- **ripristinare le risorse tagliate con il dl 66/2014**, art. 47. Come è noto il taglio (560 mln. annui) dopo diverse proroghe viene a scadere con il 2018. Nonostante la previsione di legge (co. 8 dell'art. 47), il ristoro del taglio non risulta attualmente finanziato, come invece previsto per le Città metropolitane e le Province. Il finanziamento in questione è fondamentale per assicurare un più equilibrato percorso alla perequazione delle risorse e ristorare i Comuni minori che hanno subito tagli abnormi da "spending review" (in presenza di case di riposo e di analoghi servizi "fuori scala").

Si richiede un ripristino, anche graduale, delle risorse, assicurando il 50% per il 2019 e proseguendo fino all'acquisizione completa nell'arco del biennio 2020-21.

- **ripristino della facoltà di maggiorazione dell'imposta di pubblicità**, venuta meno con la sentenza della Corte costituzionale n.15/2018. L'abolizione della maggiorazione farebbe crollare il prelievo ai livelli di vent'anni fa, con un'ingiustificata manovra ai danni dei bilanci comunali che già avevano previsto l'entrata.



L'ANCI chiede un intervento normativo per ripristinare la maggiorazione, modulare su più anni i rimborsi che i concessionari di pubblicità stanno richiedendo e valutare l'esigenza di un contributo statale compensativo.

- 2) Ci sono **diverse controversie e contenziosi da prevenire o risolvere**: le spese per gli uffici giudiziari, il ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D, il riparto dell'addizionale comunale aeroportuale, le incertezze riguardanti i contributi dovuti ai Comuni che ospitano siti nucleari, l'esigenza di uniforme attuazione delle sentenze della Cassazione sull'imponibilità delle piattaforme petrolifere.

L'ANCI chiede l'apertura di un tavolo tecnico di confronto per individuare interventi equilibrati allo scopo di ridurre il rischio di nuovi contenziosi.

- 3) **Gli effetti dell'attuale modello di perequazione** non sono stati sufficientemente chiariti e condivisi; le modifiche introdotte di recente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard correggono solo marginalmente le variazioni in larga parte incontrollate registrate negli scorsi anni. I piccoli Comuni e alcune aree del Paese risultano particolarmente penalizzati in un quadro non sufficientemente governato.

Appare essenziale un rallentamento del processo, anche nelle more dell'acquisizione della relazione che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard sta elaborando in attuazione del comma 883 della legge di bilancio per il 2018. Si permetterebbe così anche alla luce del nuovo quadro politico di riflettere sull'insieme delle misure necessarie per riportare l'assetto delle risorse comunali su binari più coerenti con l'ordinamento, evitando di produrre ulteriori effetti non controllati e condivisi. La perequazione delle risorse è esclusivamente "orizzontale", cioè si basa su trasferimenti di quote di IMU da un comune all'altro, senza alcun contributo statale, in contrasto con la Costituzione e con la legge di attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Non è stata finora possibile una riflessione approfondita sul sistema perequativo avviato nel 2015 e in questo momento a metà della sua attuazione. **Il modello di perequazione** adottato si limita a definire le posizioni relative di ciascun Comune rispetto agli altri, ma **non garantisce affatto l'integrale copertura finanziaria delle funzioni fondamentali dei Comuni: le risorse complessive di riferimento sono date** – in quanto fissate esternamente al sistema perequativo – e non sono messe in discussione, pur disponendo di un apparato informativo di base molto ricco e di metodologie applicative fin troppo complesse.

In questo contesto non è possibile applicare le prescrizioni – pur previste dall'ordinamento – relative alla determinazione di **livelli minimi o essenziali delle prestazioni (LEP)** che i Comuni dovrebbero assicurare obbligatoriamente per ciascuna delle funzioni esercitate.

L'ANCI, chiede che sia mantenuta al 45% la percentuale di risorse oggetto di perequazione anche per il 2019 e che la progressione fino al 100% si sviluppi nel modo seguente: 55% nel 2020, 65% per il 2021, 80% per il 2022, 100% dal 2023.

- 4) **La progressione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** mette tuttora in difficoltà un'ampia fascia di enti che sono sottoposti di fatto ad una ulteriore fase di tagli, avendo incontrato difficoltà nella piena attuazione della riforma contabile e nel governo della riscossione delle entrate proprie, non potendo contare sull'attesa riforma.



L'ANCI chiede che la percentuale di accantonamento al FCDE sia mantenuta al 75% anche per il 2019 e che sia concessa a tutti gli enti locali la possibilità di ripetere il riaccertamento straordinario dei residui.

- 5) **L'ANCI chiede interventi di semplificazione e razionalizzazione della fiscalità comunale.** In tale contesto devono essere inquadrate le proposte di unificazione di IMU e Tasi e di riforma della riscossione locale.
- 6) Devono essere introdotte misure volte ad **alleggerire il peso del debito sui bilanci comunali**, in un'ottica che tenga conto delle diversificate esigenze delle grandi città e degli enti di minori dimensioni. In particolare occorre ridurre l'impatto di **oneri di servizio del debito** ormai fuori mercato e degli **indennizzi** per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. L'ANCI chiede inoltre di adottare misure simili a quelle utilizzate per la ristrutturazione del debito delle Regioni. Le condizioni finanziarie difficili di ampie fasce di enti locali rendono infine necessario il **mantenimento del limite dei 5/12 per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria.**



AC 1334
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019

PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ammissibili

***** segnalazione delle proposte emendative fondamentali**

RP

Sommario

NORME FONDAMENTALI PER INTESA SU FSC 2019.....	6
Mantenimento delle risorse da passaggio IMU-Tasi (fondo 300 mln. e maggiorazione Tasi) ***	6
Recupero taglio ex dl 66/2014 ***	7
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ***	7
Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso.....	8
Rimodulazione percentuali perequazione ***.....	9
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto***	9
Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui ***	10
Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie) ***	11
Anticipazioni di tesoreria ***	11
Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui ***	11
INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (MODIFICHE ARTT. 15-18-61 e 64)	12
Art. 15 - (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)***	12
Investimenti dei comuni. Modifica art.16 su ricorso a Stazione unica appaltante *** ...	12
Coinvolgimento dei Comuni in Centrale progettazione e InvestItalia (artt. 17 e 18).....	13
Inclusione delle Città metropolitane tra i beneficiari del fondo ex art. 64 ("Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario") ***	13
Destinazione dei fondi residui ex art. 16 a sostegno degli investimenti comunali e modifica co. 858 della legge 205/2017. ***	14
Investimenti dei Comuni. Modifiche all'art. 61 ("Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario")***	14
Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo ***	15
Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti).....	17
Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto	18
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i)	18
Semplificazioni procedurali per i Comuni e loro aggregazioni	18
Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC	19
PICCOLI COMUNI -FONDI E CONTABILITÀ.....	20
Integrazione fondo Piccoli Comuni.....	20
Interventi a favore delle Unioni di Comuni.....	20
Mitigazione sanzioni per sfioramento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti	21



Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale ***	21
Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni	22
PICCOLI COMUNI - ORDINAMENTALE	23
Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi.....	23
CITTA' METROPOLITANE.....	23
Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane ***	23
Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane ***	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI	24
Adeguamento tariffe Cosap.....	24
Disciplina della TARI	25
Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti.....	25
Addizionale comunale sui diritti aeroportuali.....	26
Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie ***	27
Incentivi per il potenziamento della gestione entrate e del contrasto all'evasione ***	28
Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali ***	28
Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)	29
SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI FISCALI PER I COMUNI.....	31
Semplificazioni in materia di imposta di registro.....	31
Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale	31
Tutela dei crediti comunali.....	32
ALTRE NORME FINANZIARIE	32
Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP.....	32
Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	33
Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP	34
Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie.....	34
Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali.....	35
Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali.....	36
Misure di salvaguardia per la nautica da diporto	37
RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI	37
Riduzione del peso del debito degli enti locali.....	37
UNIFICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI CON ABOLIZIONE DELLA TASI (NUOVA IMU)	38
Art. X - (Nuova IMU).....	38
Relazione illustrativa "Nuova IMU"	49
PERSONALE.....	55
Salario accessorio e posizioni organizzative.....	55



Semplificazioni in materia di assunzioni	56
Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei Comuni, nelle Unioni di Comuni e nelle Città Metropolitane	57
Emendamenti subordinati al mancato recepimento dell'emendamento principale.....	57
Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali	59
SOCIETA' PARTECIPATE.....	60
Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate *	60
Proroga dei termini per l'alienazione straordinaria di società partecipate *.....	61
Esclusione delle società a controllo pubblico indiretto dalla disciplina del TUSP ed esenzione delle società miste non a controllo pubblico dalle ispezioni del MEF	61
Previsione report della struttura di monitoraggio in sede di Conferenza Unificata	62
Eliminazione del doppio limite sui compensi previsto esclusivamente a carico degli amministratori di società pubbliche locali *	62
Eliminazione della doppia sanzione per la mancata attuazione del piano annuale di razionalizzazione e per la liquidazione delle quote di società costituite con atti viziati..	63
SCUOLA	64
Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica	64
Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.....	64
Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.....	65
Mensa personale scolastico statale.....	66
Libri di testo scuole primarie	66
Finanziamento pluriennale edifici scolastici ospitanti scuole di ogni ordine e grado	67
SVILUPPO	68
Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	68
Integrazione del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali	69
Istituzione delle "zone franche interne"	69
TPL	70
Articolo aggiuntivo inerente i criteri di riparto del Fondo Nazione sul Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 smi *	70
Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario	71
ENERGIA	72
Modifiche al Fondo Kyoto.....	72
(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)	72



Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili.....	73
Scambio sul posto	74
WELFARE	74
“Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico”	74
SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE.....	75
Fondo manifestazioni pubbliche.....	75
Tassa di circolazione veicoli Polizia locale	75
Risorse per la bonifica amianto.....	76
Finanziamento fondo regionale protezione civile.....	76
Riduzione rischio sismico.....	77
Fondo qualità dell’aria in ambiente urbano.....	78
Modifiche al Codice della Strada	79
Proventi sanzioni amministrative pecuniarie ***	80
NORME SU SISMA CENTRO ITALIA	80
Ammissibilità Sisma Bonus	80
Eliminazione del vincolo per l’acquisto di immobili da parte degli enti locali.....	81
Proroga dei mutui dei Comuni e dell’indennità di funzione a favore dei sindaci.....	82
Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione.....	82
Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (art. 50-bis d.l. 189/2016)	83
Proroga dei termini per la revisione del piano di riequilibrio pluriennale in applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018	84
Permessi amministratori sisma Centro Italia.....	85
Applicazione agevolazioni zone franche urbane sisma Centro Italia	85
COMPLETAMENTO PRIU	86
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE	87
Proposta di riforma della riscossione locale condivisa (da tavolo di confronto presso il Mef-Dip.Finanze).....	87
Misure urgenti non confluite nella proposta MEF.....	94
Altre norme di interesse non confluite nella proposta MEF.....	96



NORME FONDAMENTALI PER INTESA SU FSC 2019

Mantenimento delle risorse da passaggio IMU-Tasi (fondo 300 mln. e maggiorazione Tasi) ***

Fondo IMU-Tasi (300 milioni) ***

All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui".

Motivazione

Suscita gravissime perplessità la circostanza che il Governo non abbia già inserito tale previsione che riteniamo dovuta,

Tra il 2014 e il 2018 i decreti integrativi succedutisi alle rispettive leggi finanziarie o di bilancio hanno riconosciuto ai Comuni un importo dovuto a ristoro dei minori gettiti derivanti dall'introduzione della TASI nel 2014 e dai criteri più restrittivi introdotti per la determinazione delle aliquote. Si tratta di una cifra che a rigore dovrebbe essere da tempo inglobata e sancita a regime. Nonostante le ripetute richieste, ciò non è ancora avvenuto. Tale importo era stato inizialmente fissato in 625 milioni di euro; il MEF dopo attente verifiche aveva formalmente fissato la compensazioni in 488 ml; purtroppo poi è stata progressivamente ridotta fin ai 300 milioni di euro per il 2017. La proposta normativa stabilizza l'erogazione in questione, pur nella misura ridotta di 300 milioni di euro, di cui 299.473.486,16 spettanti ai Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle Isole e 526.513,84 euro spettanti ai Comuni delle Autonomie speciali del Nord.

Si deve sottolineare che tali importi sono dovuti a circa 1.800 Comuni in base a principi di compensazione fiscale indiscutibili, trattandosi di minori gettiti direttamente riconducibili a modificazioni della disciplina dei tributi comunali, quantificati a suo tempo dal Mef in circa 488 milioni di euro.

La norma necessita di copertura finanziaria.

Maggiorazione TASI ***

All'articolo 1, comma 28 della legge 28-dicembre 2015, n. 208, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n. 147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018.

Motivazione

La proposta (complementare alla precedente) permette l'applicazione della maggiorazione Tasi per tutti i Comuni entro il limite dello 0,4 per mille, inferiore a quello originario dello 0,8 elevato al livello effettivamente raggiunto nel 2018 per i casi in cui tale livello è superiore allo 0,4.

Si ricorda che la maggiorazione Tasi è stata introdotta nel 2014 per permettere ai Comuni di recuperare parte del gettito in precedenza fornito dall'applicazione dell'IMU

sull'abitazione principale e non più ottenibile con i criteri più restrittivi introdotti dallo stesso comma 677. La parte ulteriormente necessaria è assicurata dal contributo IMU-Tasi. La differenziazione delle aliquote con riduzione allo 0,4 per mille nel caso di non avvenuta applicazione della maggiorazione limita la ripresa di manovrabilità della maggiorazione che è ora applicabile esclusivamente sugli immobili diversi dalle abitazioni principali non di lusso.

Recupero taglio ex dl 66/2014 ***

All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."

Motivazione

La riduzione di risorse disposta con il decreto-legge n. 66 del 2014 aveva una durata temporanea (inizialmente fino al 2016 poi prorogata al 2018). Si tratta di 564 milioni di euro che fin dall'emanazione della norma venivano considerati un sacrificio eccezionale, da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario.

La norma proposta chiarisce che l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale, definito in valore assoluto dal comma 448 della legge di bilancio per il 2017, deve essere integrato dal 2019 in ragione della caducità del taglio ex dl 66/2014 e si rende necessaria in assenza di assicurazioni sull'avvenuto finanziamento del reintegro delle somme dovute, che appaiono invece stanziare per ciò che riguarda l'analoga temporanea riduzione di risorse a carico delle Province e delle Città metropolitane a suo tempo operata dallo stesso dl 66.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ***

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di aumento delle tariffe e rateizzazioni rimborsi

1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

Motivazione

Il comma 1 introduce una proposta normativa che mira alla reintroduzione, a decorrere dal 2019, della facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Tale facoltà è infatti venuta meno a partire dal 2013 per effetto della norma che ha abrogato le disposizioni recate dall'articolo 11, co.10, della legge n. 449 del 1997, e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma

di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018.

Con il comma 2 si permette ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di rimborsare le eventuali richieste di rimborso delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità degli anni 2013-18 in un arco di tempo pluriennale.

Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai Comuni

1. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449 dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2019. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subita da ciascun comune.

Motivazione

Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739, della legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015), pur rigettando l'eccezione di incostituzionalità della norma citata, ha fornito un'interpretazione che assicura per il solo 2012 l'efficacia delle delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni approvate entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione. Ne consegue che le delibere confermatrici, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte con riferimento alle annualità successive al 2012 sono da ritenersi inefficaci. La lettura della disposizione operata dalla Corte Costituzionale comporta di fatto l'imposizione ope legis di una riduzione delle tariffe deliberate fino al 2012 per gli anni successivi cui dovrebbe corrispondere un contributo compensativo del minor gettito. L'analisi disposta con il comma 1 permette di disporre di informazioni attendibili circa la dimensione del minor gettito in questione.

Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.

Motivazione

Ci sono diverse controversie e contenziosi che vedono contrapposti molti Comuni all'amministrazione finanziaria. In molti casi appare possibile prevenire l'attivazione di contenziosi formali, ovvero prospettare soluzioni per la chiusura delle cause sulla base di regole di carattere generale applicabili anche in corrispondenza della volontaria rinuncia al procedimento. Tra le principali questioni aperte, sulle quali il tavolo tecnico proposto potrebbe utilmente intervenire e ipotizzare soluzioni in tempi brevi, ricordiamo: le spese per gli uffici giudiziari, il ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D, il quarto

dell'addizionale comunale aeroportuale, le incertezze riguardanti i contributi dovuti ai Comuni che ospitano siti nucleari, l'esigenza di uniforme attuazione delle sentenze della Cassazione sull'imponibilità delle piattaforme petrolifere.

Rimodulazione percentuali perequazione ***

All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023".

Motivazione

Nelle more della presentazione della Relazione di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 205 del 2017, relativa allo stato di attuazione della Legge 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, al fine di disporre degli elementi necessari per valutare gli effetti della perequazione delle risorse attivata dal 2015, si ritiene necessario accentuare la gradualità del meccanismo perequativo, al fine di poter intervenire in modo più incisivo e consapevole.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto***

FCDE - Accantonamento minimo

Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento".

Motivazione

La norma introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.

FCDE. Determinazione a rendiconto ***

Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

Motivazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la gradualità di accantonamento nel bilancio di previsione del FCDE, prevedendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni previste dal punto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria. In particolare, il comma 882 della legge 205 del 2017 prevede che, nel bilancio di previsione, le percentuali minime di accantonamento al FCDE siano pari al 75% nel 2018, all'85% nel 2019, al 95% nel 2020 e al 100% dal 2021.

Alla luce di tale disposizione normativa si ritiene, pertanto, necessario prevedere che la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2 a seguito del decreto ministeriale del 20 maggio 2015, sia modificata così da tenere conto della nuova gradualità e del termine a partire dal quale anche a previsione l'accantonamento sarà pari al 100% (2021). In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui ***

Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

“848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.”

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento dei revisori e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaustivamente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile.



Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie) ***

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
- b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

*Va altresì segnalato che la proposta **contribuisce all'attuazione dell'Accordo** del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata **sul “Bando periferie”**, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.*

Anticipazioni di tesoreria ***

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole “sino alla data del 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “sino alla data del 31 dicembre 2019”.

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2019 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente.

Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui ***

All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”;
- b) al comma 2 le parole “entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”;
- c) al comma 3 le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”.

Motivazione

La norma proposta estende al biennio 2019-2020 il sostegno finanziario concesso ai Comuni per l'estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche al fine di favorire il processo di riduzione del debito pubblico.

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario, i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un freno, da un lato, alla riduzione dell'esposizione debitoria e, dall'altro, ad un processo di riduzione del costo del debito anche a sostegno degli investimenti comunali.

INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (MODIFICHE ARTT. 15-18-61 e 64)

Art. 15 - (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)***

All'articolo 15, comma 3, terzo periodo sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "Conferenza Unificata"

Investimenti dei comuni. Modifica art.16 su ricorso a Stazione unica appaltante ***

All'articolo 16, abrogare il comma 4

IN ALTERNATIVA

All'art. 16, comma 4, punto 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima delle parole "In attesa della qualificazione", inserire le seguenti parole: "*Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni,*" ;
- b) la parola "ricorrono" è sostituita dalle parole "possono ricorrere" e, dopo le parole "presso le province" aggiungere le parole " , i comuni capoluoghi di provincia".

Motivazione

La riscrittura del comma 5 dell'articolo 37 del Codice Appalti rischia di aggravare la già delicata e complessa fase di stallo delle gare gas e, in generale, tutte le procedure ad evidenza pubblica legate all'individuazione di ambiti territoriali e specifiche centrali uniche di committenza già stabiliti dalle normative di settore (tpl, acqua, gas e rifiuti). La norma abrogata infatti, prevedeva espressamente tale regime di salvaguardia che rischia così di venir meno. Inoltre, nelle more della definizione dei requisiti tecnico-professionali per la qualificazione delle stazioni appaltanti, vanno salvaguardate le aggregazioni di Comuni, consorzi, convenzioni e Unioni di Comuni che già operano in qualità anche di stazione unica appaltante.

Si ritiene pertanto assolutamente necessario abrogare la norma in quanto la stessa bloccherebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete e obbligherebbe peraltro

tutti i Comuni non capoluogo a servirsi delle SUA costituite presso Province e Città Metropolitane per gli appalti di lavori pubblici o in alternativa correggerla lasciando tale possibilità come opzionale e aggiungere anche i Comuni Capoluogo di Provincia fra le SUA già costituite cui è possibile affidare appalti di lavori.

Coinvolgimento dei Comuni in Centrale progettazione e InvestItalia (artt. 17 e 18)

Art. 17. – (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'art. 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'art. 6, comma 21 del DL 78 del 2010 e dell'art. 8, comma 3 del DL 95 del 2012”

Inclusione delle Città metropolitane tra i beneficiari del fondo ex art. 64 (“Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario”) ***

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole “Alle province” sono sostituite dalle parole “Alle province e alle città metropolitane” e le parole “le province” sono sostituite dalle parole “le province e le città metropolitane”.

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.”;

b) al comma 2, le parole “250 milioni” sono sostituite dalle parole “300 milioni”

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 64 è modificata in: “Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario”.



Motivazione

L'emendamento intende attribuire anche alle Città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario risorse aggiuntive, per un importo pari a 50 milioni di euro annui, destinate alla copertura delle spese per la manutenzione di strade e scuole. L'accoglimento della norma proposta coniugherebbe un normale svolgimento delle funzioni in questione con il mantenimento degli equilibri finanziari, altrimenti fortemente ostacolato dalla grave crisi finanziaria che tuttora investe il comparto delle aree vaste.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto attinge a disponibilità del fondo ex art. 16.

Destinazione dei fondi residui ex art. 16 a sostegno degli investimenti comunali e modifica co. 858 della legge 205/2017. ***

All'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019."

Motivazione

Le modifiche proposte mirano ad aumentare i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018, vincolando per tale fine le somme residue del Fondo investimenti territoriali. Contestualmente, si propone di utilizzare quale veicolo per la selezione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi la relativa graduatoria già operante. Il proposto comma 2-bis raccoglie altresì un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto assorbe per il biennio 2019-2020 le disponibilità residue del fondo istituito con lo stesso art. 16.

Investimenti dei Comuni. Modifiche all'art. 61 ("Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario")***

All'articolo 61, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

“7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50% dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all’ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura

7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell’interno per consentire la verifica del limite di cui all’ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

Motivazione

La modifica proposta intende assicurare una congrua provvista di risorse per investimenti degli enti locali, qualificando al contempo la funzione programmatica in capo alle regioni. Nell’ambito delle condivise finalità perseguite dall’articolo 61, si ritiene tuttavia fondamentale inserire una clausola di salvaguardia che tuteli espressamente gli enti locali nell’acquisizione delle risorse stanziare per i territori.

Lo sblocco degli avanzi di amministrazione, infatti, non è in grado di assicurare lungo tutto il territorio nazionale le condizioni necessarie per un’adeguata ripresa degli investimenti dei Comuni.

Il correttivo proposto assicura una quota di circa la metà dei fondi assegnati a ciascuna regione per investimenti degli enti locali, da ripartire secondo accordi regionali.

Per il 2019-20 la quota è leggermente aumentata al fine di riservare un congruo sostegno al fondo, riservato ai Comuni, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui ai commi 853 e ss. della legge di bilancio 2018, che registra una scarsità di risorse assegnate a fronte delle numerose e diffuse richieste formulate dai Comuni. Le finalità del contributo ex co. 853 sono coerenti con quelle indicate all’articolo 61 e appare quanto mai utile poter attingere a progetti ad elevato grado di cantierabilità, in quanto già formulati, oggetto di controllo da parte dei ministeri competenti.

Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo ***

Modifica al co 2 dell’art. 65 “Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo”.

All’articolo 65, comma 2, la parola “vincolata,” è abolita ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al

dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.”

IN ALTERNATIVA:

All'articolo 65, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.”

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo “disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”, anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero “congelare” totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più “generosa” non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della*

contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.

Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Motivazione

La norma estende al 2019 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017 e successivamente ripresa dal comma 787 della legge di bilancio 2018, rimediando così alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara ed ha determinato in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Attualmente il punto 5.4 richiamato prevede che, in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2017 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari) entro l'anno 2018, le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.

La proposta consente il mantenimento facoltativo di dette somme nel FPV anche per il 2019, assegnando ulteriori quattro mesi (scadenza 31 marzo 2019) per il perfezionamento delle procedure di gara. La deroga investirebbe solo le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Nel caso di mancata assunzione degli impegni su tali risorse, queste confluiranno in ogni caso nel risultato di amministrazione 2018. La deroga è limitata ad un arco temporale molto ristretto, anche alla luce della semplificazione delle regole di finanza pubblica che si prospetta a partire dal 2019.



Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto

All'art. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettere d-bis) e d-ter) le parole "solo con riferimento alle regioni," sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali."

Conseguentemente, all'art. 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera a) le parole "solo alle regioni" sono soppresse;
- al comma 1, lettera b) le parole "delle regioni" sono soppresse.

Motivazione

La proposta normativa estende agli enti locali la possibilità, prevista solo per le regioni, di finanziare opere e lavori pubblici con debito autorizzato ma non effettivamente contratto. Tale modalità di finanziamento della spesa per investimenti consente anche agli enti locali di poter attivare nuovi investimenti pubblici senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi in assenza di effettiva realizzazione dell'opera o in presenza di risorse proprie nel frattempo resesi disponibili all'ente locale. In tal modo gli enti locali possono attivare investimenti pubblici senza rendere certi, in fase di programmazione e realizzazione dell'opera, oneri per interessi passivi che potrebbero, a posteriori, rivelarsi non necessari. L'emendamento consente un'ottimizzazione delle risorse disponibili per l'ente, favorire la ripresa degli investimenti locali e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i)

Semplificazioni procedurali per i Comuni e loro aggregazioni

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Al comma 1 quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"

Motivazione

Il correttivo si rende necessario in quanto spesso i Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, sono in difficoltà ad individuare RUP tra i dipendenti in servizio e quindi, in caso di accertata carenza di organico, potranno ricorrere a personale a tempo determinato, anche della centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Inoltre viene prevista la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un soggetto esterno, in caso di gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente.

Art. 77
(Commissione giudicatrice)

Al comma 3 quarto periodo, dopo la parola: "*nominare*" eliminare la parola: "*alcuni*"
Al comma 3 quarto periodo dopo le parole: "*nel rispetto del principio di rotazione*"
eliminare il periodo: "*escluso il Presidente*"

Motivazione

La modifica si rende necessaria per agevolare le attività dei Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, anche dal punto di vista dell'impatto economico che ha la nomina di un Presidente di commissione esterno all'amministrazione. e comunque per procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e per procedure di acquisizione di lavori sotto un milione di euro.

Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC

Articolo 38
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

All'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole soggetti aggregatori abrogare le parole "regionali"

Motivazione

Tutti i soggetti aggregatori hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi di categorie merceologiche individuate con dpcm annuale e su questo non è necessaria un'ulteriore qualificazione.

L'emendamento serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero i soggetti aggregatori regionali e locali (città metropolitane) che operano in ambito regionale e che hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi.

Articolo 38
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Al comma 3 dopo la parola "relazione", abrogare le parole "ai seguenti" e sostituirle con le seguenti parole: "a uno o più dei seguenti"

Motivazione

Il correttivo serve a chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle attività di cui all'articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad ogni singolo ambito: 1. Programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.

In sostanza occorre consentire alle SUA e alle CUC di qualificarsi per svolgere anche singolarmente ciascuno dei tre ambiti di attività previsti dalla norma.

Inoltre, i soggetti aggregatori Città Metropolitane e Province (articolo 9 comma 2 DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014) devono – al pari dei soggetti aggregatori regionali – essere considerati qualificati di diritto, al fine di poter svolgere funzioni di CUC e SUA in ambito regionale anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 della surrichiamata norma.

PICCOLI COMUNI –FONDI E CONTABILITÀ

Integrazione fondo Piccoli Comuni

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente articolo

Art. 77 bis

Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, aggiungere in fine le parole: “e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.”

Motivazione

Il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 sui piccoli Comuni, necessita di essere ulteriormente incrementato in adeguamento alla portata della stessa legge arrivando, ove l'emendamento fosse approvato, ad una dotazione annua di 50 milioni di euro.

Interventi a favore delle Unioni di Comuni

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

Art. 60 bis

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”

Motivazione

In attesa del riordino della normativa in tema di gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, lo sviluppo di tali processi va ancora sostenuto a tutti i livelli

istituzionali. Le Unioni di Comuni che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di oltre 3.000 Comuni nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzarne invece la governance locale, in particolare nei piccoli Comuni. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza dei contributi statali in tal senso. Parallelamente è auspicabile che siano apportati i necessari miglioramenti alla normativa di riferimento come sostenuto da ANCI con le relative proposte presentate.

Mitigazione sanzioni per sfioramento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti

Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale ***

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.”

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.”

2. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018.

Motivazione

Nel corso dell'anno si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Le norme proposte intervengono sui termini e le modalità della contabilità economico-patrimoniale e del consolidato.

L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato.

Con il comma 1 si stabilisce un termine specifico per la documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale (il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio), ferma restando la scadenza del rendiconto di gestione fissata dal TUEL al 30 aprile.

Con il comma 2 si rende facoltativa la tenuta della CEP e la redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modesto contributo che tali enti assicurerebbero alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali.

Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni

1. All'articolo 1 comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo;
- b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l'abrogazione dell'obbligo di dotarsi del Dup. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.*

PICCOLI COMUNI - ORDINAMENTALE

Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

L'articolo concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

CITTA' METROPOLITANE

Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane

Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36."

Motivazione

Le due norme proposte puntano a recuperare risorse per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane.

In particolare, si ritiene ingiustificata la limitazione alle sole province del riparto del fondo di cui all'art. 654 (piani di sicurezza strade e scuole), proponendone l'allargamento anche alle Città metropolitane. Si propone altresì la reiterazione di un contributo straordinario per

le Città metropolitane in considerazione della maggiore ampiezza delle funzioni fondamentali loro assegnate dalla legge e del fatto che le riduzioni degli scorsi anni sono state solo parzialmente mitigate nel tempo, con la conseguenza di persistenti difficoltà nel raggiungimento degli equilibri.

Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane ***

1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

Motivazione

La proposta attiva una sede di raccordo e concertazione delle problematiche specifiche delle Città metropolitane, che sono inoltre designate quale comparto autonomo nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni. Si intende così permettere una riflessione di adeguato livello politico e tecnico sulle grandi aree urbane del Paese e sulle soluzioni da individuare per la completa attuazione della legge 56 del 2014, che ha attribuito ai nuovi enti di governo urbano compiti di rilievo in un contesto contraddittorio quanto a dotazione di risorse e di strumenti operativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI

Adeguamento tariffe Cosap

All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1), sottopunto I), le parole "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole "2 euro per utenza";
- b) al punto 1), sottopunto II), le parole "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole "1,80 euro per utenza";
- c) al punto 5), dopo le parole "31 dicembre dell'anno precedente.", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali".

Motivazione

Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate oltre venti anni fa e gli importi previsti nella legge istitutiva del Cosap sono ormai vetusti ed irrisori, considerato che sulle aree concesse alle aziende di erogazione di pubblici servizi, i

Comuni devono effettuare costantemente manutenzione ordinaria e straordinaria che comporta l'impegno anche di considerevoli somme.

È necessario prevedere una revisione degli importi delle tariffe anche al fine di consentire agli enti un'adeguata manutenzione degli spazi e delle aree pubbliche.

Inoltre, molti Comuni lamentano la mancata conoscenza del numero effettivo delle utenze, che si trova nella disponibilità delle sole aziende di erogazione di pubblici servizi, che di fatto non sono tenute a trasmettere agli enti locali informazioni adeguate. La presente proposta prevede pertanto un obbligo da parte delle suddette aziende di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.

Disciplina della TARI

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2020";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

Motivazione

Con la **lettera a)** viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

Con la **lettera b)** si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione

dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici»

Motivazione

L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della Tari e della Tares ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 ottobre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e, con l'attuale formulazione della norma, i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

*Con l'emendamento proposto si dà quindi la possibilità ai Comuni di far riscuotere la Tari e la Tares dal soggetto che gestisce i rifiuti, con la precisazione che tale soggetto debba essere pubblico, o una società *in house* o un'azienda controllata da soggetti pubblici.*

Infine, trattandosi di concessione ex lege, viene precisato che i gestori dei rifiuti operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997. La precisazione è importante per chiarire che il gestore dei rifiuti nel riscuotere coattivamente la Tari può utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 1910 in luogo degli ordinari mezzi giudiziari, il cui costo, più elevato rispetto all'ingiunzione, potrebbe incidere negativamente sulla tariffa rifiuti, trattandosi di costo amministrativo da includere nel cd. CARC del piano economico finanziario previsto dal DPR 158/1999.

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali

Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali- Ridefinizione procedura di riparto

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

“A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.”

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale
All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

Motivazione

Congiuntamente al precedente emendamento, questa norma ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato.

I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie ***

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Incentivi per il potenziamento della gestione entrate e del contrasto all'evasione

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.

Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali ***

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 del citato decreto sia

sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall' articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale.

In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10 -15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti).

La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti.

Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)

All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di

archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.

Estratto da art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 (co 1)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' *articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, ovvero della *legge 31 maggio 1965, n. 575* ⁽²⁵⁸⁾, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell' *articolo 19* del presente decreto. ⁽²⁵⁸⁾

Motivazione

La proposta normativa punta ad estendere le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 anche alle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, oggi escluse). Si evidenzia che l'art. 48 bis prevede attualmente disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano nell'obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro (aggiornato con la Legge 205/2017), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di segnalazione di inadempienza gli Enti Pubblici non possono procedere al pagamento e l'informazione viene segnalata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'estensione del dispositivo anche alle ingiunzioni di pagamento, che costituiscono come è noto lo strumento – alternativo all'iscrizione a ruolo – usato dagli enti locali per la riscossione coattiva, è quanto mai opportuna in quanto l'attuale impianto impedisce a molti i comuni che hanno internalizzato il servizio di riscossione o che lo hanno affidato a concessionari diversi, di utilizzare uno strumento che consentirebbe loro di dare impulso alla riscossione coattiva delle entrate, con conseguenze sui recuperi di natura diretta e indiretta, per l'effetto di deterrenza che l'istituto potrebbe avere.

La soglia di riferimento viene portata a 1.000 euro in considerazione della esigua dimensione unitaria media dei crediti generati dalle attività di controllo, tipica delle entrate locali.

Sarà demandata ad apposito Decreto attuativo del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019, l'adozione di un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, strumento sinergico tra i Comuni in analogia all'attuale "Servizio verifica inadempimenti". Nelle more dell'istituzione dell'Archivio Nazionale, i comuni potranno da subito utilizzare il dispositivo previo apposito Regolamento comunale, anche in raccordo convenzionale tra più enti.

Con l'integrazione normativa proposta verrebbe superata un'incomprensibile asimmetria tra chi ha affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chi svolge il servizio in forma diretta o attraverso concessionari diversi. Si darebbe altresì un impulso a utili forme di collaborazione tra Comuni, che possono contribuire ad incentivare gestioni più efficienti delle entrate e della riscossione.

SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI FISCALI PER I COMUNI

Semplificazioni in materia di imposta di registro

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

“1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.”

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

«1-*bis*: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

Con il comma 2 si propone un'imposta fissa di 200 euro solo nel caso in cui il trasferimento di immobili avvenga a favore di altri enti locali/territoriali.

Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale

1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “dello Stato,” sono aggiunte le seguenti parole “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,”.

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole “al contributo unificato il processo già esente” sono sostituite dalle seguenti: “al contributo unificato il processo e le parti già esenti”.

Motivazione

Con la proposta di emendamento si chiede di includere i Comuni dal pagamento del contributo unificato, così come avviene per le amministrazioni dello Stato. Infatti, il Ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF, ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali. Sulla base di questa circolare, molte commissioni tributarie regionali avanzano la richiesta

di pagamento del contributo per gli atti di appello (principale ed incidentale) proposti dai Comuni.

Anche se si ritiene che, anche a normativa vigente, si possa escludere l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi presentati dagli enti locali, stante la previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 che dispone che «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura», è necessario che questa condizione venga meglio esplicitata con legge.

Tutela dei crediti comunali

Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.

Motivazione

La norma estende anche ai crediti degli enti territoriali la possibilità di apporre il fermo amministrativo, ovvero di disporre la sospensione, dei pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del medesimo soggetto che risulta creditore, e ciò al fine di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, al pari di quanto avviene già per le entrate dello Stato e degli altri enti strumentali allo Stato, quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio.

Come ricorda la Corte Costituzionale (sentenza n. 67/1972), l'istituto in esame costituisce una peculiare misura di autotutela accordata all'amministrazione dello Stato allo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale disciplinato da norme preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate erariali. Si tratta quindi di uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato e trova radice in un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore" (In tal senso, anche Cass., SS.UU., sent. n. 15382/2002).

ALTRE NORME FINANZIARIE

Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP

Integrazione all'articolo 66 "Semplificazione adempimenti contabili" (comma3, ulteriore modifica dell'art. 9, co. 1-quinquies, del dl 24 giugno 2016, n. 113).

Al comma 3 dell'articolo 66 sono aggiunte le seguenti parole:

“, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” ”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportune consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili: appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
- b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"

- c) le parole "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate.

Motivazione

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l'esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all'indietro che comprende la sola riscossione in conto residui

nell'anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l'accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l'accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono rimosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE, sia nei cinque anni iniziali l'avvio della riforma che a regime, sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP

All'art. 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."

Motivazioni

La proposta normativa semplifica l'iter di approvazione del DUP, rendendolo altresì uno strumento di programmazione dell'organo di governo. Con la nuova formulazione la Giunta approva il documento di programmazione e lo presenta al Consiglio ai fini della definitiva approvazione, contestualmente al bilancio di previsione finanziario. L'emendamento semplifica l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione dell'ente senza pregiudicare l'attuale disciplina attualmente prevista, anche in relazione alla tempistica di approvazione dei relativi documenti.

Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente al servizio di tesoreria di cui al TUEL, eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di "controllo" del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.

L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.

Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che "i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di

previsione approvato nonché le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive” e che “il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere”.

La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all’ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, “gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l’eliminazione di questo specifico elemento di “controllo” sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell’ultima fase della spesa, sull’operato dell’ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all’impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell’impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l’organo di revisione e svolge, fra l’altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all’effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto – ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi. L’introduzione del sistema SIOPE, con le incombenze attribuite ai tesoriere in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni, rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d’essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.

Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali

All’articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola “massimo” è soppressa e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2019. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell’interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali

per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34.”

Motivazione

Diversi Comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale.

La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni

Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 15 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite, pur in presenza – in diversi casi – di comunicazioni da parte dei Comuni che non avevano più in carico il personale originariamente trasferito.

La presente proposta consente inoltre al Ministero dell'Interno di concedere rateizzazioni non superiori a 5 anni per il recupero di somme dovute per motivi diversi, con estensione a dieci anni nel caso dei recuperi derivanti dalle modifiche dei criteri di imposizione dei terreni agricoli operate negli anni 2014 e 2015.

Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.”

Motivazione

Il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito con il dl 113/2016, aveva l'obiettivo di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni a seguito di sentenze esecutive di risarcimento. La norma istitutiva prevedeva che le richieste degli enti venissero soddisfatte nel limite massimo del 90 per cento. Tale



limite rischia però di vanificare la finalità della norma atteso che in alcuni casi il 10 % residuo non oggetto di riparto ammonta a diversi milioni di euro.

Con la norma in questione si propone di portare al 100% il livello di copertura al fine di assorbire l'intero ammontare delle richieste pervenute.

Si propone inoltre, per l'anno 2019, ultimo anno di vigenza del Fondo, di posticipare da marzo a dicembre 2019 il termine di presentazione delle richieste al fine di ricomprendere eventuali ulteriori sentenze di risarcimento che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

Misure di salvaguardia per la nautica da diporto

Aggiungere il seguente comma:

Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto con l'applicazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 252 legge 296/2006) i canoni richiesti ai concessionari delle darsene sono aumentati enormemente, al di là di ogni ragionevole criterio. Questo incremento inserito in un contesto di crisi economica, ha aggravato le difficoltà imprenditoriali del settore ed ha aperto un contenzioso giudiziario che ha portato la norma in oggetto anche al vaglio della Corte Costituzionale.

L'incertezza provocata dall'applicazione di questa norma, costringe, non solo gli operatori del settore ma anche i Comuni, a cui sono delegate le funzioni amministrative, ad affrontare situazioni difficili che, se non efficacemente gestite, rischiano di trasformare i porti turistici da patrimoni da valorizzare a luoghi di degrado ed abbandono.

L'emendamento propone di non applicare i canoni della finanziaria 2007 alle darsene che hanno ottenuto la concessione prima dell'entrata in vigore della stessa. L'approvazione dello stesso pertanto consentirebbe la risoluzione di un contenzioso pesante e gravoso per gli operatori del settore e per i comuni.

RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI

Riduzione del peso del debito degli enti locali

1. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti

stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. *866 ter.* In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. *866 quater.* In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui

UNIFICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI CON ABOLIZIONE DELLA TASI (NUOVA IMU)

Art. X - (Nuova IMU)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. il

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;

b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.

Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.



7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione

del consiglio comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.

16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che il valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 si applica la riduzione del 50% della base imponibile.

18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.

19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il



possesto dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze di ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti

del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.

26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere b), c) e d), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;

e) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili ~~propria~~ sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Relazione illustrativa “Nuova IMU”

Inquadramento generale

La proposta normativa ha lo scopo di superare l'attuale assetto dei tributi a base immobiliare riunendo IMU e Tasi, due tributi che, basandosi sulle stesse basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico dei contribuenti che a carico dei Comuni. L'obiettivo della proposta è di integrare le norme attualmente vigenti senza mutamenti di sostanza che non siano strettamente necessari al funzionamento del tributo. In questa chiave sono stati affrontati i temi tipici della definizione delle aliquote e del loro campo di variazione, della disciplina delle agevolazioni, delle regole operative.

L'aliquota massima applicabile alla nuova IMU è data dalla sommatoria delle aliquote applicabili per l'IMU e per la TASI, in modo da non aumentare la pressione fiscale complessiva a carico dei possessori di immobili. La proposta mira a semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso una delimitazione delle scelte consentite ai Comuni, in modo da minimizzare le variabili da conoscere per effettuare il versamento del dovuto. Ai Comuni resta naturalmente un'ampia possibilità di scelte discrezionali – essenziali per l'esercizio dell'autonomia tributaria, che vengono però collocate all'interno di ambiti prestabiliti dalla norma.

La proposta, inoltre, mira anche a risolvere alcuni punti critici che, già a partire dall'ICI, hanno dato vita a numerosi contenziosi, non ancora definiti da una giurisprudenza di legittimità consolidata. Pertanto, nel testo proposto si è cercato di rendere quanto più chiaro possibile l'ambito di applicazione della norma, limitando gli spazi di interpretazione, in un'ottica di trasparenza, chiarezza e certezza, con l'obiettivo finale di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso tributario, che ha un indubbio costo sia per l'amministrazione che per i contribuenti. La disciplina proposta, in definitiva, recupera quanto già previsto dalla disciplina dell'IMU, che a sua volta in molti casi richiamava norme di riferimento dell'ICI, integra le “varianti” Tasi – quali ad esempio i limiti specifici di aliquota per talune classi di immobili – e determina a un quadro organico di riferimento in modo da minimizzare le incertezze applicative finora registrate.

L'articolato normativo

Il testo proposto è costituito da un unico articolo con 37 commi.

Comma 1 – Istituisce la nuova IMU, che sostituisce integralmente l'IMU e la TASI. È precisato che la nuova disciplina trova applicazione nell'attesa che raggiunga il traguardo la riforma del sistema estimativo catastale prevista dal decreto legislativo n.23 del 2014, che seppur avviata oggi risulta arenata.

Comma 2 – La nuova IMU si applica in tutto il territorio nazionale, facendo comunque salva la facoltà di modificarla da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano. In tali provincie è oggi applicata l'IMIS (dal 2015, L.P. Trento 30 dicembre 2014, n. 14) e l'IMI (dal 2014, L.P. Bolzano 23 aprile 2014, n. 3)

Comma 3 – Il presupposto della nuova IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili, così come definitivi nel successivo comma 4. Il comma precisa altresì che la nuova imposta non si applica alle abitazioni principali, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Comma 4 – In questo comma vengono dettate le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii alle discipline dei pregressi prelievi immobiliari. In particolare:

- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto con attribuzione di rendita. Quest'ultima precisazione permette di superare le incertezze sulla definizione di fabbricato, con riguardo alle unità immobiliari che sono iscritte nel catasto ai soli fini identificativi (gruppo F). Infatti, si rammenta che ai fini catastali l'art. 2 del Dm n. 28 del 1998 precisa che il fabbricato è l'unità immobiliare che presenta autonomia funzionale e reddituale, ed è pertanto dotato di autonoma rendita catastale, che esprime appunto la redditività del fabbricato. Per superare alcune incertezze giurisprudenziali, si precisa che l'area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, e quindi presente nel titolo edilizio, ed ai fini catastali, perché solo l'accatastamento unitario permette di far confluire il valore dell'area nella rendita catastale.

Altra precisazione attiene alle aree edificabili in corso di costruzione, per le quali si procede ad accatastamenti frazionati; in tale ipotesi è previsto che la nuova IMU sia corrisposta sulla base della residua capacità edificatoria;

- la definizione di abitazione principale riprende quella IMU, con la precisazione che nel caso in cui componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione. In tal modo si supera il problema dell'evasione collegata alle case turistiche, salvaguardando comunque i casi in cui lo spostamento della residenza avviene per motivi di lavoro, nel quale caso opera un'assimilazione all'abitazione principale (punto 5, del medesimo comma). La limitazione al numero di pertinenze dell'abitazione rimane invariata rispetto all'IMU. Sono individuati i casi di assimilazione all'abitazione principale, con alcune precisazioni e novità rispetto all'attuale disciplina IMU. Per quanto riguarda l'abitazione assegnata dal giudice della separazione si precisa che la soggettività passiva rimane in capo all'assegnatario non solo con riferimento alle quote di possesso dell'ex coniuge, ma anche con riferimento alle eventuali quote dell'abitazione possedute da parenti entro il secondo grado. È introdotta, come anticipato, l'assimilazione relativa all'abitazione utilizzata per motivi di lavoro in altro Comune, perché la residenza sia spostata per obbligo di legge o contrattuale;
- si recuperano le definizioni di area fabbricabile già date dall'IMU/ICI e sono confermate le agevolazioni per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

- anche per il terreno agricolo è stata recuperata la definizione IMU; sono quindi assoggettabili tutti i terreni iscritti in catasto, anche se non coltivati.

Comma 5 - Il comma definisce la soggettività attiva d'imposta, recuperando la definizione già vigente in ICI. È esplicitato che la nuova IMU non è applicabile agli immobili di proprietà comunale che insistono nel medesimo territorio comunale.

Comma 6 - I soggetti passivi sono i medesimi dell'ICI/IMU. È tuttavia esplicitato, trattandosi di imposta di natura patrimoniale, che in presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e che nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, in modo da superare le incertezze giurisprudenziali finora registrate in caso di contitolarità del medesimo oggetto imponibile.

Comma 7 - Il comma definisce la base imponibile dei fabbricati, in modo identico all'attuale disciplina IMU.

Comma 8 - La previsione che nella quantificazione della base imponibile occorre far riferimento alla rendita iscritta in catasto "al 1° gennaio dell'anno d'imposizione" ha generato in passato alcune incertezze interpretative, in particolare nei casi in cui la variazione di rendita in corso d'anno è conseguente ad interventi edilizi, come quelli di ampliamento o demolizione. Il comma 8 precisa che, in presenza di variazioni di rendita in corso d'anno conseguenti ad interventi edilizi, la nuova rendita produce effetti fin dalla data di ultimazione dei lavori, coerentemente con l'altra disposizione che regola gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

Comma 9 - Il comma reca diverse prescrizioni con riferimento alle diverse nozioni di base imponibile necessarie per il corretto funzionamento del tributo. Nella prima parte ripropone l'attuale meccanismo di determinazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili relativamente ai capannoni non ancora iscritti in catasto di proprietà di persone giuridiche. Nella seconda parte si individua un criterio di determinazione della base imponibile sulla base di una rendita presunta per i fabbricati che hanno subito variazioni che non sono state ancora oggetto di dichiarazione catastale. Tale criterio di quantificazione era già presente nell'ICI ed è stato poi utilizzato anche nell'IMU con riferimento ai fabbricati rurali da iscrivere in catasto. Viene definita, poi, la base imponibile delle aree fabbricabili, similmente ai previgenti prelievi, chiarendo però che se un'area fabbricabile subisce una variazione urbanistica incidente sul valore, la relativa base imponibile cambia in corso d'anno. La precisazione è resa necessaria perché il riferimento ordinario al valore venale al 1° gennaio può indurre in errore nel caso di terreni che diventano fabbricabili in corso d'anno, o viceversa, oppure che seppur edificabili cambiano destinazione (ad esempio da industriale a residenziale). Viene riproposta poi la vigente disciplina relativa ai fabbricati oggetto di ristrutturazione o ricostruzione. Infine, viene confermato il criterio di determinazione della base imponibile dei terreni imperniata sul valore dominicale risultante dal catasto.

Comma 10 - Il comma fornisce una soluzione per l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere, così come statuito dalla Corte di Cassazione e così come già avvenuto per i rigassificatori, per i quali è richiamata la relativa disciplina.

Comma 11 – Il comma ripropone la riduzione al 50% già prevista dall'IMU per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati inagibili, precisando anche la loro cumulabilità.

Comma 12 – L'aliquota di base delle abitazioni principali di lusso assoggettate ad imposta è fissata in via ordinaria al 5 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 7 per mille o di azzerarla.

Comma 13 – L'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è fissata all'1 per mille, con possibilità di aumento fino al 2 per mille o di azzeramento della stessa. Si riprende così l'attuale disciplina che vede imponibili i fabbricati rurali strumentali ai fini della sola Tasi, con i medesimi limiti.

Comma 14 – Il comma regola l'aliquota ordinaria di base che è fissata all'8,6 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'11 per mille o di azzerarla. Il limite massimo supera l'attuale 10,6 per mille in quanto tiene conto del consolidamento di una parte della "maggiorazione Tasi", pari alla metà della misura massima prevista a suo tempo da comma 677 della legge n. 147 del 2013 (0,8 per mille). Il limite può essere superato dai Comuni che nel 2018 applicavano la maggiorazione Tasi limitatamente agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da alcune fattispecie minori esentate dal 2016, in misura pari alla differenza tra la misura effettivamente applicata e lo 0,4 per mille già riconosciuto nel consolidamento. Di fatto dunque l'aliquota massima per una parte di Comuni (che già applicano le aliquote massime) non può comunque superare l'11,4 per mille, pari al tetto massimo esistente in passato tra aliquota IMU-Tasi (10,6 per mille) e maggiorazione Tasi massima (0,8 per mille).

Si ricorda che la maggiorazione Tasi è stata introdotta nel 2014 per permettere ai Comuni di recuperare il gettito in precedenza fornito dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e non più ottenibile con i criteri più restrittivi di determinazione delle aliquote massime introdotti dal citato comma 677 della legge 147/2013.

Comma 15 – È prevista la possibilità per i Comuni di diversificare l'aliquota ordinaria nel rispetto della casistica prevista nella norma, e ciò al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Comma 16 – Il comma ripropone l'agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato, precisando che questa non può essere inferiore a quella già riconosciuta nell'IMU.

Comma 17 – Conferma la riduzione al 50% dell'imposta per le abitazioni concesse in comodato alle stesse condizioni previste dalla vecchia IMU.

Comma 18 – Il comma delimita l'area di manovrabilità delle aliquote con riferimento ai fabbricati produttivi, anche in questo caso per evidenti ragioni di semplificazione degli adempimenti tributari.

Comma 19 – Si ripropone l'esenzione per i fabbricati merce, chiarendo però che in caso di locazione per parte dell'anno, l'esenzione opera limitatamente ai mesi durante i quali il fabbricato merce non è stato oggetto di locazione, risolvendo così dubbi interpretativi sorti nell'applicazione dell'analogia disciplina IMU.

Comma 20 – È confermata l'esenzione oggettiva per i terreni agricoli montani, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli che fanno parte delle partecipanze agrarie. È

confermata, inoltre, l'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ma – trattandosi di agevolazione soggettiva – limitatamente alla quota di possesso, così da risolvere dubbi interpretativi che stanno generando un inutile contenzioso.

Comma 21 – Il comma dispone che i Comuni hanno possibilità di diversificazione delle aliquote nei limiti e con riferimento alle casistiche previste dai precedenti commi.

Comma 22 – Il comma ripropone i casi di esenzione già disciplinati dall'IMU.

Comma 23 – Viene confermata l'esenzione già prevista dalla disciplina IMU per gli enti non commerciali.

Comma 24 – Si precisa che l'imposta è dovuta per anni solari e che va calcolata per mesi di possesso. Si risolvono le incertezze causate dalla disciplina ICI/IMU, le quali consideravano per intero il mese durante il quale il possesso si era protratto per almeno 15 giorni, con problemi applicativi per le vendite effettuate il giorno 15 dei mesi con 30 o 31 giorni. Si precisa che il mese si computa per intero in capo al soggetto che ha posseduto per un maggior numero di giorni e che giorno della compravendita viene imputato all'acquirente.

Comma 25 – Il comma ripropone le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU, confermando l'obbligo per i Comuni di trasmettere le proprie delibere per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze. Il comma precisa che la prima rata del 2019, al fine di semplificare la prima applicazione, sarà corrisposta sulla base di quanto dovuto per il primo semestre in base alle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2018, con conguaglio a saldo sulla base di quanto deliberato dal Comune per la nuova IMU.

Comma 26 – Anche la nuova IMU dovrà essere versata tramite modello F24, senza possibilità per i Comuni di prevedere forme di pagamento alternative.

Comma 27 – Il comma precisa che nel caso di immobili in multiproprietà o di immobili condominiali accatastati autonomamente, il responsabile dell'imposta è l'amministratore condominiale, che versa per conto dei condomini. Il comma poi ripropone, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, quanto già previsto ai fini ICI/IMU.

Comma 28 – Il comma impegna i Comuni ad assicurare la massima semplificazione negli adempimenti tributari, anche al fine di aumentare il tasso di riscossione volontario, rendendo disponibili, su richiesta del contribuente, modelli di pagamento precompilati oppure inviando autonomamente tali modelli ai contribuenti.

Comma 29 – Il comma disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione, che non è prevista per i soli casi di esenzione oggettiva. Rimangono, ovviamente, ferme le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU e viene confermato l'esonero della dichiarazione in caso di successione, equivalendo la dichiarazione di successione a dichiarazione IMU.

Comma 30 – Al fine di risolvere problemi applicativi, spesso derivanti da articolazioni normative diverse tra tributi comunali e tributi erariali, il comma regola il caso delle obbligazioni del deceduto, di cui rispondono in modo solidale gli eredi. Il comma in questione ricalca quanto già previsto per i tributi erariali dall'art. 65 del Dpr n. 600 del 1973.

Comma 31 – Il comma pone l'obbligo dichiarativo, per i casi di multiproprietà o di immobili condominiali, a carico dell'amministratore del condominio, in coerenza con l'obbligo che questi hanno di corrispondere l'imposta.

Comma 32 – Il comma ripropone la deducibilità dalle imposte sul reddito al 20% già prevista dalla disciplina IMU. A fronte della deducibilità totale della Tasi, è da valutare l'opportunità di innalzare la percentuale a parità di complessivo valore della deduzione, ovvero anche oltre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Comma 33 – Il comma individua il soggetto che assume la qualifica di funzionario responsabile dell'imposta e coerentemente con quanto già previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 546 del 1992 (disposizioni sul processo tributario), tale soggetto viene individuato nel dirigente, o per gli enti locali privi di dirigenza, nel titolare della posizione organizzativa, anche in considerazione della rilevanza degli atti esterni che tale soggetto è tenuto a sottoscrivere. Coerentemente con la disciplina sul contenzioso tributario, è previsto che il funzionario responsabile dell'imposta rappresenta direttamente il Comune innanzi le commissioni tributarie. Il comma precisa, inoltre, che il funzionario ai fini della gestione del tributo può accedere gratuitamente a dati ed informazioni di cui sono titolari altri uffici pubblici o i gestori di servizi pubblici. Infine, è precisato che la notifica degli atti tributari può essere effettuata secondo le stesse modalità utilizzate dall'Agenzia delle entrate, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 60 del Dpr n. 600/1973, che comprendono l'utilizzo disciplinato della posta elettronica certificata (PEC).

Comma 34 – Si conferma la sanzione del 30% prevista per gli omessi versamenti e la graduazione della stessa, in base ai giorni di ritardo, prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.

Comma 35 – Si conferma l'impianto sanzionatorio già previsto per l'IMU, come pure la possibilità per il Comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti.

Comma 36 – Il comma prevede la possibilità di dare continuità agli eventuali affidamenti della gestione in essere al 31 dicembre 2018, rimettendo comunque la scelta in capo al Comune.

Comma 37 – Il comma disciplina alcuni aspetti della potestà regolamentare per la nuova IMU, facendo comunque salva la potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1996. Il Comune, in particolare, può stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare; può stabilire differimenti dei termini di pagamento; prevedere il diritto al rimborso delle aree divenute inedificabili, così com'era previsto nell'ICI; determinare periodicamente i valori venali delle aree fabbricabili, al fine di limitare il proprio potere di accertamento, con finalità anche deflattive; stabilire l'esenzione per immobili concessi in comodato al Comune stesso o ad altri enti territoriali o ad enti non commerciali; prevedere per le agevolazioni disposte con regolamento l'obbligo di presentazione di una comunicazione a pena di decadenza; prevedere il riconoscimento di specifiche incentivazioni della produttività, similmente a quanto oggi già previsto per i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, collegate al recupero dell'evasione non solo con riferimento alla nuova IMU, ma più in generale ai tributi comunali ed anche alle entrate derivanti dalla partecipazione al recupero dell'evasione dei tributi erariali.

PERSONALE

Salario accessorio e posizioni organizzative

Aggiungere il seguente articolo

Art. 28-bis

Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli Enti locali

1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziato in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, con il quale le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali sulla dorsale organizzativa degli enti locali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.

Questo nuovo strumento organizzativo è tuttavia attualmente di fatto pregiudicato dalla vigenza del regime definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie onnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa, che non transitano più nel fondo per la contrattazione integrativa, ma sono stanziato direttamente a bilancio, ovviamente nel rispetto di tutte le regole contabili.

Si fa presente che il blocco delle retribuzioni accessorie del personale pubblico si protrae, quasi ininterrottamente, dal 2010 (art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010; art. 1, comma 456, L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e che il salario accessorio pro-capite del personale pubblico impiegato negli Enti locali è il più basso nel comparto pubblico.

L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali.



Semplificazioni in materia di assunzioni

Aggiungere il seguente articolo

Art. 28-bis

Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

Alcune di queste sanzioni permangono paradossalmente anche dopo che l'ente abbia adempiuto, emblematico è il caso del ritardato invio alla BD MEF della certificazione del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (art. 1, comma 470, L. 232/2016): anche nel caso in cui il pareggio sia stato conseguito, e la certificazione sia trasmessa entro il 31 maggio, nei 12 mesi successivi al mancato invio è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

L'emendamento non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.



Aggiungere il seguente articolo

Art.28-bis

Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei Comuni, nelle Unioni di Comuni e nelle Città Metropolitane

1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

- a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Motivazione

Con questo emendamento si intende introdurre una soluzione immediatamente percorribile per semplificare le regole che governano il contenimento delle spese di personale attraverso il mantenimento dei già vigenti limiti alla spesa complessiva di personale di carattere generale (art. 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006) e l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono dei vincoli specifici (turn-over per le assunzioni a tempo indeterminato, limite finanziario al tempo determinato, etc.).

I saldi di finanza pubblica sono garantiti dalla circostanza che in ogni caso non sarà possibile superare il valore medio della spesa del triennio 2011-2013 per i comuni con più di 1.000 abitanti, e del 2008 per quelli con popolazione inferiore, parametri finanziari già previsti dalla legislazione vigente, che vengono espressamente richiamati. La compatibilità con le finanze dell'ente è verificata annualmente con l'ordinario ciclo di bilancio. Si tratta di limitazioni già vigenti e pertanto non ci sarà nuova spesa. In ogni caso si ricorda che tale limitazione è aggiuntiva rispetto agli obblighi di pareggio di bilancio che in ogni e comunque i Comuni sono tenuti a rispettare.

In subordine deve quantomeno essere consentito agli enti locali di derogare alle limitazioni finanziarie specifiche per i rapporti di lavoro flessibile a fronte dei esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, e di consentire la sostituzione del personale la cui cessazione dal servizio sia stata programmata nel medesimo esercizio finanziario in cui si verifica la cessazione, superando così l'attuale vincolo che consente la sostituzione solo nell'esercizio successivo:

Emendamenti subordinati al mancato recepimento dell'emendamento principale

B.1)

Art. 28-bis

Sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti

locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi infatti l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile, deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.

Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).

Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento complessivo delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.

B.2)

Art. 28-bis

Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni”.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo determina una discontinuità nella copertura degli organici, e notevoli difficoltà operative soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio-piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.

Inoltre si fa presente che la prevedibile adesione di un consistente numero di dipendenti alle nuove modalità di collocamento in quiescenza (c.d. quota 100) creerà nel corso degli anni 2019 e 2020 un esodo dalla pubblica amministrazione, in concomitanza, tra l'altro,

dell'uscita dall'impiego nella PA della generazione di assunti in base alla legge n. 285/1977. L'emendamento è finalizzato appunto a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali

Art. 34

(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

All'art. 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo".

Motivazione

A partire dal 2019 scatteranno per il personale della pubblica amministrazione, gli aumenti salariali per rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, nonché gli sblocchi assunzionali connessi all'incremento delle percentuali di turn over. Lo Stato potrà finanziare questo maggiore onere finanziario facendo leva sui propri residui di bilancio; non così per gli enti locali, i quali secondo le attuali norme contabili dovranno finanziare questo passaggio esclusivamente con le risorse annuali di competenza. La norma proposta promuove innanzitutto l'istituzione di un Fondo a carico dello Stato che copra parzialmente gli oneri in questione. Si ritiene, infatti, che alla copertura degli aumenti contrattuali in questione debba provvedere, almeno in parte, anche il bilancio dello Stato in considerazione del carattere nazionale dello sblocco degli aumenti contrattuali, ma anche dell'impossibilità per ampie fasce di enti locali di sostenere così rilevanti oneri nelle condizioni di sofferenza finanziaria sul versante delle spese correnti per effetto del blocco delle aliquote e dei forti tagli subiti negli scorsi anni. Le amministrazioni centrali scaricano sul bilancio dello Stato circa 1,8 miliardi di aggravio, a fronte di condizioni di flessibilità di gestione imparagonabili rispetto alle rigidità che caratterizzano gli enti locali. È altresì da segnalare che il completo disimpegno dello Stato su tale fronte comprometterebbe seriamente i benefici attesi con lo sblocco del turn over, in quanto le



risorse che gli enti ipotizzavano di utilizzare in questo campo verrebbero ampiamente assorbite dagli obblighi di adeguamento salariale per la generalità del personale.

SOCIETA' PARTECIPATE

Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis : All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020";

- al secondo periodo, le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020" nonché dopo le parole " e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019".

IN ALTERNATIVA

- 1 Bis. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., la lettera d) del comma 2, è abrogata;

Conseguentemente : All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., il comma 12-quinquies è soppresso.

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria per consentire agli enti locali l'alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione e di vincoli normativi, in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale e considerata la fase di prima applicazione della riforma di cui trattasi. L'emendamento dispone - al fine di consentire alle amministrazioni la risoluzione di alcune situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media fissata - la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio 2017-2019 (rispetto al milione di euro previsto dal TUSP). In alternativa si propone l'abrogazione completa del fatturato come parametro di dismissione societaria.

Proroga dei termini per l'alienazione straordinaria di società partecipate *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis All'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 4, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi";

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria per consentire agli enti locali l'alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione e di vincoli normativi, in tempi maggiormente congrui rispetto alla effettiva complessità procedurale. Ciò anche in considerazione della fase di prima applicazione della riforma prevista dal TUSP. Inoltre la sanzione recante il mancato esercizio dei diritti di socio da parte degli enti locali, pone diverse problematiche operative alle società ed ai Comuni. Pertanto, fermo restando l'impostazione dell'articolato, la proposta emendativa prevede che l'alienazione societaria deliberata con la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, avvenga decorsi 24 mesi dalla medesima delibera, in luogo dei 12 mesi attuali.

Esclusione delle società a controllo pubblico indiretto dalla disciplina del TUSP ed esenzione delle società miste non a controllo pubblico dalle ispezioni del MEF

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis : Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 5, al comma 1, al primo periodo, le parole "anche indirette" sono abrogate

All'articolo 5, al comma 3 le parole "o indiretta" sono soppresse

All'articolo 15 il comma 5 è soppresso

All'articolo 20, al comma 1, le parole "o indiretta" sono soppresse

All'articolo 24, al comma 1, le parole "o indirettamente" sono soppresse

Motivazione

Le misure del TUSP si applicano anche alle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche. Non è del tutto pacifico che un'amministrazione possa imporre la dismissione di una società che potrebbe risultare necessaria a corollario delle attività della società madre (es. società d'ambito del SII e dei rifiuti).

L'emendamento elimina pertanto dal campo di applicazione della norma (artt. 5, 20 e 24) le società indirettamente partecipate dagli enti territoriali, rispetto alle quali non si può avere certezza dei tempi di dismissione in quanto non legata a decisioni esclusive degli enti locali soci. Inoltre è essenziale eliminare l'estensione di vincoli e controlli del MEF alle società miste non controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Previsione report della struttura di monitoraggio in sede di Conferenza Unificata

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma

1bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

4 bis "La Struttura di cui la comma 1, riferisce con cadenza semestrale, rispetto allo stato di attuazione del presente decreto, agli indirizzi richiesti ed espressi nonché sui dati relativi alle partecipazioni e razionalizzazioni raccolte, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

Con il D.M. del 16 maggio 2017, la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, è stata individuata quale Struttura di indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione della nuova normativa (art. 15 del TUSP). E' necessario che i dati, gli indirizzi e le risultanze dell'attività della Struttura, soprattutto relativamente alle principali problematiche emerse, sia condivisa con la Conferenza Unificata. Ciò al fine di condividere informazioni sullo stato dell'arte, di rendere maggiormente coerenti ed incisivi gli indirizzi da rivolgere agli enti locali e territoriali nonché di proporre eventuali ulteriori correttivi.

Eliminazione del doppio limite sui compensi previsto esclusivamente a carico degli amministratori di società pubbliche locali *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da "all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e", sono soppresse.

Conseguentemente

All'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) e p), le parole da ", limitatamente" fino a fine periodo sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di condividere con un'intesa in Conferenza Unificata il DPCM che stabilirà le fasce dei compensi per gli amministratori delle società. Pertanto è necessario eliminare l'ormai obsoleto riferimento alla stringente e previgente normativa - non più in linea con la nuova riforma - che era stato fatto salvo solo nelle more dell'emanazione del richiamato decreto. E' ormai trascorso oltre un anno e mezzo dalla riforma senza che il succitato DPCM sia neanche mai stato presentato in Conferenza Unificata. Alla luce di ciò, fermo restando il limite ai compensi già fissato dall'articolo 11 del TUSP non ha più alcun motivo il permanere della ulteriore e incoerente previsione transitoria che rimanda ad una norma in parte abrogata inerente un limite avulso da qualsivoglia criterio, che penalizza solo ed esclusivamente gli amministratori delle società pubbliche locali.

Eliminazione della doppia sanzione per la mancata attuazione del piano annuale di razionalizzazione e per la liquidazione delle quote di società costituite con atti viziati

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole "secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5", sono abrogate.
- b) all'articolo 20, il secondo periodo del comma 7, è sostituito dal seguente periodo:
"Si applica l'articolo 24, comma 9".

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) è necessario al fine di eliminare il richiamo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 24 del TUSP che, tra l'altro, attiene la revisione straordinaria delle partecipazioni anche nel caso di società pubblica costituita illecitamente ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del TUSP.

L'emendamento di cui alla lettera b) è volto ad eliminare la doppia sanzione per la mancata attuazione del piano di revisione annuale. L'articolo 20 del TUSP dispone già specifiche sanzioni economiche per gli enti in caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione annuale delle partecipazioni secondo i criteri ivi previsti. La proposta, quindi, tenuto conto della periodicità annuale della revisione e delle sanzioni già contemplate, elimina il rinvio alla succitata sanzione aggiuntiva.

SCUOLA

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica

1. E' istituito presso il Ministero dell'Istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).

Motivazione

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 2, c. 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2), gli Enti locali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mettono a disposizione delle Regioni le schede relative alle verifiche e all'indice di rischio sismico degli edifici controllati.

Le Regioni anche avvalendosi delle Task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e di rappresentanti degli enti locali, stabiliscono sulla base della base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi immediati, dandone comunicazione agli enti proprietari con l'indicazione delle relative risorse, definiscono inoltre i tempi massimi degli altri interventi.

Si chiede pertanto che a partire dal 2019 sia istituito un fondo ad hoc ed adeguato per finanziare un programma pluriennale, finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici sulla base delle priorità (situazioni di maggior rischio) stabilite dalle Task force regionali.

Aggiungere il seguente articolo:

Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio

1. All'art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto

legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai Comuni, alla Provincie e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'art.1, c. 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica.

Motivazione

*L'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, fissava al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Successivamente con il decreto legge n. 91/2018 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 c.d. "Milleproroghe" il termine è stato **prorogato al 31 dicembre 2018**. La disposizione normativa proposta relativa al comma 1 è finalizzata a prorogare almeno **fino al 31 dicembre 2019**, per dare ai Sindaci un tempo congruo per gli interventi necessari all'adeguamento.*

*La proposta riferita al comma 2 è volta allo stanziamento di risorse mirate alla sicurezza antincendio, la cui copertura finanziaria potrebbe essere data dal Fondo investimenti di cui all'art. 1072 Infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede tra le finalità: lett.f) **edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria**.*

*E' importante che le risorse **siano assegnate direttamente ai Comuni, Provincie e città metropolitane** per il conseguimento delle certificazioni previste per l'adeguamento alla normativa antincendio.*

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

A partire dall'anno 2019 è incrementata di € 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 65/2017.

Motivazione

E' necessario un incremento che può attuarsi nell'arco di un quinquennio delle risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per consolidare, ampliare e qualificare i servizi offerti alle famiglie nonché ridurre i costi che devono sostenere.

In base ad una stima dei costi effettuata dagli uffici tecnici dell'Anci la spesa corrente complessiva solo per i servizi 0/3 ammonta a più di 800 milioni di euro, indispensabili per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età. Considerando che i finanziamenti al momento previsto ammontano a 239 mln di euro a partire dal 2019 si ritiene necessario un incremento di almeno 600 milioni di euro che

potranno essere erogati nell'arco di un quinquennio fino ad arrivare a regime. Sarebbe opportuno ottimizzare le risorse che indirettamente sono finalizzate a tale fascia di servizi ad esempio bonus bebè bonus mamme.

Aggiungere il seguente articolo:

Mensa personale scolastico statale

“A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nell'incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 luglio 2016, ha accolto la richiesta avanzata dall'ANCI di un incremento delle risorse, rendendosi disponibile ad avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie che fino ad oggi non ha avuto alcun seguito.

Trattandosi pertanto a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano sostenute per l'intero ammontare a livello centrale mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Aggiungere il seguente articolo:

Libri di testo scuole primarie

1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.
2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Nell'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incrementato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello scorso anno passando dai 152,24 euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall'AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'economia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto esclusivamente da risorse proprie dei Comuni.

Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017/2018 l'aumento è stato quello corrispondente al tasso programmato d'inflazione pari al 1%.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primarie, comprese le scuole private e il prezzo dei libri stabilito dal d.m. 7 giugno 2017, n. 391, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 95 milioni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

Finanziamento pluriennale edifici scolastici ospitanti scuole di ogni ordine e grado

Art. 15

(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 settembre 2018, n. 615.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole statali di ogni ordine e grado, e dunque ad accelerare anche la realizzazione dei relativi interventi.

Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato troppo lento e farraginoso: a fine 2018, solo per fare un esempio, risultano necessarie ancora proroghe per gli Interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016.

Ciò determina forti ritardi/n tutto Il processo di progettazione e realizzazione degli interventi.

Per tale motivo si ritiene indispensabile che le risorse per gli investimenti in sicurezza scolastica vengano assegnati direttamente agli enti competenti, ovvero Comune, Province e Città Metropolitane.

SVILUPPO

Art. 49

Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

All'articolo 49, comma 1, apportare le seguenti modifiche :

Alla rubrica in fondo aggiungere le seguenti parole : *“e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.”*

Al comma 1 sostituire la parola “venti anni” con la seguente *“venticinque anni”*

Sopprimere le parole “con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021” e sostituirle con le seguenti *“costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni”*

Dopo le parole *“ovvero a società”* aggiungere le seguenti parole *“o associazioni”*

Motivazione

La condizione del terzo figlio in questo contesto storico ed economico riduce in modo consistente l'ambito di applicazione della norma. Le coppie che hanno due figli per definizione hanno già contribuito ad una demografia censita. Pertanto quello che potrebbe invece invertire l'indice di decrescita demografica attuale se la misura venisse destinata a favore di coppie i cui soggetti non superino un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni che oltre ad assicurare una coerenza con la norma del dl 91/2017, rappresenta l'età fisiologicamente idonea a mantenere livelli di procreazione.

Il periodo di durata della concessione è aumentata per avere tempi più congrui di rientro degli investimenti.

L'allargamento dell'efficacia della norma con la forma della libera associazione di imprenditori agricoli, favorite peraltro già in alcune regioni italiane, consente maggiore semplicità degli investimenti collettivi in valorizzazione agricola dei terreni.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

Art.19-bis

Integrazione del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali

All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2017, n°91 convertito in legge 3 agosto 2017, n°123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale".

Motivazione

Per assicurare il massimo raccordo richiesto ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione delle ZES nonché per soddisfare le fondamentali esigenze di semplificazione connesse alla promozione di investimenti produttivi in queste zone è necessario integrare la composizione del Comitato di indirizzo con la presenza nell'organo dei Sindaci interessati, titolari per legge di fondamentali funzioni in materia di governo del territorio, di autorizzazione amministrativa alle attività produttive, di trasporto pubblico locale e di gestione dei servizi pubblici essenziali. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo

Art. 19-ter:

Istituzione delle "zone franche interne"

Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n°183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Motivazione

Come per le zone franche urbane (ZFU) o le zone economiche speciali (ZES) è necessario istituire un regime di incentivo fiscale finalizzato ad assicurare la vitalità economica delle

aree interne e\o delle zone rurali e montane del Paese. I benefici saranno indirizzati a quelle piccole e piccolissime imprese, nel campo del commercio e\o dell'artigianato o dell'agricoltura, la cui "permanenza in vita" consente alle aree "interne" o "rurali" di trattenere i servizi minimi di mercato vitali per la popolazione. Il regime d'aiuto potrà essere tarato con un sistema di agevolazioni o sconti sulla tassazione ordinaria, sui pagamento di contributi, sui riconoscimento di esenzioni speciali, su riduzioni di imposte locali. Considerata l'esiguità dimensionale delle imprese beneficiarie e i limiti della no tax area si potrà valutare se riconoscere in alternativa o in via complementare sostegni per il pagamento di bollette elettriche, forniture di metano o altro. La platea dei Comuni beneficiari si aggira intorno ai 2.000 (aree periferiche e ultra-periferiche della classificazione SNAI).

Considerate le finalità della misura è plausibile immaginare un décalage progressivo dell'aiuto, coerentemente con i tempi di attuazione degli investimenti promossi dalle politiche strutturali di riequilibrio territoriale. Ad ogni modo, nella definizione della misura si dovrebbe conto di esperienze simili di defiscalizzazione che si stanno realizzando in altri Paesi europei.

TPL

Articolo aggiuntivo inerente i criteri di riparto del Fondo Nazione sul Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 smi *

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente articolo:

Articolo 78 bis

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 smi)

All'articolo 27 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente alla lettera e), le parole "lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere da a) a c)".

In alternativa

All'articolo 27 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.

Motivazione

Pertanto l'emendamento è necessario al fine di escludere che vi possano essere penalizzazioni nel riparto tra le Regioni del Fondo per il finanziamento del TPL per i soli affidanti in house, comunque conformi alla normativa europea. La lettera d) del comma 2 dell'art. 27 del dl 50/2017, introduce un meccanismo di penalizzazione nell'attribuzione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti a carico delle Regioni nei cui territori i contratti

di servizio del tpl non risultino affidati con procedure ad evidenza pubblica, anche se le procedure utilizzate sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale e, pertanto, del tutto legittime.

Il sistema di penalizzazione introdotto dalla norma presenta profili di incostituzionalità in relazione alla potenziale illegittima compressione delle garanzie costituzionali poste a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini e nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni in misura omogenea sul territorio nazionale.

La previsione di meccanismi penalizzanti e discriminatori per i soli affidamenti in house, nell'attribuzione alle regioni delle risorse a tali scopi destinate, ugualmente ammessi ai sensi della normativa europea, oltre a comportare tagli sui relativi contratti di servizio e, conseguentemente, sui livelli essenziali delle prestazioni, risulta non conforme (per forma e per tempistiche) alla normativa comunitaria e relativi orientamenti giurisprudenziali.

Tale disposizione rischia, altresì, di comportare un esborso per le Regioni che, per evitare disservizi, dovrebbero integrare con risorse proprie l'importo pari alla penalità.

Si propone quindi l'abrogazione della norma del dl 50/2017 che prevede la penalizzazione per gli affidanti in house del TPL ovvero, in alternativa, se ne prevede l'applicazione per i soli affidanti non conformi al regolamento comunitario 1370/2007 che costituendo così, un utile incentivo alla regolarizzazione degli affidamenti nei termini ivi previsti

Art. 61

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario

(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma

13. Ripartizione Fondo TPL

Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96 all'art. 27 comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "e le città metropolitane";

alla lettera b) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "e le città metropolitane";

alla lettera c) dopo la parola "regionali" inserire le seguenti parole "e delle città metropolitane";

alla lettera d) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "e le città metropolitane";

alla lettera e) dopo la parola "regione" inserire le seguenti parole "e città metropolitana";

al comma 4, dopo le parole "tra le regioni" inserire le seguenti parole "e le città metropolitane";

Aggiungere il seguente periodo: Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con Decreto Ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del DM dell'11 novembre 2014.

Motivazione

Alla luce degli obiettivi e agli adempimenti stringenti che le Città Metropolitane sono chiamate a raggiungere e rispettare sia dal punto di vista della pianificazione (PUMS) sia dal punto di vista della programmazione di interventi e servizi per ridurre la percentuale di emissioni, garantendo ai cittadini adeguate condizioni di qualità dell'aria (Accordi regionali misure qualità dell'aria) nonché di trasporto urbano, crediamo che non sia efficace la distribuzione del Fondo TPL esclusivamente alle Regioni, ma che sia indispensabile l'attribuzione diretta delle risorse alle Città Metropolitane.

ENERGIA

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente articolo:

Art. 19 bis -

Modifiche al Fondo Kyoto

(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)

All'art. 9 comma 1 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)" sono sostituite dalle seguenti "ad uso pubblico".

All' art. 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere infine il seguente periodo "In merito ai settori finanziabili, le agevolazioni per gli interventi relativi a infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso e in generale mobilità sostenibile sono ammissibili anche per gli enti locali."

Motivazione

L'emendamento all'art. 9 si rende necessario alla luce dell'attuale rendimento del meccanismo finanziario prorogato al 31 dicembre 2018 ma la cui azione sembra essersi esaurita per la tipologia di immobile pubblico ad oggi identificato come destinatario (Scuole, università, asili nido ed AFAM). Per la residua quota immediatamente disponibile dal 1 gennaio 2019, pari a 150 Milioni di Euro, al fine di accrescere l'efficacia del fondo, si propone l'estensione alle altre categorie di immobili pubblici, come impianti sportivi e centri polifunzionali, biblioteche, musei, teatri, municipi, alcuni dei quali altamente energivori, come le piscine/palazzetti dello sport.

Il decreto ministeriale Ministero Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65 "Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato" ha introdotto un settore a quelli finanziabili dal Fondo rotativo di Kyoto, in particolare: "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile."

Questo settore di intervento è molto interessante per Comuni e Città Metropolitane, di contro ha scarsa se non nulla efficacia nell'attuale formulazione, che prevede l'intervento da parte delle imprese. Per i soggetti privati infatti il tasso di interesse del prestito agevolato previsto dal Fondo è più alto rispetto l'offerta media degli istituti di credito e bancari sul mercato.

Art. 19 ter -

Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel D.M. 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare tutti quei Comuni che hanno stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile in particolare nel settore eolico, nella maggior parte dei casi proposte da questi ultimi, prima della pubblicazione delle Linee Guida per l'installazione di impianti rinnovabili elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010. Quelle convenzioni prevedono il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dell'impatto che l'impianto ha nei territori, con importi e percentuali differenti rispetto a quanto successivamente fissato dal MISE. Tali atti sono stati gradualmente contestati dalle aziende proponenti. Il mancato rispetto delle convenzioni - che riguarda una gran parte dei comuni pugliesi come ad esempio la zona della Daunia in provincia di Foggia, ma con impatto potenziale deflagrante in tutti i territori interessati dagli impianti, come gran parte degli Appennini - rischia di mandare in dissesto gli enti locali coinvolti. Parimenti avrebbe un impatto indiretto del tutto negativo sul raggiungimento degli obiettivi del Governo su energia e clima, come definiti nella Strategia Energetica Nazionale approvata ad ottobre 2017. L'ANCI ha avviato a marzo 2017 un tavolo di confronto con il MISE, una delegazione di Comuni e gli operatori. Il presente emendamento è stato condiviso e inviato al MISE, a seguito di una riunione con la Direzione Generale Energia lo scorso 20 ottobre.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente articolo

Art. 78 bis

Scambio sul posto

All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo le parole "i Comuni" sono eliminate le parole "*con popolazione fino a 20.000 residenti*"; dopo le parole "per gli impianti di cui sono proprietari" sono eliminate le parole "*di potenza non superiore a 200 kW*".

Dopo le parole "scambiata con la rete e" inserire ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,".

Motivazione

L'emendamento vuole spingere ad un reale autoconsumo energetico almeno a livello di usi finali pubblici/comunali avvicinando le fonti rinnovabili alla transizione energetica, eliminando anche la soglia dimensionale degli impianti produttivi oltre che di popolazione. In particolare per i comuni con meno di 20 mila abitanti si intende eliminare il pagamento degli oneri di rete.

Considerando che solo il 27% dei Comuni (media italiana: dal 50.2 del Trentino Alto Adige all'11.4% della Sardegna) ha un impianto di FER all'interno del proprio territorio e che i Comuni con meno di 20 mila abitanti sono 7.430, ovvero il 93% della totalità dei Comuni Italiani.

Ipotizzando la realizzazione per ogni Comune di soli 50kWp (la norma prevede fino a 200 kWp) ed ipotizzando una produzione dei singoli impianti, sul territorio nazionale, di 1350 kWp/kWp (in Sicilia si superano i 1600 kWp/kWp) la produzione annua media da poter scambiare sarebbe, per singolo Comune (1350 x 50) di 67.500 kWp/anno. In tal modo si libererebbero risorse per programmare per l'erogazione di servizi per le comunità. Considerando un valore medio di 0,14 Euro/kWp, quale contributo in conto scambio, tali risorse ammonterebbero a circa 9.450 Euro/anno per singolo Comune.

WELFARE

Art. 21

"Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico"

Alla fine del comma 1 aggiungere: "*Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021*".

Aggiungere un comma 1 bis: "*Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di*

operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

Motivazione

Con il primo emendamento si punta a salvaguardare la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento dei servizi sociali comunali, necessaria a garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, nonché a mantenere gli attuali e gli impegni futuri dei Comuni relativi alla presa in carico beneficiari del Rei e poi del Reddito di Cittadinanza.

Con il secondo emendamento si prevede una deroga alle assunzioni per disporre quantitativamente e qualitativamente del personale necessario per l'attuazione dei benefici.

SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

Fondo manifestazioni pubbliche

X) 1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il “Fondo per le manifestazioni pubbliche”

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

Motivazione

Nell'attuale quadro delineato sul tema delle manifestazioni pubbliche a seguito delle circolari e direttive emanate dal Ministero dell'Interno negli anni 2017 e 2018, è gravoso l'impegno dei Comuni, soprattutto in termini di costi necessari per l'approntamento delle misure di sicurezza. Come noto, dallo scorso anno ciò ha inciso sulla realizzazione delle molteplici iniziative che caratterizzano i centri urbani piccoli e grandi del nostro Paese, con un rischio di arretramento culturale. Per questo è fondamentale istituire un Fondo dedicato alle spese di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Tassa di circolazione veicoli Polizia locale

X) All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “ i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

Risorse per la bonifica amianto

X) All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-*quater*:

“Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.

Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”.

Finanziamento fondo regionale protezione civile

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio

Motivazione

Nella riforma della protezione Civile, introdotta con il nuovo Codice a inizio 2018, viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Le responsabilità di indirizzo politico sono poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.

Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti dovranno fare riferimento.

E' quindi necessario individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale, altrimenti si vanifica l'intento del legislatore di creare sinergie positive attraverso risorse che potranno essere fattore moltiplicatore per quelle dei Comuni, specie più piccoli, così da evitare che i Servizi territoriali di PC siano una mera unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.

Riduzione rischio sismico

Nuovo articolo:

"Art. ... Interventi per la prevenzione del rischio sismico

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.
4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed un Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Il fondo rischio sismico attivato con la legge n. 39 del 2009 a seguito degli eventi dell'Aquila - che solo in maniera assolutamente parziale ha risposto all'effettivo fabbisogno, resta la

dotazione di meno di 1 miliardo di euro su 7 annualità 2010-2016 - attualmente è esaurito non rifinanziato. La cifra complessiva rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche, considerando che non risulta vi siano voci dedicate alla prevenzione del rischio sismico nella programmazione dei fondi comunitari (POR FESR ecc). Si propone quindi di rifinanziare il fondo per almeno 700 milioni per le prossime 5 annualità, così da proseguire con le attività di adeguamento degli edifici esposti al rischio sismico.

Con riferimento poi alle valutazioni della Commissione Nazionale per la prevenzione e previsione dei Grandi Rischi e alle relative indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in merito alla vulnerabilità degli edifici pubblici e alla loro verifica, appare oltremodo necessario, al fine di provvedere con gli interventi, disporre dei livelli di accettabilità delle verifiche, che siano definiti da una apposita Commissione Tecnica presso il Ministero delle Infrastrutture, insieme al Consiglio Superiore dei LL PP e al Dipartimento della Protezione Civile quali enti che dispongono delle massime competenze tecniche in questo ambito.

Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

Aggiungere nuovo articolo:

“Art. ... Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera in ambito urbano)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

2. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

3 . Il Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, RIPROPORRE MODELLO BANDO PERIFERIE con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

4. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Motivazione

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Da una quota fissa, cui si aggiunge una quota a parametrata sul maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 250 milioni di euro annui. La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della Commissione Nazionale Paritetica, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane.

Modifiche al Codice della Strada

All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter»;
- b) al comma 12 ter le parole "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;
- c) il comma 12 quater è soppresso.

Motivazione

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n° 120, introducendo i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'articolo 142 del Codice della strada, e il comma 16, dell'art. 4 ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disciplinato la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. Si è però originato un complesso meccanismo, che comporta numerosi adempimenti ed appesantimenti burocratici e le cui criticità hanno impedito l'adozione del provvedimento attuativo. L'emendamento punta pertanto a semplificare e rendere efficace

la previsione normativa attraverso una ripartizione dei proventi e delle sanzioni tra Stato e Comuni in relazione all'Ente di appartenenza dell'organo accertatore.

Proventi sanzioni amministrative pecuniarie ***

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.”;
- b) Al comma 5 il primo periodo è soppresso;
- c) Al comma 5 - bis:
 - le parole “alla lettera c) del” sono sostituite dalla seguente “a)”
 - le parole “polizia provinciale e di” sono soppresse.

Motivazione

Le previsioni di legge che si sono succedute nel tempo con riferimento alle destinazioni dei proventi delle multe di cui all'articolo 208 del codice della strada ad oggi non delineano un quadro uniforme entro il quale muoversi e, soprattutto, che facilita l'utilizzo da parte dell'ente locale di quei proventi in favore dei cittadini e del territorio di riferimento. L'emendamento punta a semplificare il macchinoso e vincolato meccanismo di destinazione dei proventi delle multe, in modo da consentire ai Comuni un efficace potenziamento dei servizi di sicurezza stradale e sicurezza urbana.

NORME SU SISMA CENTRO ITALIA

Art.

Ammissibilità Sisma Bonus

X) All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al

presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di "danni lievi" ai sensi del d.l. 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito "sisma bonus". Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del d.l. 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'art 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.

Motivazione

Dal momento che alcune spese non sono riconosciute tramite la procedura della ricostruzione post-sisma, per consentire in ogni caso di portare a termine gli interventi nella loro interezza, qualora il proprietario debba ricorrere a sostenere a sue spese una quota dell'importo dei lavori, occorre prevedere per tali soggetti la possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa del c.d. "sisma bonus", in maniera che tutti gli interventi vengano integrati in un unico progetto, senza ricorrere a due pratiche distinte. Soprattutto questa possibilità consente al cittadino il cui fabbricato ha subito un "danno lieve" a seguito del sisma, di effettuare, qualora interessato, oltre agli interventi di ripristino dell'agibilità, anche interventi volti al raggiungimento di livelli di sicurezza sismica superiori a quelli originariamente posseduti.

Art.

Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali

Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11 bis: "11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."

Motivazione

Si chiede l'eliminazione per i comuni del cratere del vincolo, attualmente imposto in base alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138, sugli acquisti immobiliari da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Si rende necessario l'eliminazione dell'attuale vincolo imposto dalla suddetta norma in quanto per la realizzazione dei piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in conseguenza degli eventi sismici, in alcuni casi, può essere necessario per i comuni acquisire la proprietà di determinati immobili. Nel caso in cui questi immobili, spesso vetusti, siano funzionali alla realizzazione di piani e progetti di recupero del tessuto urbano si dovrebbe concedere la possibilità ai Comuni di acquistarli per demolirli e/o riqualificarli. La presenza dell'attuale vincolo rende, di fatto, farraginoso e, in alcuni casi praticamente impossibile, l'avvio e la conclusione in tempi rapidi dell'iter di acquisizione. L'emendamento in questione si propone pertanto il fine di consentire agli enti

in maniera più celere e senza eccessivi appesantimenti burocratici, di realizzare piani di recupero immobiliare, fondamentali per il rilancio urbano, economico e sociale dei territori.

Art.

Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci

Al'art. 015 comma 1 inserire la lettera 0a)

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52."»

Motivazione

Si chiede di prevedere che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l'intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017).

In subordine si può demandare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia la definizione delle modalità attuative per l'attuazione della presente previsione per l'anno 2019 in merito alla sospensione dei mutui contratti con istituti finanziari diversi da Cassa Depositi e Prestiti.

Art.

Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione

Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Articolo 44-bis

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

- 1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1 ter del*

- decreto legge 06 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Motivazione

Le attuali procedure di acquisizione delle aree da parte degli enti locali per la realizzazione di strutture di emergenza (SAE ed altre strutture temporanee di uso pubblico) e per la realizzazione di interventi di ricostruzione (es. nuovi poli scolastici), richiedono il ricorso alle normali procedure di valutazione sulla congruità del prezzo prevista dalle leggi ordinarie (D.L. 98/2011).

Pur avendo il Dipartimento di Protezione Civile stipulato apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di tali valutazioni, l'iter delle stesse risulta nei fatti «bloccato» dalla mole di richieste pervenute a tali uffici da parte di tutti i Comuni del cratere. Attualmente i tempi di esecuzione di tali valutazioni non sono compatibili con i tempi di «ricostruzione» considerati accettabili in un paese «civile» (in media circa 1 anno per la valutazione di un'area).

Si propone pertanto un termine decadenziale di 60 giorni, trascorso il quale, il Comune che ha inoltrato la richiesta, non avendo ricevuto risposta, può procedere a far effettuare la valutazione dell'area dai propri uffici interni, o qualora questi non fossero in grado, affidare tale valutazione ad altri enti pubblici terzi, dotati di capacità in materia, e disponibili ad effettuare la stima valutativa.

Art

Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (art. 50-bis d.l. 189/2016)

All'articolo 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è apportata la seguente modifica:

dopo il comma 5 va inserito il comma 6:

6. "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti".

Motivazione

La proposta emendativa è necessario per consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici, di incrementare il proprio personale in connessione alle improrogabili esigenze imposte dalla ricostruzione pubblica e privata. Se si vuole consentire ai Comuni di avere un ruolo attivo e fattivo, nella ricostruzione sia privata che pubblica, appare evidente la necessità di dover superare gli attuali vincoli assunzionali imposti ai Comuni dalle normative succedutesi negli ultimi anni.

L'accelerazione della ricostruzione impone che oltre al personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis (personale a tempo determinato la cui spesa è a carico della gestione

commissariale), tali enti possano provvedere in deroga agli attuali vincoli assunzionali anche all'assunzione di personale particolarmente qualificato da inserire nei propri organici a tempo indeterminato.

Le spese necessarie per tali assunzioni, saranno poste a carico del bilancio dei singoli enti che vi potranno provvedere con propri fondi, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.

Art

Proroga dei termini per la revisione del piano di riequilibrio pluriennale in applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018

Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.

Motivazione

La Legge di Bilancio per il 2018 ha apportato modifiche che impattano sulla revisione dei piani di riequilibrio pluriennali (predissesto).

Il comma 848 permette di recepire esigenze di modifica del riaccertamento straordinario dei residui. In conseguenza, il comma 849 dà termini molto ristretti (circa 45 giorni dal 15 gennaio 2018) per la riformulazione o rimodulazione dei piani che peraltro non sono coordinati con l'approvazione dei rendiconti di gestione 2017 fissata dalla legge al 30 aprile, come pure lo stesso comma sembra richiedere. La modifica proposta (lettera a) permette di armonizzare la scadenza relativa al piano revisionato con i risultati di rendiconto.

Con il comma 888 è stato inoltre modificato l'arco temporale massimo previsto dal TUEL per il riequilibrio finanziario, ora compreso tra 4 e 20 anni a seconda dell'incidenza delle passività da ripianare nel piano sulle spese correnti. Gli enti che hanno già adottato il piano o per cui è intervenuta la formale approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti possono, pur in presenza delle condizioni di cui sopra, avvalersi di tale facoltà, rimodulando o riformulando il piano, soltanto se:

- hanno deliberato, entro il 15 gennaio 2018, un provvedimento consiliare attestante formalmente tale volontà (comma 889);
- hanno deliberato sempre presso il consiglio il piano revisionato entro i successivi 45 giorni (primi di marzo).

Non tutti gli enti locali sono tuttavia riusciti ad approvare in Consiglio tale ultima delibera entro il suddetto termine, evidentemente troppo ravvicinato rispetto all'entrata in vigore della legge di bilancio peraltro non supportato da motivazioni di natura sostanziale.

La norma proposta permette agli enti compresi nell'area del sisma Centro Italia di applicare le citate disposizioni riformulando e rimodulando il piano di riequilibrio pluriennale entro il 31 ottobre 2018.

Permessi amministratori sisma Centro Italia

All'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2 bis, ultimo periodo le parole "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole : "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."

Motivazione

La proposta è volta a consentire una maggiore disponibilità di ore di permessi per gli amministratori dei Comuni terremotati per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica.

Applicazione agevolazioni zone franche urbane sisma Centro Italia

Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole "di cui all'allegato 2" con le parole "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis"

Motivazione

In relazione alle agevolazione fiscali per le aziende collocate nei territori dei comuni colpiti dal sisma centro Italia, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, si chiede che ai fini dell'applicazione di dette previsioni siano contemplati tutti i comuni colpiti nel periodo indicato dall'articolo 46 del DL n. 50/2017. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento fra i territori del cd "cratere sismico in materia di zone franche urbane, che prevede che le imprese che hanno sede principale o unità locale all'interno della zona franca e che, a causa degli eventi sismici, hanno subito una riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo 1/09/2016 - 31/12/2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, possano beneficiare delle seguenti agevolazione. La legge di bilancio 2018 con il comma 745 dell'art. 1 ha disposto una modifica alla disciplina, applicandola però alle **imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU)** istituita, a norma dell'art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 per le sole imprese collocate nei territori dei comuni di cui al solo allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). Ciò determina una palese e ingiustificata discriminazione tra le imprese egualmente danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 24/08/2016 fino al 18/01/2017 rispetto alla possibilità di calcolare il calo del fatturato subito nel periodo 1/11/2016-28/02/2017 rispetto al periodo 01/11/2015-28/02/2016 e verificare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni della ZFU.

E' bene evidenziare che il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella sua formulazione iniziale prevedeva, all'art. 46, la possibilità di beneficiare dei vantaggi fiscali della Zona Franca Urbana per le imprese ubicate in tutti i

Comuni del "cratere sismico" ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis, vale a dire per tutte le imprese senza distinzione di sorta.

Il problema interessa tutte e quattro le Regioni coinvolte e, per quanto riguarda l'Umbria ad esempio, nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 viene ricompreso il solo Comune di Spoleto, per cui si viene a creare la paradossale e assurda situazione che le imprese localizzate a Spoleto vedano ampliata la possibilità di beneficiare dei vantaggi della ZFU, mentre quelle localizzate a Norcia, Cascia, Preci ecc. Ancora a titolo esemplificativo, ma chiaramente esplicativo dell'inaccettabile disparità di trattamento, le imprese localizzate ad Ascoli Piceno, Fabriano o Rieti, vengono privilegiate rispetto a quelle ubicate ad Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Visso, Amatrice, Antrodoto ecc.

COMPLETAMENTO PRiU

Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: *"Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997"*, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'art. 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di *"fermo cantiere"*, così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per *"opere pubbliche avviate"* devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per *"opere private avviate"* devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Motivazione

La proposta emendativa ha lo scopo di chiarire, precisandolo, il contenuto della disciplina del D.M. 9 settembre 2015 per il completamento dei PRiU, superando incertezze applicative determinate dalla molteplicità delle casistiche verificate in ambito nazionale.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE

Si propone un testo di riforma della riscossione delle entrate locali come definito nel tavolo di confronto attivato presso il Dipartimento delle Finanze del Mef, che ha visto la partecipazione, oltre che di ANCI-IFEL, di diverse amministrazioni e soggetti interessati (Ministero dell'Interno, AGID, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ANACAP). Si riportano inoltre alcune norme proposte da Anci e non confluite nel testo condiviso, per ulteriore approfondimento.

L'urgenza di un intervento organico sulla riscossione delle entrate locali è ormai ampiamente condivisa. Quasi tutti i casi di crisi finanziaria hanno quale determinante principale la difficoltà di una gestione efficace delle entrate proprie, ma i sintomi di difficoltà sono diffusi tra tutte le amministrazioni.

Le procedure sulla riscossione locale sono vecchie e necessitano di revisione, semplificazione e snellimento, condizioni essenziali per la convergenza del sistema degli enti locali in un percorso di stabile equilibrio finanziario.

Si segnala inoltre l'esigenza di norme e prassi operative specifiche riguardanti la riscossione delle entrate locali da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di rendere disponibile sull'intero territorio nazionale un servizio di riferimento caratterizzato da un soddisfacente grado di efficienza ed efficacia.

Proposta di riforma della riscossione locale condivisa (da tavolo di confronto presso il Mef-Dip.Finanze)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati "enti".

Articolo 2

Versamento diretto delle entrate degli enti

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "spontaneo" è abolita;
- b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per

controllarne i flussi. Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997". I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.

2. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 3

Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del decreto stesso.

2. L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

4. L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

5. Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

Articolo 4

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
"gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario. Il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostantive di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"

Articolo 5

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento.

che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.

3. Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.

4. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

5. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a € 6.000,01.

6. In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

10. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

11. I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 6

Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.

2. Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con

particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

3. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

- a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Articolo 7

Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari

1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Articolo 8

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Articolo 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) comma 2-sexies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
 - b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - d) articolo 3-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
 - e) lettera gg-septies) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;



Misure urgenti non confluite nella proposta MEF

(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali

All'art. 4, inserire il seguente comma xxx:

“Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

- a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
- b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
- c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
- d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
- e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
- f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

Revisione Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Linee guida per la costruzione degli affidamenti

All'articolo 6, comma 2, inserire la seguente lettera xxx):

“xxx) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;”

Avvertenza (art. 6, comma 3):

Nella riformulazione del capitale sociale minimo, occorre valutare l'ipotesi di una riduzione della dimensione del capitale, in particolare per la fascia più bassa.

Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)

È necessario inserire norme cogenti o di orientamento per AdE-R al fine di assicurare un servizio più efficiente da parte del riscossore nazionale.

Nel corso degli ultimi anni si registra una progressiva diminuzione del ricorso dei Comuni ai servizi del riscossore nazionale, dovuta a diversi fattori tra i quali figurano certamente il minor interesse manifestato da Equitalia in tale campo, l'impossibilità di incidere sulle procedure di riscossione, una sensazione di calo di efficacia della riscossione per ruolo, in parte suffragata dai rendiconti annuali di Equitalia.

La trasformazione di Equitalia nell'attuale AdE-Riscossione, operata dal decreto fiscale 2016 (dl 193/2016), che segue la definizione di nuove scadenze per la chiusura del ciclo di riscossione dei ruoli (“domande di inesigibilità”), riassegna al soggetto nazionale un ruolo che può risultare centrale nella riscossione locale, superando così quella condizione di “mera supplenza” che Equitalia medesima ancora segnalava alla fine del 2016. AdE-R potrà infatti essere direttamente affidatario delle attività senza la necessità, per l'ente locale, di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.

Ciò appare un primo importante segnale di attenzione che deve però essere adeguatamente accompagnato al fine di rendere l'operatività del nuovo soggetto coerente con le effettive esigenze espresse dagli enti locali.

*È infatti essenziale, ad avviso dell'ANCI, che l'istituzione del nuovo soggetto AdE-Riscossione **segna una netta discontinuità nel modo di operare del riscossore nazionale**, rendendo evidente l'adozione di prassi e modalità operative espressamente orientate al miglioramento dell'efficacia della riscossione.*

*In particolare, va tenuto conto delle **peculiarità della riscossione locale**, caratterizzata da **elevata frammentazione e da importanti quote di crediti di modesta entità**. Questo contesto rende necessario un intervento di messa a punto di un **nuovo modello organizzativo/gestionale**, oggi invece caratterizzato dall'assenza di uno specifico orientamento dedicato al recupero delle entrate locali.*

Altre norme di interesse non confluite nella proposta MEF

(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

All'articolo 5, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore

All'art. 3, sostituire il comma 2, con il seguente:

“L'ente impositore ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

All'articolo 2, è inserito il seguente comma 3:

“L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.»



AUDIZIONE ANCI

**COMMISSIONI BILANCIO RIUNITE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**LEGGE DI BILANCIO 2019
(ddl C1334)**

lunedì 12 novembre 2018





Sommario

Premessa e sintesi.....	3
Reintegro delle risorse correnti	5
Controversie e contenziosi da prevenire o risolvere	7
I nodi irrisolti nei rapporti finanziari Stato-Comuni.....	8
La riforma contabile, i vincoli finanziari e gli investimenti comunali.....	10
Riforma contabilità e FCDE.....	10
Lo sblocco degli avanzi e del debito	10
Maggiore sostegno agli investimenti comunali.....	12
Intervenire con urgenza sul debito comunale	14
La riscossione locale: una riforma ormai ineludibile	16
Le Città metropolitane.....	17



Premessa e sintesi

Le politiche attuate nei confronti del comparto comunale, per fare fronte alla crisi più forte degli ultimi decenni, hanno ridotto l'azione dei Comuni in un perimetro sempre più ristretto proprio mentre cresceva la domanda delle comunità locali profondamente segnate dal bisogno.


Gli effetti dell'azione combinata dei sacrifici eccessivi richiesti ai Comuni per il risanamento dei conti pubblici e dell'avvio contestuale di riforme strutturali di portata storica (nuova contabilità armonizzata, perequazione delle risorse, riforma codice degli appalti, riorganizzazione degli enti di area vasta) hanno contribuito a disegnare un quadro incompatibile con l'autonomia che la Costituzione riconosce agli enti locali, inadeguato a fornire i servizi essenziali e a garantire i necessari investimenti sul territorio. Lo sforzo imposto ai Comuni e alle Città metropolitane ha determinato effetti negativi sulla spesa ed anche nella contrazione della struttura organizzativa e gestionale: oltre il 15% in meno di personale dei Comuni – molto di più nelle CM – e un indice di invecchiamento incoerente con le funzioni svolte hanno limitato la capacità di dare, di fare e di investire.

In questo contesto, **la manovra finanziaria per il 2019 se, per un verso, reca importanti miglioramenti in materia di regole finanziarie e sostegno agli investimenti, espone tuttavia a forti rischi per la tenuta degli equilibri di parte corrente ed è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale, nonostante la presenza di due provvedimenti "collegati" al ddl bilancio appositamente destinati alle materie fiscali.**

L'abbandono del vincolo relativo al saldo di competenza, indotto da due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale, è un cambio di paradigma importante e consentirà di liberare risorse per gli investimenti aumentando gli effetti della ripresa della contribuzione erariale a sostegno degli investimenti locali (Bando periferie e altri programmi ministeriali per scuole e strade). Il ddl bilancio recepisce responsabilmente, inoltre, l'accordo sul "Bando periferie", assicurando così una maggiore tranquillità circa la prosecuzione ordinata nella realizzazione dei progetti.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica ulteriori rispetto agli equilibri ordinari di bilancio porta con sé rilevanti elementi di semplificazione amministrativa (verifiche interne, calcoli e controlli ministeriali, dei revisori, della Corte dei conti...) e una maggior concentrazione sugli aspetti operativi funzionali allo svolgimento delle funzioni strategiche assegnate al comparto.

Sul fronte degli investimenti locali si registrano, quindi, alcuni passi in avanti soprattutto in chiave di riorganizzazione della filiera industriale dei processi di spesa in conto capitale, anche attraverso l'istituzione di una "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" e di una struttura di missione denominata InvestItalia orientata a promuovere le condizioni più favorevoli per la programmazione e la realizzazione degli investimenti pubblici. Al fine di affinare le iniziative di sostegno degli investimenti nel



contesto molto articolato del comparto comunale appare necessario un esplicito coinvolgimento dell'ANCI e delle sue strutture regionali. Questi passi dovranno tuttavia essere accompagnati da robuste misure di semplificazione delle regole del codice dei contratti pubblici, che riteniamo necessarie per agevolare soprattutto gli enti di minori dimensioni: semplificazione delle procedure di gara sotto soglia; ripristino della possibilità di procedere con l'appalto integrato ponendo a base di gara il progetto definitivo; accelerazione del contenzioso.

Le risorse per gli investimenti destinate direttamente ai Comuni e alle Città metropolitane sono però di ammontare piuttosto esiguo: dei 3 mld. del Fondo investimenti territoriali ne rimangono di fatto disponibili appena 250 mln. annui nel biennio 2019-20. La quota maggiore passa formalmente per le Regioni (oltre 4 mld in due anni), che potranno – sulla base però di un riparto correlato più alla propria situazione finanziaria che al fabbisogno territoriale – riversarne una parte (“investimenti indiretti”) a favore dei rispettivi enti locali. Si deve qui osservare come il ripristino della piena utilizzabilità degli avanzi di amministrazione non si traduce necessariamente per molti enti in una dote finanziaria sufficiente al recupero di una adeguata capacità di spesa, ma produce effetti diversificati in ragione delle specifiche vicende amministrative.

Sul versante della disponibilità di risorse per investimenti ANCI chiede: **un riequilibrio degli stanziamenti con un aumento della quota assegnata a Comuni e Città metropolitane; la possibilità di vincolare le risorse attribuite alle regioni con una quota significativa da assegnare agli enti locali e, aspetto assai rilevante, una periodica ed efficace verifica e rendicontazione della spesa assegnata ed effettuata, delle procedure applicate, degli obiettivi individuati e dei tempi necessari.**

Sono innumerevoli gli ambiti di interesse dei Comuni, dalle infrastrutture, alla manutenzione del territorio, al miglioramento dei servizi, al contrasto delle emergenze. I sindaci sono stanchi di essere sempre individuati come i responsabili, non essendo nella maggioranza dei casi i titolari diretti dei finanziamenti che attendono da altri livelli di governo. Riteniamo indispensabile avere chiarezza e coincidenza fra compiti, poteri e risorse per assicurare ai cittadini la massima trasparenza e applicare un sano principio di responsabilità. Sono troppi gli ambiti sensibili in cui i sindaci risultano sovraesposti senza risorse e regole chiare.

Sul versante delle entrate correnti, il ddl Bilancio non contiene alcune fondamentali risposte, che devono essere considerate nell'esame parlamentare del provvedimento per assicurare l'ordinata definizione degli equilibri di bilancio: dal ripristino del fondo IMU-Tasi, al ripristino delle risorse tagliate con il dl 66/2014, la cui applicabilità scade con il 2018, all'inserzione di una robusta quota di finanziamento statale nella perequazione delle risorse, che in queste condizioni non può andare avanti.

Resta poi in ombra l'esigenza di un **generale ripensamento della fiscalità comunale**, oggetto negli ultimi anni di numerosi e talvolta sconsiderati interventi, sia per ciò che concerne gli aspetti disciplinari, sia con riferimento ai flussi finanziari, in prevalenza



funzionali al recupero di risorse per la tenuta dei conti pubblici e per il rispetto degli obblighi assunti in sede UE.

Un intervento di complessiva riorganizzazione del sistema fiscale locale è certo difficile, ma quanto mai necessario. Tra le riforme inattuatae, ancorché sollecitate anche in sede comunitaria, va ricordata quella relativa al catasto, i cui valori obsoleti incidono direttamente sulla ripartizione dei carichi fiscali tra i contribuenti e delle risorse tra i comuni. Qualche prospettiva di intervento si è invece aperta nei mesi scorsi in tema di **riscossione locale**, come riportiamo nel seguito, che è divenuta un fronte di intervento ineludibile anche alla luce dei riflessi che i nuovi dispositivi della contabilità armonizzata producono sul bilancio.

Tra le principali misure di razionalizzazione fiscale, l'ANCI propone **di riunire IMU e Tasi in un unico prelievo**, abolendo la Tasi e superando così un sistema inutilmente articolato in più aliquote sulle medesime basi imponibili, in un quadro di maggiore semplificazione per i contribuenti e per gli uffici comunali, nonché di equivalenza dei gettiti standard, coerenti con quelli definiti in regime IMU-TASI.

I dispositivi fiscali di maggior impatto sui Comuni sono contenuti nel decreto collegato al ddl bilancio e riguardano la normativa di favore finalizzata ad alleggerire i carichi in capo ai contribuenti, comunemente definita "pace fiscale". In particolare, deve essere sottolineato che la cancellazione *ope legis* dei carichi iscritti a ruolo inferiori a 1.000 euro è riferibile per la gran parte ad entrate comunali, con ricadute sia sul piano finanziario sia ordinamentale. Va infatti osservato che, sebbene non tutti i carichi stralciati incidano sui bilanci comunali, per effetto della ripulitura effettuata con il riaccertamento straordinario del 2015, tuttavia una parte non trascurabile di enti ha correttamente mantenuto a residuo i carichi iscritti a ruolo. Il passaggio, pertanto, richiede una attenta valutazione circa l'effettivo impatto sui bilanci comunali e, in ogni caso, la soluzione adottata dovrà investire l'autonoma discrezionalità dell'ente.

Nella prima parte dell'allegato normativo vengono riportati gli emendamenti che l'ANCI considera fondamentali per pervenire ad un quadro di condivisione delle iniziative e di rasserenamento dei rapporti tra con i Comuni e le città metropolitane e, in definitiva, di tangibile superamento della stagione dei tagli e dei sacrifici senza contropartita che ha pesantemente segnato la distorta attuazione del federalismo fiscale negli scorsi anni.

Reintegro delle risorse correnti

Il **contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica**, come ampiamente attestato, ha comportato un ammontare di tagli ed effetti restrittivi da nuova contabilità sproporzionato rispetto alla dimensione del comparto (12 miliardi di euro dal 2011, quasi la metà della manovra fatta sull'intera PA) e ha scompaginato l'assetto fiscale con la scomparsa dei trasferimenti dello Stato e l'incremento del gettito immobiliare. I Comuni incassano l'IMU e la Tasi, che devono poi essere redistribuite con un complicato meccanismo di riequilibrio delle risorse che è tutto il contrario della responsabilizzazione



fiscale richiesta dalla Costituzione e dal federalismo fiscale indicato dall'articolo 119. Un contesto ulteriormente aggravato da tre anni di blocco delle aliquote.

Nell'ultimo triennio non sono stati effettuati tagli alle entrate dei Comuni, ma si sono fatti sentire gli effetti restrittivi dovuti a nuovi dispositivi e interventi (o mancati interventi) che si sono succeduti: la riforma contabile, che ha in primo luogo comportato la costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ma anche il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e la crescita di oneri per le più diverse funzioni (alimentazione di sistemi informatici nazionali, protezione civile, ecc.).

LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE
Valori in milioni di euro. Anni 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Cumulato 2011-2017
Manovra *	3.009,3	5.185,9	3.160,7	43,8	850,5	-534,1	685,8	12.401,9
di cui Patto e nuova contabilità dal 2016 **	1.509,3	1.522,3	1.261,3	-448,5	-637,3	-534,1	685,8	3.358,8
di cui Taglio trasferimenti erariali	1.500,0	3.663,6	1.899,4	492,3	1.487,8	0,0	0,0	9.043,1
"Costi della politica"		118,0						118,0
Taglio D.L. 78/2010	1.500,0	1.000,0						2.500,0
Taglio D.L. 201/2011		1.450,0						1.450,0
Taglio D.L. 95/2012		95,6	2.154,4	250,0	100,0			2.600,0
Taglio D.L. 66/2014				375,6	187,8			563,4
Taglio L. Stab. 2015					1.200,0			1.200,0
Taglio da revisione IMU cat. D				170,7				170,7
Taglio occulto ICI /IMU		1.000,0	-255,0	-304,0				441,0

* Effetto netto incrementale (base 2010), compresa Roma Capitale

** Per gli anni 2010-2015 il vincolo annuale è dato dall'obiettivo saldo imposto dalla Legge di stabilità, a partire dal 2016 l'impatto della manovra coincide con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e in conto capitale, al netto della quota finanziata da avanzo

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell'Interno e Ministero dell'economia e delle finanze

Il taglio intervenuto è senza precedenti: 12 mld su un monte risorse complessivo di circa 60 mld, il 20 per cento in meno in un contesto di funzioni crescenti anche per effetto di una sorta di "federalismo per abbandono", minori risorse centrali e regionali e servizi locali lasciati in balia della maggiore domanda e della capacità di adattamento delle amministrazioni.

Nel complesso, il perimetro delle entrate dei Comuni è stato fortemente ridotto, senza peraltro allentare in modo significativo i vincoli contabili ed ordinamentali. Ne consegue che il comparto vive tuttora una situazione di **difficoltà finanziaria per quanto concerne gli equilibri di parte corrente**.

Alla luce di ciò, le questioni irrisolte che condizionano il giudizio dei Comuni sulla manovra 2019, per la loro dimensione finanziaria e per l'impatto positivo sui bilanci che la tempestiva soluzione ne determinerebbe, sono principalmente le seguenti:

- **l'abolizione del taglio ex dl 66/2014**, la cui applicazione viene a scadere nel 2018 e ammonta per i Comuni a **560 mln.** annui. Nonostante la previsione di legge (co. 8 dell'art. 47), il ristoro del taglio a partire dal 2019 non risulta attualmente finanziato, come invece sembra previsto per le Città metropolitane e le Province.

La mancata considerazione del reintegro è ingiustificata anche alla luce del dettato normativo vigente. Non sussiste alcuna motivazione che giustifica il mancato



reintegro solo per i Comuni. Il “patto” – implicito nella limitata durata temporale del taglio – che ha costituito di fatto un elemento di maggior sostenibilità di quell’ulteriore riduzione di risorse verrebbe violato, fornendo ulteriori argomenti per contenziosi che già negli ultimi anni hanno caratterizzato la determinazione del fondo di solidarietà, proprio per effetto dell’incapacità dei governi di porre mano a un sistema sempre meno sostenibile non solo in termini finanziari, ma anche quanto a difendibilità nel quadro dell’ordinamento delle autonomie locali.

L’ANCI chiede pertanto che nell’iter di approvazione del provvedimento si provveda al **finanziamento del ristoro in questione**, con riferimento al quale chiede altresì di valutare l’opportunità di **configurarlo quale fondo di “perequazione verticale” in sede di determinazione del Fondo di solidarietà comunale;**

- **contributo compensativo del passaggio IMU-Tasi**, a ristoro del maggior gettito IMU che dal 2014 non è più acquisibile da circa 1.800 Comuni, per effetto delle più restrittive regole di determinazione delle aliquote massime IMU-Tasi. Il contributo è stato finora assegnato con provvedimenti annuali, che ne hanno progressivamente ridotto l’ammontare, fino ai **300 mln. annui nel 2017-18**, a fronte di una perdita di gettito a suo tempo certificata dal Mef per circa 490 mln. di euro.

Gli importi assegnati, per un ammontare complessivo di almeno 300 milioni di euro, devono essere confermati poiché concorrono alla formazione degli equilibri correnti della maggior parte dei Comuni coinvolti;

- la sentenza della Corte costituzionale n.15/2018 ha di fatto dichiarato illegittimo il mantenimento delle **maggiorazioni sull’imposta pubblicità** applicate dai Comuni dal 2013 in poi. Non sono disponibili dati precisi, ma stime preliminari portano il valore della perdita di gettito annua **tra i 400 e i 500 mln. di euro.**

L’Anci chiede un intervento normativo volto a ripristinare l’applicabilità della maggiorazione, modulare in un arco di tempo pluriennale i rimborsi che i concessionari di pubblicità stanno richiedendo e per valutare la necessità di un contributo statale compensativo.

Controversie e contenziosi da prevenire o risolvere

A seguito delle restrizioni degli ultimi anni, **sono aperte diverse questioni che sono oggetto di controversie** presso la giustizia amministrativa o ordinaria:

- **le spese per gli uffici giudiziari**, che con la legge di bilancio 2017 (DPCM 10 marzo 2017) hanno trovato una soluzione del tutto insoddisfacente. Il ristoro delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari tra il 2011 e il 2014 **è stato fortemente sottostimato**, anche attraverso l’esclusione delle spese sostenute nel periodo gennaio-agosto 2015, mentre l’erogazione rateizzata in 30 anni è destinata a produrre effetti del tutto marginali sui bilanci. Gli enti coinvolti sono circa 800, per uno scostamento complessivo tra spese sostenute e rimborsi riconosciuti di oltre 500 mln. di euro.



Anche al fine di prevenire i contenziosi, molti dei quali già in essere, **appare opportuna una composizione negoziale congrua della questione, sulla base di un aumento delle risorse e del computo delle spese sostenute nel 2015. Si chiede pertanto di ridurre da 30 anni a 5 anni il periodo di restituzione e di integrare la posta ad oggi disponibile, pari a 300 mln. di euro, con ulteriori 200 mln. di euro**

- **il ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D**, sul quale diversi tribunali civili (Bologna, Venezia, Milano, Genova, Torino...) si sono espressi anche in secondo grado, ordinando l'attribuzione di maggiori risorse compensative del minor gettito ICI ridefinite unilateralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Interno, a decorrere dal 2009, sulla base di criteri più restrittivi e fatti valere retroattivamente dal 2001, anno di avvio del ristoro. I tribunali hanno quindi riconosciuto che una parte cospicua del minor gettito riscontrato è stata indebitamente negata ai Comuni.


Appare opportuna, anche in questo caso, una sistemazione negoziale che determini un congruo ammontare di risorse una tantum (il dispositivo di ristoro non è più applicabile dal 2011) a favore dei Comuni penalizzati dai più restrittivi criteri imposti dai ministeri. Nel complesso, la perdita subita ammonta a circa 300 milioni di euro e coinvolge circa 650 Comuni.

Altre questioni apparentemente di minore rilevanza generale, ma con forte incidenza sui Comuni coinvolti, riguardano il **riparto dell'addizionale comunale aeroportuale**, arbitrariamente decurtata sulla base di una norma del 2017 (72 Comuni interessati da mancati ristori stimabili in oltre 100 milioni di euro dal 2007), le incertezze riguardanti i **contributi dovuti ai Comuni che ospitano siti nucleari**, l'assenza di una uniforme attuazione delle sentenze della Cassazione sull'**imponibilità delle piattaforme petrolifere**.

I nodi irrisolti nei rapporti finanziari Stato-Comuni

La criticità che sta sempre più emergendo nella fase di assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, amplificata a partire dal 2015 con la graduale implementazione del sistema perequativo, risiede innanzitutto nell'**assoluta assenza di contributi erariali di parte corrente**.

La crescita della base imponibile e del gettito immobiliare "a parità di risorse" per i Comuni, ulteriormente ridotte per effetto dei tagli strutturali nel frattempo intervenuti (circa 9 mld.), ha reso necessaria l'adozione di uno schema di riequilibrio che, con l'abbattimento progressivo del contributo statale (azzerato nel 2015), è interamente basato su "travasi orizzontali" di quote di gettito dai Comuni ad alta base imponibile a quelli meno dotati (cioè la c.d. perequazione orizzontale, ovvero senza alcun contributo erariale), in manifesta contraddizione con le prescrizioni della Costituzione e della legge 42/2009.



A questa redistribuzione si è aggiunta dal 2015 la perequazione basata sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard, che ha l'obiettivo di ancorare una cospicua parte delle risorse comunali a criteri razionali in sostituzione del "criterio della spesa storica". Nel quadriennio 2015-18 sono state progressivamente redistribuite, per via della sola perequazione, risorse pari a circa un miliardo complessivo.

In questo contesto, **il progressivo aumento della quota di risorse perequata** (40% del 2017, 45% nel 2018, 60% previsto nel 2019, fino al 100% del 2021) **costituisce un fattore di crisi per molti enti, soprattutto quelli di dimensioni minori.**

Il modello di perequazione adottato si limita a definire le posizioni relative di ciascun Comune rispetto agli altri, ma **non garantisce affatto l'integrale copertura finanziaria delle funzioni fondamentali** dei Comuni. Le risorse complessive di riferimento sono fissate esternamente al sistema perequativo e non sono messe in discussione, pur disponendo di un apparato informativo di base molto ricco e di metodologie applicative fin troppo complesse. In questo contesto non è possibile applicare le prescrizioni – pur previste dall'ordinamento – relative alla determinazione di livelli minimi o essenziali delle prestazioni (LEP) che i Comuni dovrebbero assicurare obbligatoriamente per ciascuna delle funzioni esercitate.

La revisione delle capacità fiscali standard attivata nel 2017 ha portato a risultati paradossali e poco spiegabili per diverse aree territoriali. La notevole complessità tecnica con la quale è stato applicato il sistema basato sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard rischia di offuscare il senso e i risultati della perequazione, che invece, per le implicazioni sociali ed istituzionali che ne derivano, devono essere disponibili per un dibattito pubblico ben più ampio della ristretta cerchia degli addetti ai lavori.

La previsione di una relazione della CTFS (Commissione tecnica per i fabbisogni standard) sullo stato di attuazione della perequazione (co. 883 della legge di bilancio 2018, frutto di un accordo in Conferenza Stato-città) **è stata disattesa**, anche per effetto dell'assenza di un presidente della Commissione nella pienezza delle sue funzioni. Si è persa così un'occasione fondamentale per fare il punto sulla situazione e definire gli interventi necessari per una transizione più equa e sostenibile.

L'assenza di un quadro chiaro e condiviso sugli effetti dell'attuale modello di perequazione porta a ritenere essenziale un rallentamento del processo, mantenendo al 45%, anche nel 2019, la quota delle risorse perequate. Si permetterebbe così, anche alla luce del nuovo quadro politico, di riflettere sull'insieme delle misure necessarie per riportare l'assetto delle risorse comunali su binari più coerenti con l'ordinamento, evitando di produrre ulteriori effetti non controllati e condivisi. **Tali criticità, unitamente alla condizione di sofferenza finanziaria sopra sinteticamente esposta, hanno ancora una volta condotto l'Associazione a condizionare il proprio parere favorevole sui provvedimenti attuativi del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, nel recente passaggio in Conferenza Stato-Città, all'accoglimento delle proposte specifiche in materia di ristoro delle risorse sottratte ai Comuni e al riavvio di un più ampio ed incisivo dibattito tecnico-politico sulle criticità del meccanismo perequativo.**





La riforma contabile, i vincoli finanziari e gli investimenti comunali

Riforma contabilità e FCDE

La riforma contabile produce rilevanti effetti restrittivi, in particolare per via dell'istituzione del **FCDE** (Fondo crediti di dubbia esigibilità) che congela l'effetto della quota di entrate proprie storicamente poco realizzabili sulle autorizzazioni di spesa, ma anche attraverso istituti di accantonamento obbligatorio che aumentano gli avanzi di bilancio difficili da utilizzare. Solo di parte corrente, **gli accantonamenti al FCDE e agli altri fondi rischi** previsti dalla normativa **superano nel 2017 quota 4 miliardi di euro**, con impatti restrittivi molto differenziati per le diverse fasce di enti. L'analisi dell'accantonamento a FCDE riportato nel monitoraggio del saldo di competenza 2017 conferma infatti una distribuzione molto difforme. Un numero relativamente ristretto di enti (circa 1.300), concentrati tra le città medie e grandi e nel centro-sud del Paese, registra accantonamenti FCDE per un importo pari al 70% del totale (2,5 miliardi di euro).

Come è noto ANCI ha ottenuto per il 2018 una diversa modulazione della percentuale di accantonamento, limitata al 75%. Si chiede di mantenere questa percentuale anche per il 2019.

All'origine del FCDE c'è il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che è stato il primo atto della riforma (2015). ANCI ritiene che vada seriamente presa in considerazione **la possibilità di integrare il riaccertamento, attraverso un'apposita norma di legge, così da permettere un più ampio esame della situazione pregressa anche agli enti che nel 2015 hanno avuto difficoltà nell'applicazione delle nuove regole**, consentendo loro di accedere al ripiano trentennale degli eventuali disavanzi per l'intera massa di passività nette risultante dall'integrazione. Questa facoltà, attualmente riservata dalla legge (co.848 L. Bilancio 2018) ai soli casi di richiesta da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze, costituirebbe un importante strumento di prevenzione delle crisi finanziarie, nonché un valido incentivo alla più ampia applicazione della nuova contabilità.

Anche sotto il profilo della semplificazione la nuova contabilità rende necessari interventi attesi dai Comuni. **I gravosi adempimenti richiesti dalla contabilità economico-patrimoniale e dal bilancio consolidato possono essere semplificati per la generalità dei Comuni e aboliti per gli enti più piccoli**, che non dispongono delle strutture e delle competenze necessarie e che – proprio per la loro dimensione – aggiungono ben poco al quadro economico-patrimoniale della finanza locale.

Lo sblocco degli avanzi e del debito

Dopo una lunga stagione caratterizzata da restrittivi vincoli di finanza pubblica che hanno penalizzato in misura particolare le spese comunali per investimenti, il




provvedimento in esame abolisce la disciplina del saldo finale di competenza ed assegna agli enti locali, quale unico riferimento per le regole finanziarie da rispettare, gli equilibri di bilancio “ordinari” disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011).


Tornano quindi nella piena facoltà di utilizzo per gli enti locali sia gli avanzi disponibili sia le risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento residue nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia). Questo passaggio costituisce certamente un fattore determinante per avviare una robusta e duratura ripresa degli investimenti locali. Tuttavia la libera applicabilità al bilancio dell’avanzo di amministrazione disponibile dovrebbe essere opportunamente declinata anche qualora l’ente si trovi in una condizione di complessivo disavanzo, pur in presenza di avanzi vincolati a determinati utilizzi per effetto di norme nazionali o regionali. Su tale punto piuttosto delicato, che investe anche diverse grandi e medie città, occorre apportare urgenti correttivi all’art. 65 del ddl Bilancio 2019, salvaguardando in questi casi l’utilizzo della quota vincolata degli avanzi.

Nel complesso, gli enti in disavanzo sono solo il 9 per cento (668 su un totale di circa 7.500 analizzati), molto concentrati nel Centro e nel Sud (tra il 17 e il 20% dei rispettivi totali). Se si considera però la dimensione complessiva degli avanzi, sommando anche i Comuni con “avanzi deboli” (fino all’8% del totale delle entrate finali), la dimensione è molto più ampia e diffusa territorialmente, come emerge dalla figura seguente. Si tratta di una platea sulla quale l’effetto di liberazione di risorse implicite nella libertà di utilizzo degli avanzi non sviluppa o sviluppa in misura marginale nuova capacità di finanziare investimenti: nel complesso il fenomeno riguarda oltre 1.800 Comuni, oltre un quarto del totale, il 14 % degli enti settentrionali e il 35/40% degli enti del centro-sud.





Comuni in disavanzo o con avanzo inferiore all'8% delle entrate finali nel 2017



Per ciò che riguarda i disavanzi, il punto più critico risiede nel fatto che molti degli enti che oggi risultano in disavanzo derivano tale condizione dall'emersione di un **"disavanzo tecnico"** per effetto dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui richiesto dalla riforma della contabilità. Proprio per garantire un percorso sostenibile di rientro, il dl n. 78 del 2015, norma approvata dal Parlamento e condivisa dal Mef, ha permesso il ripiano trentennale di questo tipo di disavanzo. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere il percorso di risanamento graduale messo in atto dagli enti interessati, nonché disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito per tale via dagli enti stessi in ragione della minore capacità di spesa disponibile.

L'ANCI auspica che lo sblocco degli avanzi vincolati sia pieno e generalizzato fin dal 2019 e che le possibili problematiche riguardanti la copertura finanziaria siano esaminate anche valorizzando il fatto che il comparto comunale, nel suo insieme, fornisce da diversi anni ingenti contributi al risanamento dei conti pubblici.

Maggiore sostegno agli investimenti comunali

Il superamento della lunga stagione di vincoli finanziari aggiuntivi produce un importante **effetto di semplificazione**. Per vent'anni un'intera burocrazia locale e centrale ha dovuto definire, applicare e controllare un'ampia serie di vincoli alla spesa dei Comuni che ha accresciuto le incertezze da parte degli operatori locali, aggravando gli adempimenti richiesti nella gestione finanziaria.

A questo si aggiunge un effetto di maggiore capacità di programmazione degli investimenti locali, sui quali negli ultimi anni si è finalmente registrata una maggiore attenzione anche in termini macroeconomici da parte della politica nazionale. Avrebbe



costituito un grave elemento di contraddizione, rispetto alla strategia di rilancio degli investimenti locali perseguita da qualche tempo anche a livello nazionale, la soluzione pasticciata del Bando periferie, unilateralmente revisionato dal dl “Milleproroghe”, mentre ora il ddl Bilancio accoglie le rettifiche richieste con forza dall’ANCI.

Rimane invece il rammarico per la mancata revisione dei criteri di assegnazione dei contributi agli investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (co. 853 e ss. L.Bilancio 2018). Le risorse rese disponibili sul triennio 2018-20 ammontano rispettivamente a 150, 300 e 400 milioni di euro. Il decreto “proroghe” non ha considerato l’opportunità di posporre il termine troppo ravvicinato per le richieste di contributo relative al 2019 (20 settembre 2018) e pertanto anche per il 2019 si applicano i criteri che si sono rivelati deboli e troppo strettamente orientati al finanziamento degli enti in più grave disavanzo. Si può tuttavia ancora porre rimedio, considerando la proposta di un ulteriore finanziamento della graduatoria in corso di formazione (modifiche agli artt. 16, 61 e 64), attraverso l’utilizzo delle quote residue del Fondo investimenti territoriali, così da realizzare una più ampia diffusione del sostegno, fino a coprire le esigenze di enti con equilibri – positivi o negativi – di entità limitata, tale da non consentire comunque un autofinanziamento delle opere.

I segnali di ripresa della spesa locale destinata agli investimenti non vanno sottovalutati, ma sono ancora deboli. Effetti ovviamente positivi deriveranno certamente dalla libertà di disporre degli avanzi generati da ciascuna amministrazione locale, nonché delle risorse acquisite mediante contrazione di debito.

Le difficoltà nell’utilizzo dei fondi propri o derivati da assegnazioni statali, regionali ed europee hanno tuttavia radici più ramificate, di carattere procedurale ed organizzativo. Va certamente nella giusta direzione l’interesse rivolto al rafforzamento della **capacità di progettazione** degli enti locali, che potrebbe essere ulteriormente sostenuta attraverso l’articolazione dell’intervento sui territori e con il concorso dell’ANCI, in grado di ricostituire un più ampio portafoglio progetti per le opere pubbliche comunali e promuovere anche per questa via il pieno utilizzo delle risorse disponibili.

ANCI chiede una particolare attenzione al tema della messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture viarie e non. Chiediamo risorse congrue, certe e rapide in settori nevralgici, come la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici e territorio.

Parallelamente, ribadiamo che i Comuni rappresentano i principali investitori pubblici, capaci di generare immediatamente una funzione anticiclica e sostegno all’economia locale e all’occupazione. Chiediamo di investire sull’Agenda urbana nazionale in ambiti che guardino ad uno sviluppo sostenibile delle Città: mobilità, rifiuti, economia circolare sono ambiti che necessitano di robusti programmi di investimento, a medio e lungo termine.

Appare inoltre rilevante la riflessione che si sta aprendo sugli **effetti indesiderati del nuovo Codice degli appalti**, sul quale si dovrà ulteriormente intervenire nel senso di



una maggiore flessibilità delle nuove procedure, dello snellimento dei provvedimenti attuativi, di cui molti ancora non emanati, di specifiche previsioni per semplificare l'azione dei piccoli Comuni e per ridimensionare la portata frenante dei contenziosi.

Va infine valutata la funzionalità dell'attuale disegno di aggregazione/qualificazione della domanda. Le Centrali uniche di committenza erano pensate per rispondere in modo qualificato e tempestivo alle esigenze di una vasta e differenziata numerosità di enti locali, ma tale disegno è ben lontano dall'obiettivo. C'è anzi il rischio che ulteriori e non meditati interventi aggravino la situazione e impongano ulteriori freni al dispiegamento delle capacità di spesa degli enti, in particolare i medi e i piccoli Comuni, che sono per ora il settore più dinamico anche sul fronte della ripresa degli investimenti. **L'articolo 16 del ddl Bilancio deve quindi essere modificato**, perché nell'attuale formulazione impone un obbligo di passaggio per le centrali provinciali che in troppi casi non sono pronte per un impegno così gravoso, che prescinderebbe dagli indispensabili interventi di dotazione organica e ristrutturazione organizzativa.

La centralizzazione dei processi di spesa non può funzionare senza obblighi specifici in capo ai soggetti preposti e senza l'allestimento di apposite "vie di fuga" in caso di incapacità/impossibilità delle centrali di operare con tempi e standard qualitativi soddisfacenti. **L'articolo 16, comma 5, del ddl Bilancio sembra voler abolire le forme "spontanee" di aggregazione intercomunale che stanno funzionando e che oggi costituiscono in molti territori l'unica possibilità di rispettare la legge senza bloccare i processi di spesa.**

Intervenire con urgenza sul debito comunale

In tema di riduzione del peso del debito comunale, la manovra 2019 contiene una richiesta da tempo formulata dall'ANCI, ovvero di poter rinegoziare i mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze ma gestiti da Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una minoranza di mutui, circa 2,1 mld. di euro, che coinvolge però un ampio numero di enti, alcuni dei quali con una elevata incidenza di questo tipo di mutui sui propri bilanci.

Il peso degli oneri del debito sul complesso delle spese comunali, nonostante la progressiva riduzione dello *stock* oggi attestato su 39,4 mld. di euro complessivi (appena l'1,7% del debito nazionale a fine 2017), risulta oggi più gravoso, in tutte le aree del Paese, per effetto della riduzione dei margini di flessibilità nei bilanci e della diminuzione delle risorse correnti disponibili. I Comuni hanno contribuito – diversamente da altri comparti in prevalenza centrali – alla riduzione dell'indebitamento netto del settore pubblico e la riduzione dello *stock* del debito locale ne è uno dei risultati.



**Debito pubblico - Distribuzione percentuale per sottosettore della PA
Anni 2011-2017**

	Peso di comparto (%)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pubblica Amministrazione di cui:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Amministrazioni centrali (*)	93,9%	94,3%	94,8%	95,3%	95,7%	96,0%	96,2%
Regioni	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%
Province e Città metropolitane	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Comuni	2,6%	2,4%	2,2%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%
Altre Amministrazioni locali	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%

(*) nelle Amministrazioni centrali sono inclusi gli Enti di previdenza

Fonte: elaborazioni IPFEL su dati Banca d'Italia (febbraio 2018)

**Incidenza dell'onere del debito (rimborso e interessi) sulla spesa corrente
Anno 2016, numero Enti e importi in milioni di euro**

Fasce demografiche	N. Enti indagati	Fino all'8%		8% - 12%		12% - 18%		Oltre il 18%	
		N. Enti	Costo debito	N. Enti	Costo debito	N. Enti	Costo debito	N. Enti	Costo debito
0 - 1.000	1.744	659	22	415	25	406	33	264	31
1.001 - 5.000	3.228	1.186	123	829	160	818	225	395	159
5.001 - 10.000	1.094	545	120	305	141	176	116	68	59
10.001 - 20.000	652	346	158	153	141	111	146	42	82
20.001 - 60.000	398	201	220	98	227	79	277	20	102
60.001 - 100.000	56	31	98	17	111	4	32	4	64
101.001 - 250.000	31	19	133	6	71	6	97	0	0
Oltre 250.000	12	6	301	4	257	1	110	1	249
Nord senza RSS	3.825	1.513	531	961	382	873	497	478	499
Centro	954	420	260	267	265	212	205	55	63
Sud e Isole	2.436	1.060	384	599	485	516	333	261	183
Totale	7.215	2.993	1.175	1.827	1.132	1.601	1.036	794	746

Fonte: elaborazioni IPFEL su dati Ministero dell'Interno (Campione: 7.215 enti su 7.415 - escluse RSS Nord)

L'Anci ha più volte richiamato l'attenzione su due elementi:

- il primo, di natura quantitativa, evidenzia che **l'incidenza media del debito (restituzioni e interessi) sulle spese correnti comunali è alta**: intorno al 12%, con punte che superano il 25%, e risulta particolarmente gravosa per gli enti di minor taglia demografica;
- il secondo, di natura ordinamentale, evidenzia **l'esclusione dei Comuni dai benefici di cui la finanza pubblica nel suo insieme ha goduto** per via dell'attuale lunga fase di bassi tassi di interesse.

Gli oneri di servizio del debito addossati agli enti locali non sono coerenti con gli attuali valori di mercato ed è **urgentissima un'azione di ristrutturazione del debito locale** per ristabilire "equità finanziaria", facendo circolare quei benefici tipici del potere statale di acquisizione di debito sul mercato a tassi più favorevoli.

Su questo tema l'ANCI ha chiesto un confronto di ampio respiro, che tenga conto delle proposte formulate dall'Associazione, al fine di coniugare le esigenze di risanamento con quelle di ristrutturazione complessiva del debito comunale, esigenza non più perseguibile con le operazioni di sola rinegoziazione. In particolare, le proposte da considerare sono:





- a) **moratoria temporanea con sospensione delle rate di mutuo per i piccoli Comuni** che hanno più elevata incidenza degli oneri del debito sulla spesa corrente;
- b) facilitare la **sostituzione del vecchio debito** con nuovo debito a tassi correnti di mercato; **il fondo per l'attenuazione degli indennizzi** da estinzione anticipata, istituito con il dl 113/2016, non è adeguato a soddisfare le esigenze di molti enti, in particolare di quelli con ridotte quote di avanzo di amministrazione. **Deve essere rifinanziato dal 2019** e significativamente aumentato anche con il riutilizzo delle economie;
- c) impostare un'iniziativa rivolta ai Comuni di maggiori dimensioni e alle Città metropolitane per una **ristrutturazione del debito assistita da un intervento statale**, in linea con il dispositivo dell'art. 45 del dl 66/2014 già utilizzato per il debito delle Regioni.

Nel complesso i mutui gestiti da Cdp ammontano a oltre 30 mld. di euro (residuo debito). **Ferma restando l'esigenza di un forte coordinamento con il Mef, è auspicabile che Cdp formuli proposte per concordare un'iniziativa sostenibile per tutti gli interessi in gioco.**

La riscossione locale: una riforma ormai ineludibile

Relativamente alla riforma del sistema della riscossione locale, l'ANCI ha promosso numerose iniziative di stimolo e proposta per una sua revisione organica e, anche su questa base, nel periodo marzo-ottobre 2018 si è svolto un confronto presso il Dipartimento delle Finanze del Mef, che ha visto la partecipazione, oltre che di ANCI-IFEL, di diverse amministrazioni e soggetti interessati (Ministero dell'Interno, AGID, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ANACAP). Ne è scaturita una **proposta condivisa** contenente, per la gran parte, interventi di semplificazione e razionalizzazione di una normativa ormai obsoleta, spesso contraddittoria, non più adeguata alle esigenze di efficacia ed efficienza richieste dal mutato contesto della finanza comunale, che mirano a snellire le attività di recupero dei crediti, in un'ottica – al tempo stesso – di semplificazione amministrativa e di massimo rispetto delle esigenze di tutela dei diritti del contribuente.

Lo stato della riscossione locale soffre di un troppo lungo periodo di incertezza ed inerzia normativa. Tutti i casi di dissesto o "predissesto" sono caratterizzati – e in qualche caso direttamente causati – da difficoltà gravi nella riscossione delle entrate. Il problema riguarda tuttavia la generalità degli enti, anche in assenza di crisi conclamate. Le debolezze degli apparati gestionali locali sono amplificate dall'assenza di un sistema organico in grado di assegnare un ruolo chiaro e controllato ai diversi attori del processo di riscossione, di snellire le procedure e introdurre maggiori dosi di trasparenza e *accountability* per i riscossori – privati e non – e per gli stessi Comuni. È infatti frequente il caso di enti che esternalizzano le attività senza mantenere una adeguata responsabilizzazione interna circa il controllo dell'intero ciclo delle entrate, comunque gestito, dalla riscossione spontanea alle diverse forme di recupero coattivo.





I punti principali dell'intervento atteso riguardano:

- **controlli più efficaci** per i soggetti privati,
- **semplificazione delle ingiunzioni** di pagamento, anche al fine di facilitare la gestione comunale diretta o attraverso le società in house,
- definizione di strumenti mirati all'azione di recupero per i **crediti di minor valore unitario** che caratterizzano le entrate dei Comuni,
- un **accesso ai dati** ampio, uniforme e controllato.

Deve essere inoltre meglio definito il ruolo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo un anno dalla sua costituzione e subentro a Equitalia, che in un panorama così articolato di enti locali dovrebbe rappresentare un presidio di efficace supporto degli enti locali, in particolare per quelli con minore capacità organizzativa autonoma. Contribuisce ad accrescere l'importanza di una riforma anche il fatto **che una buona capacità di riscossione è fattore essenziale per gli equilibri di bilancio dei Comuni a fronte dell'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**. La dimensione delle mancate riscossioni produce infatti in modo diretto un accantonamento corrispondente di risorse che impedisce di impegnare spese non sostenute da una prospettiva di sollecita realizzazione delle entrate locali. Il comparto comunale è quello che – per le caratteristiche delle proprie entrate – è più esposto di altri agli effetti del FCDE.

Le Città metropolitane

La sofferenza non solo finanziaria in cui versano le **Città metropolitane** ha determinato negli ultimi anni interventi di mitigazione dei tagli abnormi a suo tempo disposti con la legge di stabilità per il 2015.

Nel 2019 i tagli annuali subiti per effetto del dl 66/2014 saranno aboliti (per disposizione dello stesso dl), **con un effetto positivo di 187 milioni di euro riguardante tutte le 14 CM**. Va però considerato il venir meno del contributo straordinario di 111 mln. di euro disposto per il 2018 per le CM delle regioni a statuto ordinario. Questo reintegro di risorse permetterà di guardare con minor preoccupazione al raggiungimento degli equilibri correnti.



LA MANOVRA DELLE 14 CITTÀ METROPOLITANE
Valori in milioni di euro. Anni 2011-2018 e aggiornamento a reintegro taglio dl 66

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (**)	2018	2019	Cumulato 2011-2018
Manovra (*)	139,5	610,3	366,9	100,2	316,4	- 256,4	- 28,7	- 84,9	- 75,7	1.163,4
di cui Patto e nuova contabilità	70,5	251,8	98,7	- 60,7	- 45,3	- 307,5	-	-	-	7,4
di cui taglio trasferimenti erariali	69,1	358,5	268,1	161,0	361,7	51,2	- 28,7	- 84,9	- 75,7	1.080,2
<i>taglio D.L. 78/2010</i>	69,1	55,3	-	-	-	-	-	-	-	124,4
<i>taglio D.L. 95/2012</i>	-	184,3	231,3	3,4	17,5	-	-	-	-	436,5
<i>taglio D.L. 201/2011</i>	-	155,8	-	-	-	-	-	-	-	155,8
<i>taglio D.L. 66/2014 art. 47</i>	-	-	-	122,0	62,6	2,8	1,7	-	-	189,0
<i>taglio L. Stab. 2015</i>	-	-	-	-	300,6	46,5	46,5	-	-	393,5
<i>taglio D.L. 66/2014 art. 19</i>	-	-	-	33,1	18,9	1,9	-	-	-	16,1
<i>taglio D.L. 16/2014</i>	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5
<i>contributo una tantum D.L. 95/2012</i>	-	- 36,9	36,9	-	-	-	-	-	-	-
<i>contributo una tantum D.L. 50/2017</i>	-	-	-	-	-	-	21,2	7,4	-	13,8
<i>contributo una tantum D.L. 91/2017</i>	-	-	-	-	-	-	28,0	28,0	-	-
<i>contrib. 2017-18 (L.Bil e Regioni speciali)</i>	-	-	-	-	-	-	27,7	120,3	111,0	37,0
<i>Abolizione taglio DL66/14</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	186,7	186,7

(*) Effetto netto incrementale (base 2010)

(**) Il dato 2017-18 considera il contributo complessivo per la CM Cagliari e per la Provincia Sud Sardegna di nuova istituzione.

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze

È tuttavia necessario anche per il 2019, ad avviso dell'ANCI, valutare gli equilibri di ciascun ente, che sono fortemente influenzati da elementi estranei alla gestione ordinaria, quali ad esempio la dimensione del debito pregresso e l'accumulato fabbisogno di manutenzioni in materia stradale e scolastica.

Resta critica **la ridotta disponibilità di risorse per investimenti, che impedisce tuttora una adeguata e tempestiva programmazione delle manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni** – prima ancora che di nuova costruzione – di opere stradali e scolastiche la cui sicurezza è un tema di estrema sensibilità pubblica.

Per questi motivi ANCI chiede che alle Città metropolitane siano riservati 50 milioni annui tra il 2019 e il 2033 per i piani di sicurezza stradali (art. 64 del ddl Bilancio) e ulteriori 100 milioni per il sostegno degli equilibri correnti.

Molto critica resta, inoltre, la situazione delle città metropolitane della Sicilia, in particolare Palermo e Catania, per effetto dei criteri di assegnazione delle risorse che avrebbero dovuto parzialmente compensare i tagli per il tramite della Regione Siciliana (accordo del 23 febbraio 2017), criteri che invece sono stati modificati da una legge regionale a fine 2017.

Mantiene inoltre carattere di urgenza un **intervento di riforma che sciolga nodi fondamentali di tipo ordinamentale** prima ancora che finanziario. Il destino dei nuovi enti deve riflettere il ruolo di motore dell'innovazione e dello sviluppo di aree cruciali per l'intera economia nazionale, attraverso scelte che definiscano un "nuovo inizio", facendo tabula rasa dell'attuale intrico di contributi e prelievi eredità della stretta imposta all'intero comparto delle aree vaste, e stabiliscano le funzioni operative e strategiche in modo univoco sulla base di congrue risorse proprie e derivate.

Un ruolo per il ridisegno del sistema finanziario ed ordinamentale degli enti di "area vasta" può essere giocato da una **radicale rivisitazione dei fabbisogni standard**, mai



applicati al comparto se non in forme atipiche a giustificazione dei tagli abnormi predeterminati ed applicati tra il 2014 e il 2017, che dovrebbero **fornire un riferimento condiviso per l'insieme delle funzioni assegnate dalla legge alle Città metropolitane. Una nuova stagione riformatrice degli enti di area vasta dovrebbe riguardare anche l'assetto delle entrate, avviando la costruzione di un sistema fiscale di respiro metropolitano.** Sotto quest'ultimo profilo, l'ANCI propone l'istituzione di una specifica entrata propria delle Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata. Si propone, nello specifico, l'istituzione di un **tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti** siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

6/12/2018
O. Delav...



Prime valutazioni sulla Legge di Bilancio 2019 approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati

Il Disegno di Legge di Bilancio risultante dal testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati relativamente alle questioni di interesse delle Province è peggiore rispetto al testo approvato dal consiglio dei Ministri.

Le richieste che UPI aveva avanzato ai parlamentari riguardavano sostanzialmente quattro priorità:

- risorse per assicurare a tutte le Province il mantenimento degli equilibri di parte corrente;
- fondi specifici pluriennali per investimenti sul patrimonio pubblico assegnato alle Province, strade, ponti gallerie ed edilizia scolastica;
- semplificazione delle norme sul personale;
- rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti con l'assunzione di personale tecnico.

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati invece:

- **quanto alla spesa corrente:**

- ✓ non aumenta il fondo da 250 a 280 milioni;
- ✓ non cancella il comma 3 che, prevedendo il monitoraggio degli investimenti accentua l'obbligo di utilizzo delle risorse per investimenti;
- ✓ con emendamento del Governo specificatamente per l'edilizia scolastica non consente l'utilizzo delle risorse per la gestione e manutenzione ordinaria.

- **Quanto alla spesa per gli investimenti**

- ✓ non prevede alcun fondo a favore delle Province né per gli investimenti su strade, ponti e gallerie né su edilizia scolastica;
- ✓ assegnano 50 milioni annui fino al 2023 da ripartire tra Province, Città metropolitane e ANAS esclusivamente per i ponti del PO;
- ✓ il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese viene di fatto utilizzato esclusivamente per finanziare investimenti dei Comuni (che ricevono per interventi per gli edifici pubblici sia attraverso fondi diretti dallo Stato che attraverso fondi assegnati attraverso le Regioni) e delle Regioni.

- **Quanto alla Stazione Unica Appaltante**, cui il Governo nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri assegnava un ruolo di regia dello sviluppo locale, viene completamente depotenziata dal testo approvato dalla Commissione Bilancio, che di fatto la riporta alla situazione attuale. Inoltre:

- ✓ non si prevedono assunzioni specifiche di tecnici per questa struttura;
- ✓ per contro, resta consolidata la struttura della Centrale Unica di progettazione statale
- ✓ sono consentite nuove assunzioni di personale tecnico alle Regioni

La Legge di Bilancio 2019 nel testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati non risolve in alcun modo l'emergenza finanziaria delle Province e azzerava il ruolo di queste istituzioni come motore dello sviluppo locale perché non assegna fondi diretti per la messa in sicurezza e manutenzione del patrimonio pubblico in gestione e non ne valorizza le competenze di assistenza tecnica agli enti locali del territorio.